*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 153° - Numero 301**




# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 28 dicembre 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano i Gentili Abbonati che dal 3 dicembre i canoni di abbonamento per l'anno 2013 sono pubblicati nelle ultime pagine di tutti i fascicoli della Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che l'abbonamento decorre dalla data di attivazione e scade dopo un anno od un semestre successivo a quella data a seconda della tipologia di abbonamento scelto. Per il rinnovo dell'abbonamento i Signori abbonati sono pregati di usare il modulo di sottoscrizione che verrà inviato per posta e di seguire le istruzioni ivi riportate per procedere al pagamento.

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI



### DECRETI PRESIDENZIALI







**Enav S.p.A. - Ente nazionale assistenza al volo**



**Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**



**Ministero dell'interno**



**Ministero della salute**



**Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**



**Presidenza del Consiglio dei Ministri**



**Regione Puglia**



**Regione Toscana**



**Regione Umbria**









# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2012, n. **227**.

**Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'Amministrazione della difesa;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per assicurare la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la cooperazione internazionale e l'integrazione;

EMANA
il seguente decreto-legge:

## *Capo I*
## MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA

### Art. 1.
### *Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia*

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 426.617.379 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force (ISAF) ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 118.540.833 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), compreso l'impiego di unità navali nella UNIFIL Maritime Task Force, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 52.496.423 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei Balcani, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, di seguito elencate:

*a)* Multinational Specialized Unit (MSU), European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), Security Force Training Plan in Kosovo;

*b)* Joint Enterprise.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 223.505 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

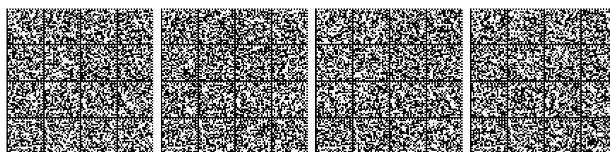
5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 14.191.716 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

6. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 848.666 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH2), di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 90.655 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 194.206 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana in Sudan, denominata United Nations/African Union Mission in Darfur (UNAMID), di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.





9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 198.698 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP), di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 179.319 per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 33.952.376 per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea denominata Atalanta e all'operazione della NATO denominata Ocean Shield per il contrasto della pirateria, di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.418.251 per la proroga dell'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan, di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 6.928.064 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

14. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 7.584.517 per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di assistenza, supporto e formazione in Libia, di cui all'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 285.282 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, denominata EUMM Georgia, di cui all'articolo 1, comma 16-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 128.026 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sud Sudan, denominata United Nations Mission in South Sudan (UNMISS), di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

17. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.900.524 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Niger, di cui alla decisione 2012/392/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012, e alle iniziative dell'Unione europea per il Mali.

18. È autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 143.749.492 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto di durata annuale e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

19. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa complessiva di euro 6.559.400 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali di cui al presente decreto, entro il limite di euro 5.635.000 in Afghanistan, euro 800.000 in Libano, euro 104.400 nei Balcani ed euro 20.000 nel Corno d'Africa.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.330.771 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.225.680 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo) e di euro 46.810 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 1, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 96.150 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 850.767 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 1, comma 23, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.





24. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 264.252 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo), di cui all'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 giugno 2013, la spesa di euro 4.613.612 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia per procedere al ripristino dell'efficienza delle unità navali cedute dal Governo italiano al Governo libico, per garantire la manutenzione ordinaria delle medesime unità navali e per lo svolgimento di attività addestrativa del personale della Guardia costiera libica, in esecuzione degli accordi di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 marzo 2013, la spesa di euro 20.348 per la partecipazione di un magistrato alla missione integrata dell'Unione europea sullo stato di diritto per l'Iraq, denominata EUJUST LEX-Iraq, di cui alla decisione 2012/372/PESC del Consiglio del 10 luglio 2012.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 10.000.000 per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

28. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 812.668 per l'impiego di personale appartenente al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti.

29. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libiche effetti di vestiario e materiali di igiene.

30. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate della Repubblica di Gibuti n. 3 veicoli blindati leggeri, n. 10 semoventi M109 L, nonché effetti di vestiario. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 1.100.000.

31. Il Ministero della difesa è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, alla Repubblica islamica del Pakistan n. 500 veicoli M113.

32. Il Governo italiano è autorizzato, per l'anno 2013, a cedere, a titolo gratuito, al Governo dello Stato d'Eritrea materiale ferroviario dichiarato fuori servizio.

Art. 2.

*Disposizioni in materia di personale*

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano l'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. L'indennità di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, alinea, della legge 3 agosto 2009, n. 108, è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.

3. L'indennità di missione di cui al comma 2 è calcolata sulle diarie di seguito specificate per il personale che partecipa alle missioni a fianco indicate:

*a)* sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, EUJAST LEX-Iraq, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;

*b)* sulla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;

*c)* sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;

*d)* sulla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger e per le iniziative di addestramento e formazione delle Forze di polizia somale, dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale e per il Mali.

4. Al personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 11, del presente decreto e all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, rispettivamente, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Al personale di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 2007.

5. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con le missioni internazionali:

*a)* ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti, di cui alla



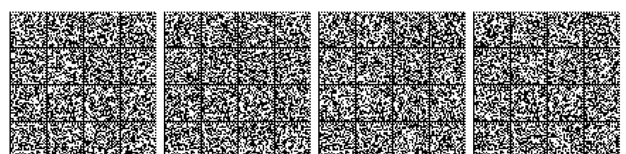


tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti;

*b)* il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2013, ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.

*Disposizioni in materia penale*

1. Alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

Art. 4.

*Disposizioni in materia contabile*

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 312, comma 1:

1) all'alinea, dopo le parole «organizzazioni internazionali», è inserita la seguente: «anche»;

2) alla lettera *a)*, le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»;

*b)* all'articolo 2132, comma 1, primo periodo:

1) le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»;

2) dopo le parole «organizzazioni internazionali», è inserita la seguente: «anche».

3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dal presente decreto e, comunque, per il Ministero della difesa pari a euro 416.000.000 e per il Ministero degli affari esteri pari a euro 38.100.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 8, comma 1.

*Capo II*

INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 5.

*Iniziative di cooperazione allo sviluppo*

1. Per iniziative di cooperazione in favore dell'Afghanistan e del Pakistan è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 15.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge di stabilità 2013. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere inviato o reclutato in loco personale da organizzare presso la sede della cooperazione civile italiana ad Herat, sotto il coordinamento dell'unità tecnica di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia a Kabul.

2. Per iniziative di cooperazione in favore di Iraq, Libia e Paesi ad essa limitrofi, Myanmar, Siria e Paesi ad essa limitrofi Somalia, Sudan, Sud Sudan, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi, nonché il sostegno alla ricostruzione civile, è autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 20.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge di stabilità 2013, nonché la spesa di euro 500.000 per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, anche in altre aree e territori. Nell'ambito dello stanziamento di cui al primo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreto adottato d'intesa tra loro, possono, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, destinare risorse, fino ad un massimo del quindici per cento, per iniziative di cooperazione in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere inviato nel territorio della Repubblica Federale Somala, previa verifica delle condizioni di sicurezza ivi presenti, personale tecnico che manterrà il proprio coordinamento con l'Unità tecnica di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, istituita presso l'Ambasciata d'Italia a Nairobi.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, d'intesa tra loro, identificano le misure volte ad agevolare l'inter-





vento di organizzazioni non governative che intendano operare nei Paesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per i fini umanitari.

4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 49 del 1987, per assicurare il necessario coordinamento delle attività e l'organizzazione degli interventi e delle iniziative di cui al presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal presente articolo, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, con decreti di natura non regolamentare adottati d'intesa tra loro, possono provvedere alla costituzione di strutture operative temporanee.

Art. 6.

*Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione*

1. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 3.948.126 per gli interventi a sostegno dei processi di ricostruzione e di stabilizzazione nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto e per il contributo all'Unione per il Mediterraneo. Nell'ambito del medesimo stanziamento, il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, può destinare risorse per iniziative in altre aree di crisi, per le quali emergano urgenti necessità di intervento nel periodo di vigenza del presente decreto.

2. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 700.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario DPA dell'ONU destinato al Middle East North Africa e al Fondo fiduciario del Gruppo di Contatto per la lotta alla pirateria istituito presso l'ONU.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 570.800 per assicurare la partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva, nonché ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE).

4. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.450.000 per assicurare la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario della NATO destinato al sostegno all'esercito nazionale afghano, al fondo del NATO-Russia Council, destinato al settore elicotteristico, al fondo fiduciario NATO Bosnia II, destinato al ricollocamento del personale militare in esubero e al fondo fiduciario NATO Mauritania per la messa in sicurezza e distruzione di munizioni.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 3.039.323 per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESC-PSDC e a quelle di altre organizzazioni internazionali.

6. Nell'ambito delle operazioni internazionali di gestione delle crisi, per le esigenze operative e di funzionamento dell'Ufficio del NATO Senior Civilian Representative nella regione occidentale/rappresentante del Ministero degli affari esteri a Herat, è autorizzata a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 26.225

7. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 500.000 per l'erogazione del contributo italiano in favore dello Staff College con sede in Torino, istituito quale organismo internazionale dalla risoluzione n. 55/278 del 12 luglio 2001 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e finalizzato a sostenere le attività rivolte alla formazione e all'aggiornamento del personale che presta servizio, ovvero da inserire, presso gli organismi internazionali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

8. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 2.647.000 ad integrazione degli stanziamenti già assegnati per l'anno 2013 per l'attuazione della legge 6 febbraio 1992, n. 180, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa sub-sahariana, per il rifinanziamento dell'Italian African Peace Facility Fund e per l'erogazione di un contributo all'UNOPS.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 1.000.000 per la partecipazione italiana al Trust Fund InCE istituito presso la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, destinato al rafforzamento della cooperazione regionale nell'area.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 16.257.366 per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli interessi italiani situati nei territori bellici, nelle aree ad alto rischio e nei Paesi di conflitto e post-conflitto.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 444.654 per la partecipazione di personale del Ministero degli affari esteri alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei Rappresentanti Speciali dell'Unione Europea. Al predetto personale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Per incarichi presso il contingente italiano in missioni internazionali, l'indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per la stessa missione all'organo di vertice del medesimo contingente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 191.028 per i viaggi di servizio, ai sensi dell'articolo 186 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, del personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che dovessero manifestarsi nel corso del periodo.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 4.528.501 per il rafforzamento delle misure di sicurezza attiva, passiva nonché per la messa in sicurezza informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad alta conflittualità e di euro 9.500.000 per il finanziamento del fondo di





cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, destinato alla messa in sicurezza delle sedi diplomatico-consolari, degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Alle spese di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. È autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 906.708 per l'invio in missione di personale del Ministero degli affari esteri presso le sedi in Afghanistan, Iraq, Libia, Pakistan, Yemen, Siria, Somalia ed in altre aree di crisi. Al predetto personale è corrisposta una indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 190.710 per il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia del personale in servizio presso le medesime sedi e per i familiari a carico. Il relativo diritto, in deroga all'articolo 181, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 spetta ogni sei mesi ed è acquisito dopo quattro mesi ancorché i viaggi siano stati effettuati precedentemente. È altresì autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 30 settembre 2013, la spesa di euro 222.872 per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan. Al medesimo funzionario è corrisposta una indennità pari all'ottanta per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18 del 1967 e successive modificazioni e il rimborso forfettario degli oneri derivanti dalla effettuazione delle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di servizio all'interno dell'Iraq. Per l'espletamento delle sue attività, il predetto funzionario può avvalersi del supporto di due unità da reperire in loco non superiore a quello di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

14. È autorizzato il rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 182, per la partecipazione dell'Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio Atlantico a Bruxelles. Al relativo onere, pari a euro 11.818.704 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

15. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 2002, n. 78, è incrementato, a decorrere dall'anno 2013, di euro 60.000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170.

16. Al fine di assicurare la funzionalità del Comitato Atlantico Italiano, incluso nella tabella degli enti a carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948, e successive modificazioni, è assegnato in favore dello stesso un contributo straordinario di euro 400.000 per l'anno 2013.

Art. 7.

*Regime degli interventi*

1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni , ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

2. Nell'ambito degli stanziamenti di cui agli articoli 5 e 6, al personale inviato in missione per le attività e le iniziative di cui ai medesimi articoli 5 e 6, incluso quello di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è corrisposta l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

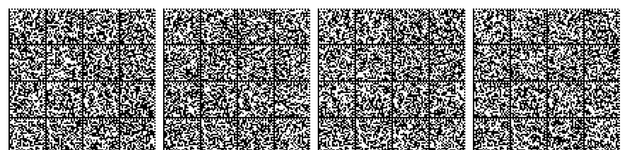
3. Il Ministero degli affari esteri, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio per il funzionamento delle unità tecniche, di cui all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle Sezioni distaccate, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, è autorizzato a sostenere le spese di vitto e alloggio strettamente indispensabili per il personale inviato in missione nei Paesi di cui all'articolo 5, che per motivi di sicurezza debba essere alloggiato in locali comunque a disposizione dell'Amministrazione. Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture site nei Paesi di cui all'articolo 5 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 5.

4. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e alle iniziative di cui agli articoli 5 e 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 6 e 7, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

5. Alle spese previste dagli articoli 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. All'effetto derivante sui saldi di finanza pubblica si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

6. Per le finalità, nei limiti temporali e nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 5 e 6, il Ministero degli affari esteri può conferire incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso





di specifiche professionalità, e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, all'articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, e all'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Gli incarichi sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi, a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste.

7. All'articolo 16, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, alla lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali». Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare oneri per la finanza pubblica eccedenti rispetto agli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per l'attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

8. L'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, confermato dall'articolo 6, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 184, si applica anche agli stanziamenti di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, e a quelli del presente decreto.

9. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 5, nonché degli stanziamenti residui di cui al comma 8 del presente articolo, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformi alla disciplina contenuta nel presente decreto.

10. Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale attestate dal capo missione, ai pagamenti di importo non superiore a 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche, a valere sui fondi di cui all'articolo 5, loro accreditati, non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3, 4, 5 e 6, della legge 17 dicembre 2010, n. 227, si applicano anche al datore di lavoro di impresa privata del coniuge del personale delle pubbliche amministrazioni, incluse le Forze armate, destinato a prestare servizio di lunga durata presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani all'estero. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## *Capo III*

## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 8.

### *Copertura finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, escluso l'articolo 6, commi 14 e 15, pari complessivamente a euro 935.471.703 per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 9.

### *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

RICCARDI, *Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

**12G0250**





# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 settembre 2012.

**Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, relativamente all'assegnazione ad ANAS S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006, di risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualità 2005.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 dell'8 luglio 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della complessiva dotazione del Fondo, è stata destinata la complessiva somma di € 200.000.000,00, in ragione di € 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, alla realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, ai quali la medesima normativa riconosce carattere di priorità, riservando l'importo di € 67.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza regionale, e l'importo di € 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, ad interventi di competenza statale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004 recante «Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si è provveduto a dettare i criteri per la determinazione dei finanziamenti destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni relative al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito, ai sensi dell'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», con la quale si è provveduto a dettare i criteri per l'utilizzo dei finanziamenti dell'annualità 2005 destinati ad interventi di competenza statale finalizzati alla riduzione della vulnerabilità sismica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, recante «Assegnazione di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 del Fondo di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Fondi annualità 2005.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 178 del 2 agosto 2007;

Vista la nota n. prot. CDG-0047855-P del 30/03/2009, con la quale ANAS S.p.A. ha avanzato richiesta di modifica dei piani di verifiche relativi ai finanziamenti dell'annualità 2005;

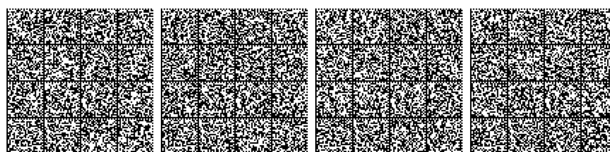
Vista la nota n. prot. CDG—0065226—p del 30/04/2009, con la quale ANAS S.p.A., in vista degli appalti delle verifiche sismiche finanziate con fondi dell'annualità 2005 nelle aree Nord, Centro e Sud, ha manifestato la necessità di estendere l'attività a numerose opere anche in altre regioni particolarmente sensibili al rischio sismico ed ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo, nell'ambito dei fondi già assegnati, degli importi derivanti dai ribassi d'asta delle gare in fase di aggiudicazione;

Vista la nota n. prot. CDG-0135384-P del 25/09/2009 con cui ANAS S.p.A. ha comunicato che le tre gare (Area 1 Nord - Area 2 Centro - Area 3 *Sud)* sono state aggiudicate definitivamente il 28/08/2009 e, a seguito dell'applicazione dei ribassi offerti, gli importi derivanti sono risultati complessivamente pari a 6.398.209,76 €;

Vista la nota n. prot. DPC/SISM/0004551 del 20/01/2010 del Dipartimento della Protezione Civile, che ha preso atto dell'aggiudicazione definitiva e del conseguente ribasso esprimendo parere favorevole alla richiesta di utilizzo delle relative economie;

Vista la nota n. prot. CDG-0170374-P del 03/12/2010, con cui ANAS S.p.A. ha inviato le tabelle definitive delle verifiche sismiche da annullare e delle nuove verifiche su opere d'arte ed edifici, indicando anche la consistenza delle economie maturate sul finanziamento assegnato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, complessivamente pari a 3.131.604,88 €;





Visto l'esito dell'istruttoria, che ha confermato la rispondenza dei finanziamenti richiesti ai criteri di quantificazione dettati dall'ordinanza n. 3376/2004, Allegato 2;

Ritenuto, sulla base delle risultanze istruttorie, di poter procedere al finanziamento delle verifiche proposte;

Visto il comma 2 del richiamato art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli enti beneficiari e le risorse da assegnare nell'ambito della disponibilità del Fondo;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 1a del presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, di cui seguono la numerazione, sono annullate.

2. Le verifiche tecniche riportate nell'allegato 1b del presente decreto, già finanziate con il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, di cui seguono la numerazione, sono modificate come indicato al successivo allegato 2a.

Art. 2.

1. I finanziamenti relativi alle verifiche riportate negli allegati 1a e 1b del presente decreto, complessivamente pari a 1.055.884,51 €, unitamente alle economie per ribassi, di cui in premessa, pari a 3.131.604,88 €, restano assegnati ad ANAS S.p.A., nella misura di 4.138.913,18 €, per il finanziamento delle verifiche riportate negli allegati 2a e 2b del presente decreto. L'importo residuo di 48.576,21 € sarà riversato al fondo di cui all'art. 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 3.

1. Le attività relative alle verifiche tecniche riportate negli allegati 2a e 2b del presente decreto sono soggette alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3376 del 17 settembre 2004, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *c)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 16 marzo 2006.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2012

*Il Presidente:* MONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2012*
*Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 376*





**Allegato 1a - ANAS**

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE ANNULLATE (Fondi annualità 2005)
(ORD 3376/2004 - ART 1 COMMA 4 LETTERA A)

| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | AN | FABRIANO | SS76 "Val d'Esino" Viadotto "Giano" Km 17,920 | ANAS | 24.947,00 |
| 44 | AN | FABRIANO | SS76 "Val d'Esino" Viadotto "Albacina" Km 20,226 | ANAS | 21.450,50 |
| 45 | AN | FABRIANO | SS76 "Val d'Esino" Viadotto "Esino I" Km 23,350 | ANAS | 9.211,60 |
| 69 | FG | S. MARCO LA CATOLA | 17 APPENNINO ABBRUZZESE Ponte Km 278,9 | ANAS | 17.015,00 |
| 73 | FG | FOGGIA | 655 BRADANICA Ponte Km 8,5 | ANAS | 21.020,00 |
| 99 | CB | VINCHIATURO | SS 17 "A. Sannitico" pontete/viadotto "Z.I. Vinchiaturo" Km 215,194 | ANAS | 10.166,40 |
| 107 | CB | SANT'ELIA A PIANISI | S.S. 212 "V. del Fortore" ponte/viadotto Km 102,962 | ANAS | 11.782,85 |
| 123 | CB | ORATINO | S.S. 647 "F.V. Biferno" viadotto "La Rocca" Km 16,91 | ANAS | 44.975,20 |
| 126 | CB | RIPALIMOSANI | S.S. 647 "F.V. Biferno" viadotto/ponte Km 25478 | ANAS | 12.199,20 |
| 139 | CB | LARINO | S.S. 647 "F.V. Biferno" ponte/viadotto Km 62,461 | ANAS | 27.554,00 |
| 142 | IS | ISERNIA | S.S.650 "F.V. Trigno" ponte/viadotto Km 0,222 | ANAS | 8.160,00 |
| 201 | SI | MONTERIGGIONI | RA3 "Racc.Aut. Siena-Firenze" Viadotto "Otto Archi" Km 4,252 | ANAS | 16.256,00 |
| 214 | LI | ROSIGNANO MARITTIMO | SS1 "Aurelia" Viadotto Km 295,085 | ANAS | 19.200,00 |
| 217 | LI | LIVORNO | SS1 "Aurelia" Ponte/Viadotto Uscita Livorno Km 313,535 | ANAS | 21.020,00 |
| 218 | LI | COLLESALVETTI | SS1 "Aurelia" Ponte/Viadotto Entrata svincolo SGC FI-PI-LI Km 321,510 | ANAS | 12.296,00 |
| 219 | LI | COLLESALVETTI | SS1 "Aurelia" Viadotto Km 321,620 | ANAS | 26.700,00 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | GR | CIVITELLA PAGANICO | SS223 "di Paganico" Viadotto "Calcinai" Km 31,829 | ANAS | 11.143,75 |
| 222 | GR | CIVITELLA PAGANICO | SS223 "di Paganico" Viadotto "S. Lorenzo" Km 32,059 | ANAS | 11.292,80 |
| 223 | GR | CIVITELLA PAGANICO | SS223 "di Paganico" Viadotto "La Coscia" Km 32,336 | ANAS | 10.817,60 |
| 224 | GR | CIVITELLA PAGANICO | SS223 "di Paganico" Viadotto "Lanzo" Km 32,997 | ANAS | 14.355,20 |
| 225 | GR | CIVITELLA PAGANICO/ MONTICIANO | SS223 "di Paganico" Viadotto "Farma" Km 40,695 | ANAS | 32.616,80 |
| 226 | SI | MONTICIANO | SS223 "di Paganico" Viadotto "Monti Km 42,643 | ANAS | 11.202,60 |
| 227 | SI | MONTICIANO | SS223 "di Paganico" Viadotto "Potatine" Km 44,020 | ANAS | 18.667,30 |
| 228 | SI | MONTICIANO | SS223 "di Paganico" Viadotto "Ornate" Km 46,015 | ANAS | 12.083,70 |
| 229 | SI | MONTICIANO/MURLO | SS223 "di Paganico" Viadotto "Fiume Merse" Km 49,331 | ANAS | 11.502,90 |
| 230 | SI | SOVICILLE | SS223 "di Paganico" Viadotto Km 60,966 | ANAS | 23.295,00 |
| 258 | PT | SAMBUCA PISTOIESE | SS64 "Porrettana" Ponte/Viadotto Km 28,688 | ANAS | 13.594,00 |
| 316 | AQ | CASTEL DI SANGRO | SS 17 dell'Appennino Abruzzese ponte/viadotto proseguimento tratto Km 147,43 | ANAS | 8.460,58 |
| 433 | UD | PRADAMANO - BUTTRIO | 56 "DI GORIZIA" ponte ad arco Km 9,000 | ANAS | 13.528,00 |
| 434 | PN | CORDENONS - ZOPPOLA | SS 13 Pontebbana Ponte Km 83,746 | ANAS | 14.706,65 |
| 435 | UD | GEMONA DEL FRIULI | SS 13 Pontebbana Ponte-Viadotto Km 161,573 | ANAS | 16.800,00 |
| 436 | UD | VENZONE | SS 13 Pontebbana Ponte Km 164,695 | ANAS | 3.665,63 |
| 437 | UD | VENZONE | SS 13 Pontebbana Ponte Km 171,986 | ANAS | 38.000,00 |





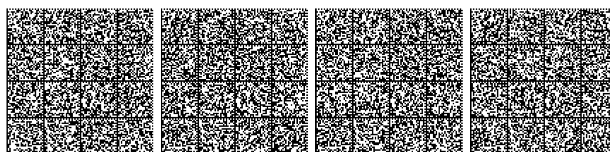
| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 438 | UD | RESIUTTA | SS 13 Pontebbana Ponte Km 177,416 | ANAS | 5.906,25 |
| 439 | UD | CHIUSAFORTE | SS 13 Pontebbana Ponte Km 181,602 | ANAS | 11.143,75 |
| 440 | UD | DOGNA | SS 13 Pontebbana Viadotto Km 189,735 | ANAS | 35.125,00 |
| 441 | UD | DOGNA | SS 13 Pontebbana Viadotto Km 189,735 | ANAS | 2.160,00 |
| 442 | UD | DOGNA | SS 13 Pontebbana Ponte Km 192,700 | ANAS | 6.523,13 |
| 443 | UD | DOGNA | SS 13 Pontebbana Ponte/Viadotto Solettoni Km 192,857 | ANAS | 6.612,00 |
| 444 | UD | DOGNA | SS 13 Pontebbana Viadotto dx Km 193,089 | ANAS | 5.040,00 |
| 445 | UD | DOGNA | SS 13 Pontebbana Ponte/Viadotto Solettone sx Km 193,116 | ANAS | 2.296,40 |
| 446 | UD | DOGNA | SS 13 Pontebbana Ponte/Viadotto Solettoni Km 193,393 | ANAS | 8.658,96 |
| 447 | UD | DOGNA | SS 13 Pontebbana Ponte/Viadotto Solettone Km 193,6 | ANAS | 2.021,25 |
| 448 | UD | PONTEBBA | SS 13 Pontebbana Ponte/Viadotto Solettone Km 193,704 | ANAS | 5.945,63 |
| 449 | UD | PONTEBBA | SS 13 Pontebbana Viadotto Km 193,855 | ANAS | 49.625,00 |
| 450 | UD | PONTEBBA | SS 13 Pontebbana Ponte Km 199,726 | ANAS | 2.613,75 |
| 451 | UD | UDINE | SS 13 Pontebbana Viadotto-Ponte Km 130,392(S) | ANAS | 20.283,60 |
| 452 | UD | UDINE | SS 13 Pontebbana Viadotto-Ponte Km 130,393(D) | ANAS | 12.076,88 |
| 453 | UD | LAUCO | SS 355 di Val Degano Ponte Km 2,255 | ANAS | 2.947,50 |
| 454 | UD | OVARO | SS 355 di Val Degano Ponte Km 8,893 | ANAS | 3.645,00 |





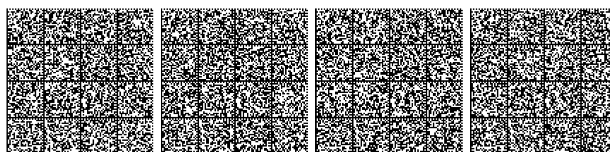
| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 455 | UD | OVARO | SS 355 di Val Degano Ponte - Cavalcavia Km 9,854 | ANAS | 2.290,01 |
| 456 | UD | TARCENTO | SS 356 di Cividale Ponte Km 4,695 | ANAS | 2.458,50 |
| 457 | UD | NIMIS | SS 356 di Cividale Ponte Km 8,725 | ANAS | 2.344,95 |
| 458 | UD | NIMIS | SS 356 di Cividale Ponte Km 10,066 | ANAS | 4.995,00 |
| 459 | PN | ARBA | SS 464 DI SPILIMBERGO Ponte Km 9,289 | ANAS | 8.600,00 |
| 460 | PN | MANIAGO | SS 464 DI SPILIMBERGO Ponte Km 1,618,20 | ANAS | 3.843,00 |
| 461 | UD | DIGNANO | SS 464 DI SPILIMBERGO Ponte Km 22,452,70 | ANAS | 31.052,00 |
| 462 | UD | OVARO | SS 465 della forcella di Lavardet e di Valle S.Canciano Ponte Km 33,758 | ANAS | 8.551,93 |
| 463 | UD | CERCIVENTO | SS 465 della forcella di Lavardet e di Valle S.Canciano Ponte Km 47,965 | ANAS | 1.886,70 |
| 464 | UD | SUTRIO - PALUZZA | SS 465 della forcella di Lavardet e di Valle S.Canciano Ponte Km 49,283 | ANAS | 8.732,00 |
| 465 | UD | TOLMEZZO | SS 512 del Lago di Cavazzo Viadotto (cavalcavia) Km 1,422 | ANAS | 3.091,50 |
| 466 | UD | TOLMEZZO | SS 512 del Lago di Cavazzo Ponte Km 1,529 | ANAS | 14.641,89 |
| 467 | UD | CAVAZZO CARNICO | SS 512 del Lago di Cavazzo Ponte Km 5,417 | ANAS | 4.732,50 |
| 468 | UD | TRASAGHIS - OSOPPO | SS 512 del Lago di Cavazzo Ponte Km 20,507 | ANAS | 18.745,70 |
| 473 | UD | VENZONE - AMARO | SS 52 Carnica Ponte Km 0,78 | ANAS | 18.941,84 |
| 474 | UD | AMARO | SS 52 Carnica Ponte Km 4,493 | ANAS | 3.206,25 |
| 475 | UD | AMARO | SS 52 Carnica Viadotto (Cavalcaferrovia) Km 4,871 | ANAS | 7.922,81 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 476 | UD | AMARO - CAVAZZO CARNICO | SS 52 Carnica Ponte Km 6,3 | ANAS | 28.805,00 |
| 477 | UD | CAVAZZO CARNICO | SS 52 Carnica Ponte Km 8,282 | ANAS | 33.350,00 |
| 478 | UD | TOLMEZZO | SS 52 Carnica Ponte Km 12,78 | ANAS | 20.982,52 |
| 479 | UD | VILLA SANTINA | SS 52 Carnica Ponte Km 15,95 | ANAS | 5.020,31 |
| 480 | UD | VILLA SANTINA | SS 52 Carnica Ponte Km 20,626 | ANAS | 12.462,18 |
| 481 | UD | SOCCHIEVE | SS 52 Carnica Ponte Km 28,873 | ANAS | 4.925,70 |
| 482 | UD | SOCCHIEVE | SS 52 Carnica Ponte Km 30,808 | ANAS | 2.509,65 |
| 483 | UD | FORNI DI SOTTO | SS 52 Carnica Ponte Km 45,1 | ANAS | 2.818,20 |
| 484 | UD | FORNI DI SOTTO | SS 52 Carnica Ponte Km 50,932 | ANAS | 1.870,43 |
| 485 | UD | SOCCHIEVE | SS 552 DEL PASSO REST Ponte Km 7,006 | ANAS | 5.695,31 |
| 486 | PN | TRAMONTI DI SOTTO | SS 552 DEL PASSO REST Ponte Km 28,171 | ANAS | 1.932,90 |
| 487 | PN | TRAMONTI DI SOTTO | SS 552 DEL PASSO REST Ponte Km 33,029 | ANAS | 1.200,00 |
| 488 | UD | TARCENTO | SS 646 di Uccea Ponte Km 0 | ANAS | 1.772,44 |
| 489 | UD | LUSEVERA | SS 646 di Uccea Ponte Km 8,484 | ANAS | 1.774,50 |
| 490 | UD | LUSEVERA | SS 646 di Uccea Ponte Km 12,11 | ANAS | 1.824,00 |
| 491 | UD | LUSEVERA | SS 646 di Uccea Ponte Km 12,423 | ANAS | 1.824,00 |
| 493 | MC | CORRIDONIA | SS77 "Magazzino" | ANAS | 1.500,00 |
| | | | | **TOTALE** | **1.028.614,08** |



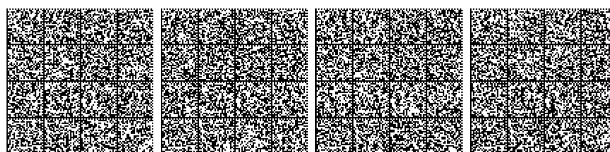


**Allegato 1b ANAS**

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE DA MODIFICARE (Fondi annualità 2005)
(ORD 3376/2004 - ART 1 COMMA 4 LETTERA C)

| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | AN | Ancona | S.S. 16 Adriatica Ponte/Viadotto Km 303,01 | ANAS | 10.800,00 |
| 121 | CB | Busso | S.S. 647 "F.V. Biferno" viadotto "Giunchetto" Km 11,842 | ANAS | 12.668,90 |
| 497 | FI | FIRENZE | Autoparco - Officina Via Francesco Baracca 193 | ANAS | 3.801,53 |
| | | | | **TOTALE** | **27.270,43** |





**Allegato 2a ANAS**

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE MODIFICATE (Fondi annualità 2005)
(ORD 3376/2004 - ART 1 COMMA 4 LETTERA C)

| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | AN | Ancona | S.S. 16 Adriatica Ponte/Viadotto Km 303,01 | ANAS | 59.644,00 |
| 121 | CB | Busso | S.S. 647 "F.V. Biferno" viadotto "Giunchetto" Km 11,842 | ANAS | 10.981,23 |
| 497 | FI | FIRENZE | Autoparco - Officina Via Francesco Baracca 193 | ANAS | 5.305,63 |
| | | | | **TOTALE** | **75.930,86** |

**Allegato 2b ANAS**

PROGRAMMA DELLE VERIFICHE TECNICHE SOSTITUTIVE E NUOVE (Fondi annualità 2005)
(ORD 3376/2004 - ART 1 COMMA 4 LETTERA A)

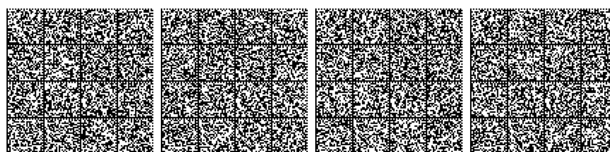
| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FG | Foggia | 655 BRADANICA Ponte Km 0,000 | ANAS | 17.015,00 |
| 2 | FG | Foggia | 655 BRADANICA Ponte Km 7,250 | ANAS | 21.020,00 |
| 3 | CB | Casalciprano | S.S. 647 " F. V. Biferno " s/n km 12,561 | ANAS | 8.984,73 |
| 4 | CB | Limosano | S.S. 647 " F. V. Biferno " s/n km 29,515 | ANAS | 7.986,48 |
| 5 | CB | Montagano | S.S. 647 " F. V. Biferno " s/n km 29,816 | ANAS | 7.986,48 |
| 6 | AQ | Roccaraso | SS 17 dell'Appennino Abbruzzese Rasine km 141,948 | ANAS | 7.581,73 |
| 7 | IS | Venafro | S.S. 85 "Venafrana " Ponte "Rava" Km 19,560 | ANAS | 1.996,50 |
| 8 | CB | Pietracatella | S.S. 645 "F.V. Tappino" Km 16,948 | ANAS | 2.994,86 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CB | Guardialfiera | S.S. 647 " F. V. Biferno " Valle Cupa II ponte/viadotto Km 54,669 | ANAS | 10.648,48 |
| 10 | CB | Guardialfiera | S.S. 647 " F. V. Biferno " ponte/viadotto Km 55,510 | ANAS | 10.648,48 |
| 11 | IS | Sessano del Molise | S.S. 650 " F.V. Trigno " ponte/viadotto Km 8,743 | ANAS | 8.984,73 |
| 12 | IS | Civitanova del Sannio | S.S. 650 " F.V. Trigno " ponte/viadotto "San Donato" Km 20,894 | ANAS | 9.650,23 |
| 13 | IS | Civitanova del Sannio | S.S. 650 " F.V. Trigno" Ponte"Trigno I" Km 27,233 | ANAS | 18.302,00 |
| 14 | CH | Schiavi D'Abruzzo | S.S. 650 " F.V. Trigno " ponte/viadotto "Sente" Km 31,335 | ANAS | 9.650,23 |
| 15 | CB | Campomarino | S.S. 16 "Adriatica" ponte "Saccione" Km 559,847 | ANAS | 3.931,50 |
| 16 | CB | Termoli | NSA 250 "Tang. Di Termoli" ponte "Sinarca" Km 6,340 | ANAS | 15.639,73 |
| 17 | AN | Fabriano | SS 76 "della Val d'Esino" Viadotto "Camporegio" Km 9,131 | ANAS | 7.989,50 |
| 18 | AN | Fabriano | SS 76 "della Val d'Esino" Viadotto "Valleremita" Km 9,550 | ANAS | 8.336,00 |
| 19 | AN | Castelbellino | SS 76 "della Val d'Esino" Viadotto Km 48,600 | ANAS | 9.756,90 |
| 20 | MC | Camerino | SS 77 "della Val di Chienti" Viadotto "Madona del Rosario" Km 52,700 | ANAS | 12.230,00 |
| 21 | MC | Camerino | SS 77 "della Val di Chienti" Viadotto "Sasso Rosso 2°" Km 53,500 | ANAS | 13.440,00 |
| 22 | MC | Caldarola | SS 77 "della Val di Chienti" Viadotto "Valcimarra est°" Km 57,700 | ANAS | 16.520,00 |
| 23 | MC | Corridonia | SS 77 "della Val di Chienti" Viadotto "Fiastra°" Km 88,300 | ANAS | 16.157,00 |
| 24 | AR | Sansepolcro | SS 3bis "Tiberina" Viadotto "Melello°" Km 140,101 | ANAS | 9.920,00 |
| 25 | AR | Pieve S. Stefano | SS 3bis "Tiberina" Viadotto "Giuncaie°" Km 143,615 | ANAS | 13.808,50 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | AR | Pieve S. Stefano | SS 3bis "Tiberina" Viadotto "Pulcina°" Km 144,770 | ANAS | 10.360,00 |
| 27 | AR | Pieve S. Stefano | SS 3bis "Tiberina" Viadotto "Mangiacore°" Km 145,249 | ANAS | 9.040,00 |
| 28 | AR | Pieve S. Stefano | SS 3bis "Tiberina" Viadotto Km 150,653 | ANAS | 10.800,00 |
| 29 | AR | Pieve S. Stefano | SS 3bis "Tiberina" Viadotto "Pianello" Km 153,360 | ANAS | 12.450,00 |
| 30 | AR | Pieve S. Stefano | SS 3bis "Tiberina" Viadotto "Marino" Km 153,667 | ANAS | 12.450,00 |
| 31 | SI | Siena | SS 674 "Tang. Ovest di Siena" Viadotto "Apollinare" Km 7,767 | ANAS | 13.792,00 |
| 32 | SI | Siena | SS 674 "Tang. Ovest di Siena" Viadotto Km 8,170 | ANAS | 18.774,75 |
| 33 | SI | Siena | SS 223 "di Paganico" Viadotto "Tressa 1" Km 68,404 | ANAS | 12.736,55 |
| 34 | SI | Siena | SS 223 "di Paganico" Viadotto "Tressa 3" Km 68,404 | ANAS | 9.662,60 |
| 35 | SI | Siena | SS 223 "di Paganico" Viadotto "Tressa 4" Km 68,404 | ANAS | 6.743,25 |
| 36 | SI | Siena | SS 223 "di Paganico" Viadotto "Tressa 5" Km 68,404 | ANAS | 13.137,50 |
| 37 | LU | Siena | SS 1 "Aurelia" Viadotto "Torre del Lago" Km 350,600 | ANAS | 34.700,00 |
| 38 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 111,165 – Amato | ANAS | 6.435,00 |
| 39 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 111,625 - Cardinale Portanova | ANAS | 12.338,90 |
| 40 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 112,177 - S. Agata | ANAS | 15.299,00 |
| 41 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 113,211 - Cardinale Portanova< | ANAS | 6.727,50 |
| 42 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 114,224 - Calopinace< | ANAS | 4.095,00 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 114,906 - S. Agata< | ANAS | 1.950,00 |
| 44 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 115,214 - Simeri Crichi | ANAS | 8.363,50 |
| 45 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 115,514 – Soverato | ANAS | 1.950,00 |
| 46 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 116,820 – Saraceno | ANAS | 8.327,75 |
| 47 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 117,335 – Pagliara | ANAS | 7.458,75 |
| 48 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 117,788 - S. Pietro | ANAS | 7.898,75 |
| 49 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 118,103 – Guardiola | ANAS | 1.638,00 |
| 50 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 118,537 - Deuda II | ANAS | 7.791,50 |
| 51 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 118,904 - Deuda I | ANAS | 15.549,25 |
| 52 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 124,263 – Montenuta | ANAS | 5.362,50 |
| 53 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 124,941 – Cupo | ANAS | 3.412,50 |
| 54 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 125,512 - Boccalepre II | ANAS | 17.415,40 |
| 55 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 126,693 - Boccalepre I | ANAS | 1.170,00 |
| 56 | PG | Spoleto | SS 3 Flaminia Ponte Km 128,959 – Fontanella | ANAS | 1.000,00 |
| 57 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Sottovia Km 149,179 – Chimento | ANAS | 2.443,50 |
| 58 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Sottovia Km 149,857 - Persano | ANAS | 1.000,00 |
| 59 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Sottovia Km 151,310 - Cubia | ANAS | 1.020,00 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Sottovia Km 153,125 - Cupo | ANAS | 1.014,30 |
| 61 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Cavalcaferrovia Km 153,378 - Cesuola | ANAS | 2.815,20 |
| 62 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Sottovia Km 153,840 - Casagentile | ANAS | 1.000,00 |
| 63 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Ponte Km 154,127 - Pagliarello | ANAS | 11.320,08 |
| 64 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Sottovia Km 154,325 - Carrera | ANAS | 1.000,00 |
| 65 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Sottovia Km 154,470 - Bellavista | ANAS | 1.000,00 |
| 66 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Sottovia Km 154,550 - Fiego III | ANAS | 1.275,00 |
| 67 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Ponte Km 158,635 - Fiego I | ANAS | 6.262,80 |
| 68 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Ponte Km 158,900 - Cesareo | ANAS | 4.452,30 |
| 69 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Viadotto (Aghi) Km 159,700 - Molino Antico II | ANAS | 13.324,50 |
| 70 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Ponte (Torelli) Km 160,000 - Molino Antico I | ANAS | 15.557,50 |
| 71 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia uscita direzione nord svinc. Pontecentesimo Km 160,000 - San Fili II | ANAS | 13.979,69 |
| 72 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia uscita direzione sud svinc. Pontecentesimo Km 160,000 - San Fili I | ANAS | 9.602,32 |
| 73 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Ponte (Ricci) Km 160,500 - Null | ANAS | 18.500,00 |
| 74 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Ponte (Pontecentesimo) Km 160,900 - Surdo | ANAS | 42.188,00 |
| 75 | PG | Foligno | SS 3 Flaminia Ponte Km 162,800 - Commenda | ANAS | 9.854,00 |
| 76 | PG | Perugia | SS 3bis Tiberina Ponte Km 70,685 - NULL | ANAS | 3.012,00 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | PG | Perugia | SS 3bis Tiberina Ponte Km 70,819 - Crati | ANAS | 12.980,31 |
| 78 | PG | Perugia | SS 3bis Tiberina Ponte Km 73,100 - NULL | ANAS | 4.458,90 |
| 79 | PG | Perugia | SS 3bis Tiberina Viadotto Km 80,600 - Mussano 1 | ANAS | 6.987,00 |
| 80 | PG | Perugia | SS 3bis Tiberina Viadotto Km 84,500 - Mussano 2 | ANAS | 9.339,75 |
| 81 | PG | Bastia | SS 75 Centrale Umbra Ponte - Viadotto Km 6,523 - F.lli Bandiera | ANAS | 6.564,00 |
| 82 | PG | Assisi | SS 75 Centrale Umbra Viadotto Km 8,550 - Pianette II | ANAS | 3.000,00 |
| 83 | PG | Assisi | SS 75 Centrale Umbra Cavalcaferrovia Km 11,125 - Pianette III | ANAS | 2.323,13 |
| 84 | PG | Spello | SS 75 Centrale Umbra Ponte - Viadotto Km 20,640 - Motta I | ANAS | 18.725,58 |
| 85 | PG | Spello | SS 75 Centrale Umbra Ponte Km 22,379 - Motta II | ANAS | 2.012,40 |
| 86 | PG | Perugia | RA 06 Racc. Aut.le Pg-A1 Viadotto Km 51,300 - S. Angelo | ANAS | 36.849,99 |
| 87 | PG | Perugia | RA 06 Racc. Aut.le Pg-A1 Viadotto Km 53,000 - Casello | ANAS | 20.465,60 |
| 88 | PG | Perugia | RA 06 Racc. Aut.le Pg-A1 Viadotto Km 53,000 - Tufiero | ANAS | 20.465,60 |
| 89 | PG | Perugia | RA 06 Racc. Aut.le Pg-A1 Viadotto Km 54,420 - Pinto | ANAS | 9.137,90 |
| 90 | PG | Perugia | RA 06 Racc. Aut.le Pg-A1 Viadotto Km 54,420 - Cannavino | ANAS | 9.137,90 |
| 91 | PG | Perugia | RA 06 Racc. Aut.le Pg-A1 Ponte Viadotto (Piscille) Km 56,540 - Acquaferrata | ANAS | 20.911,50 |
| 92 | PG | Perugia | RA 06 Racc. Aut.le Pg-A1 Ponte Viadotto (Volumni) Km 57,765 - Acquacoperta I | ANAS | 27.333,20 |
| 93 | TR | Terni | SS 675 Umbro Laziale Viadotto Toano Km 30,840 - Acquacoperta II | ANAS | 35.660,00 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | PG | Cerreto di Spoleto | ex 209 ora SS 685 Tre Valli Umbre Ponte Km 40,460 - Marmitta I | ANAS | 1.560,60 |
| 95 | PG | Cerreto di Spoleto | ex 320 ora SS 685 Tre Valli Umbre Ponte - Viadotto Km 38,280 - Marmitta II | ANAS | 20.237,75 |
| 96 | PG | Cerreto di Spoleto | ex 320 ore SS 685 Tre Valli Umbre Ponte - Viadotto Km 36,910 - Trifoglio I | ANAS | 7.867,40 |
| 97 | PG | Norcia | ex 396 ora SS 685 Tre Valli Umbre Ponte Km 25,950 - Madonna del Carmine | ANAS | 1.483,20 |
| 98 | PG | Norcia | ex 396 ora SS 685 Tre Valli Umbre Ponte Km 25,710 - Manca di Morelli | ANAS | 1.854,00 |
| 99 | RC | Reggio Calabria | RA04 - Ponte/Viadotto: S. Agata - km 4+644 | ANAS | 6.840,00 |
| 100 | RC | Reggio Calabria | RA04< - Ponte/Viadotto: S. Agata< - km 4+644 | ANAS | 7.125,00 |
| 101 | CS | Villapiana-Trebisacce | SS106 - Ponte/Viadotto: Saraceno - km 378+758 | ANAS | 64.357,76 |
| 102 | CS | Trebisacce | SS106 - Ponte/Viadotto: Pagliara - km 383+949 | ANAS | 47.726,00 |
| 103 | CS | Paola | SS107 - Ponte/Viadotto: Montenuta - km 5+625 | ANAS | 15.151,60 |
| 104 | CS | San Lucido | SS107 - Ponte/Viadotto: Cupo - km 6+117 | ANAS | 19.445,00 |
| 105 | CS | Rende | SS107 - Ponte/Viadotto: Surdo - km 26+674 | ANAS | 20.620,65 |
| 106 | CS | Rende | SS107 - Ponte/Viadotto: Commenda - km 27+925 | ANAS | 24.964,85 |
| 107 | CS | Celico | SS107 - Ponte/Viadotto: Cannavino - km 42+700 | ANAS | 22.268,45 |
| 108 | CS | Spezzano della Sila | SS107 - Ponte/Viadotto: Acquacoperta I - km 45+806 | ANAS | 19.483,68 |
| 109 | CS | Spezzano Piccolo | SS107 - Ponte/Viadotto: Acquacoperta II - km 46+190 | ANAS | 24.317,00 |
| 110 | CS | Spezzano Piccolo | SS107 - Ponte/Viadotto: Marmitta II - km 47+200 | ANAS | 23.988,53 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | CS | Celico | SS107 - Ponte/Viadotto: Cannavino Alto - km 50+745 | ANAS | 18.170,00 |
| 112 | CS | Celico | SS107 - Ponte/Viadotto: Serra Vaccaro - km 51+667 | ANAS | 21.524,00 |
| 113 | CS | Rovito | SS107 - Ponte/Viadotto: Malamone - km 53+143 | ANAS | 16.957,25 |
| 114 | CS | San Pietro in Guarano | SS107 - Ponte/Viadotto: Fondente - km 55+447 | ANAS | 23.802,50 |
| 115 | CS | Celico | SS107 - Ponte/Viadotto: Tasso - km 60+626 | ANAS | 18.951,50 |
| 116 | CS | Spezzano della Sila | SS107 - Ponte/Viadotto: Moccone - km 61+457 | ANAS | 26.450,90 |
| 117 | CS | Spezzano della Sila | SS107 - Ponte/Viadotto: Camigliatello I - km 62+618 | ANAS | 16.713,05 |
| 118 | CS | Spezzano della Sila | SS107 - Ponte/Viadotto: Camigliatello II - km 62+902 | ANAS | 27.930,00 |
| 119 | CS | Spezzano della Sila | SS107 - Ponte/Viadotto: Camigliatello III - km 63+519 | ANAS | 15.255,00 |
| 120 | CS | Spezzano della Sila | SS107 - Ponte/Viadotto: Jedresimo I - km 67+237 | ANAS | 20.821,76 |
| 121 | CS | Spezzano Piccolo | SS107 - Ponte/Viadotto: Righio - km 71+033 | ANAS | 25.851,96 |
| 122 | CS | Spezzano Piccolo | SS107 - Ponte/Viadotto: Righio II - km 72+218 | ANAS | 17.049,65 |
| 123 | CS | San Giovanni in Fiore | SS107 - Ponte/Viadotto: Nunziatella - km 88+487 | ANAS | 19.834,90 |
| 124 | CS | San Giovanni in Fiore | SS107 - Ponte/Viadotto: Fiume Neto I - km 89+471 | ANAS | 27.270,00 |
| 125 | CS | San Giovanni in Fiore | SS107 - Ponte/Viadotto: Melo - km 91+504 | ANAS | 25.354,75 |
| 126 | CS | San Giovanni in Fiore | SS107 - Ponte/Viadotto: Celso - km 92+645 | ANAS | 20.127,50 |
| 127 | KR | Caccuri | SS107 - Ponte/Viadotto: Lepre - km 100+971 | ANAS | 19.186,00 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | KR | Caccuri | SS107 - Ponte/Viadotto: Campanelli II - km 106+983 | ANAS | 22.071,75 |
| 129 | KR | Caccuri | SS107 - Ponte/Viadotto: Fiume Neto II - km 109+330 | ANAS | 17.251,50 |
| 130 | KR | Santa Severina | SS107 - Ponte/Viadotto: Fiume Neto III - km 113+050 | ANAS | 19.784,50 |
| 131 | KR | Rocca di Neto | SS107 - Ponte/Viadotto: Fiume Neto IV - km 125+200 | ANAS | 15.337,50 |
| 132 | CZ | Catanzaro | SS109bis - Ponte/Viadotto: S. Antonio - km 16+500 | ANAS | 28.200,00 |
| 133 | VV | Vibo Valentia | SS182 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 0+627 | ANAS | 25.346,00 |
| 134 | CS | Acquappesa | SS283 - Ponte/Viadotto: Manca della Torre - km 1+700 | ANAS | 22.596,75 |
| 135 | CS | Guardia Piemontese | SS283 - Ponte/Viadotto: Beilotta - km 7980 | ANAS | 16.107,50 |
| 136 | CS | Fagnano Castello | SS283 - Ponte/Viadotto: Serracavallo - km 16+490 | ANAS | 21.965,00 |
| 137 | CS | Fagnano Castello | SS283 - Ponte/Viadotto: Cerritelli I - km 18+700 | ANAS | 24.292,50 |
| 138 | CS | San Marco Argentano | SS283 - Ponte/Viadotto: Follone - km 24+350 | ANAS | 20.635,00 |
| 139 | RC | Cinquefrondi | SS682 - Ponte/Viadotto: Sciarapotamo I - km 10+877 | ANAS | 132.323,00 |
| 140 | RC | Mammola | SS682 - Ponte/Viadotto: Torbido III - km 23+120 | ANAS | 71.066,00 |
| 141 | RC | Mammola | SS682 - Ponte/Viadotto: Chiara - km 27+385 | ANAS | 22.700,00 |
| 142 | SA | Pellezzano | RA02 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 2+610 | ANAS | 6.056,25 |
| 143 | SA | Baronissi | RA02 - Ponte/Viadotto: Spiancavallo - km 3+920 | ANAS | 6.412,50 |
| 144 | SA | Baronissi | RA02 - Ponte/Viadotto: Sava - km 5+495 | ANAS | 8.792,50 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | SA | Baronissi | RA02 > - Ponte/Viadotto: Sava - km 5+495 | ANAS | 8.792,50 |
| 146 | SA | Baronissi | RA02 > - Ponte/Viadotto: Spiancavallo - km 3+920 | ANAS | 6.412,50 |
| 147 | SA | Pellazzano | RA02 > - Ponte/Viadotto: N.P. - km 2+610 | ANAS | 6.056,25 |
| 148 | AV | Venticano | RA09 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 0+335 | ANAS | 5.343,75 |
| 149 | AV | Venticano | RA09 - Ponte/Viadotto: Mele - km 1+305 | ANAS | 14.540,00 |
| 150 | BN | Benevento | RA09 - Ponte/Viadotto: S.Nicola - km 12+480 | ANAS | 15.846,25 |
| 151 | BN | Benevento | SS 372 (ex RA09) - Ponte/Viadotto: Sambuchi - km 70+635 (ex 13+050) | ANAS | 15.585,00 |
| 152 | BN | Benevento | SS 372 (ex RA09) - Ponte/Viadotto: Casino Russo - km 70+035 (ex 13+620) | ANAS | 15.585,00 |
| 153 | BN | Benevento | SS 372 (ex RA09) - Ponte/Viadotto: Calore - km 67+200 (ex 16+020) | ANAS | 26.710,00 |
| 154 | BN | Benevento | SS 372 (ex RA09) - Ponte/Viadotto: Malecagna - km 65+700 (ex 17+935) | ANAS | 8.270,00 |
| 155 | BN | Benevento | SS 372 (ex RA09) > - Ponte/Viadotto: Malecagna - km 65+700 (ex 17+935) | ANAS | 8.270,00 |
| 156 | BN | Benevento | SS 372 (ex RA09) > - Ponte/Viadotto: Calore - km 67+200 (ex 16+020) | ANAS | 26.710,00 |
| 157 | BN | Benevento | SS 372 (ex RA09) > - Ponte/Viadotto: Casino Russo - km 70+035 (ex 13+620) | ANAS | 15.585,00 |
| 158 | BN | Benevento | SS 372 (ex RA09) > - Ponte/Viadotto: Sambuchi - km 70+635 (ex 13+050) | ANAS | 15.846,25 |
| 159 | BN | Benevento | RA09 > - Ponte/Viadotto: S.Nicola - km 12+480 | ANAS | 15.846,25 |
| 160 | AV | Venticano | RA09 > - Ponte/Viadotto: Mele - km 1+305 | ANAS | 14.540,00 |
| 161 | AV | Venticano | RA09 > - Ponte/Viadotto: N.P. - km 0+335 | ANAS | 5.343,75 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | BN | Faicchio | SS 372 - Ponte/Viadotto: Titerno - km 31+500 | ANAS | 23.120,00 |
| 163 | BN | S. Salvatore Telesino | SS 372 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 38+390 | ANAS | 12.230,00 |
| 164 | BN | Telese | SS 372 - Ponte/Viadotto: Seneta - km 41+600 | ANAS | 19.340,00 |
| 165 | BN | Solopaca | SS 372 - Ponte/Viadotto: Maria Cristina - km 45+000 | ANAS | 23.960,00 |
| 166 | BN | Solopaca | SS 372 - Ponte/Viadotto: Bolla - km 46+650 | ANAS | 8.930,00 |
| 167 | BN | Paupisi | SS 372 - Ponte/Viadotto: Pantano - km 52+870 | ANAS | 30.140,00 |
| 168 | BN | Torrecuso | SS 372 - Ponte/Viadotto: Sanniti - km 57+040 | ANAS | 15.860,00 |
| 169 | BN | Benevento | SS 372 - Ponte/Viadotto: Pica - km 59+740 | ANAS | 23.330,00 |
| 170 | BN | Benevento | SS 372 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 60+800 | ANAS | 9.260,00 |
| 171 | CE | Teano | SS7 - Ponte/Viadotto: Savone - km 183+100 | ANAS | 12.890,00 |
| 172 | BN | Apollosa | SS7 - Ponte/Viadotto: Serretelle - km 252+100 | ANAS | 10.580,00 |
| 173 | BN | Ceppaloni | SS7 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 252+900 | ANAS | 9.507,50 |
| 174 | BN | Apollosa | SS7 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 254+350 | ANAS | 11.295,00 |
| 175 | BN | Benevento | SS7 - Ponte/Viadotto: Serretelle - km 257+450 | ANAS | 8.792,50 |
| 176 | BN | Benevento | SS7 - Ponte/Viadotto: Sabato - km 260+200 | ANAS | 16.300,00 |
| 177 | AV | Pietradefusi | SS7 - Ponte/Viadotto: Dentecane - km 289+170 | ANAS | 8.655,00 |
| 178 | AV | Pietradefusi | SS7 - Ponte/Viadotto: Cavalcavia Autostradale - km 290+100 | ANAS | 4.462,50 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 179 | AV | Montemiletto | SS7 - Ponte/Viadotto: Cavalcavia Autostradale - km 294+650 | ANAS | 7.610,00 |
| 180 | AV | Montemiletto | SS7 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 296+600 | ANAS | 6.600,00 |
| 181 | AV | Pratola Serra | SS7 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 298+460 | ANAS | 7.012,50 |
| 182 | AV | Manocalzati | SS7 (Ofantina) - Ponte/Viadotto: Montechiuppo - km 309+490 | ANAS | 20.250,00 |
| 183 | AV | Manocalzati | SS7 (Ofantina) - Ponte/Viadotto: Fossi - km 310+770 | ANAS | 9.218,75 |
| 184 | AV | San Potito Ultra | SS7 (Ofantina) - Ponte/Viadotto: Candida - km 311+175 | ANAS | 8.825,50 |
| 185 | AV | Parolise | SS7 (Ofantina) - Ponte/Viadotto: Parolise I - km 313+525 | ANAS | 20.012,00 |
| 186 | AV | Parolise | SS7 (Ofantina) - Ponte/Viadotto: Parolise II - km 313+780 | ANAS | 20.012,00 |
| 187 | AV | Parolise | SS7 (Ofantina) - Ponte/Viadotto: Monte Guardiola - km 314+960 | ANAS | 26.300,00 |
| 188 | AV | Salza Irpina | SS7 (Ofantina) - Ponte/Viadotto: Cesinelle - km 316+535 | ANAS | 9.524,00 |
| 189 | AV | Salza Irpina | SS7 (Ofantina) - Ponte/Viadotto: Macchia di Meruli - km 317+295 | ANAS | 17.840,00 |
| 190 | CE | Villa Literno | SS7bis (ex 7 bis dir) - Ponte/Viadotto: N.P. - km 0+120 | ANAS | 9.920,00 |
| 191 | CE | Villa Literno | SS7bis (ex 7 bis dir) - Ponte/Viadotto: N.P. - km 0+350 | ANAS | 11.900,00 |
| 192 | CE | Casaluce | SS7bis (ex 7 bis dir) - Ponte/Viadotto: N.P. - km 1+250 | ANAS | 11.900,00 |
| 193 | CE | Casaluce | SS7bis (ex 7 bis dir) - Ponte/Viadotto: N.P. - km 14+000 | ANAS | 8.600,00 |
| 194 | CE | Casaluce | SS7bis (ex 7 bis dir) - Ponte/Viadotto: N.P. - km 14+100 | ANAS | 51.500,00 |
| 195 | CE | Gricignano di Aversa | SS7bis (ex 7 bis dir) - Ponte/Viadotto: N.P. - km 17+800 | ANAS | 57.500,00 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 196 | CE | Orta di Atella | SS7bis (ex 7 bis var) - Ponte/Viadotto: Cavalcavia Autostradale - km 22+400 | ANAS | 6.300,00 |
| 197 | NA | Caivano | SS7bis (ex 7 bis var) - Ponte/Viadotto: N.P. - km 26+100 | ANAS | 8.600,00 |
| 198 | NA | Acerra | SS7bis (ex 7 bis var) - Ponte/Viadotto: N.P. - km 29+100 | ANAS | 8.600,00 |
| 199 | NA | Acerra | SS7bis (ex 7 bis var) - Ponte/Viadotto: N.P. - km 32+500 | ANAS | 7.500,00 |
| 200 | NA | Acerra | SS7bis (ex 7 bis var) - Ponte/Viadotto: N.P. - km 32+900 | ANAS | 11.900,00 |
| 201 | NA | Marigliano | SS7bis (ex 7 bis var) - Ponte/Viadotto: N.P. - km 35+600 | ANAS | 8.270,00 |
| 202 | NA | Marigliano | SS7bis (ex 7 bis var) > - Ponte/Viadotto: N.P. - km 35+600 | ANAS | 8.270,00 |
| 203 | NA | Acerra | SS7bis (ex 7 bis var) > - Ponte/Viadotto: N.P. - km 32+900 | ANAS | 11.900,00 |
| 204 | NA | Acerra | SS7bis (ex 7 bis var) > - Ponte/Viadotto: N.P. - km 32+500 | ANAS | 7.500,00 |
| 205 | NA | Acerra | SS7bis (ex 7 bis var) > - Ponte/Viadotto: N.P. - km 29+100 | ANAS | 8.600,00 |
| 206 | NA | Caivano | SS7bis (ex 7 bis var) > - Ponte/Viadotto: N.P. - km 26+100 | ANAS | 8.600,00 |
| 207 | CE | Orta di Atella | SS7bis (ex 7 bis var) > - Ponte/Viadotto: Cavalcavia Autostradale - km 22+400 | ANAS | 6.300,00 |
| 208 | CE | Gricignano di Aversa | SS7bis (ex 7 bis dir) > - Ponte/Viadotto: N.P. - km 17+800 | ANAS | 57.500,00 |
| 209 | CE | Casaluce | SS7bis (ex 7 bis dir) > - Ponte/Viadotto: N.P. - km 14+100 | ANAS | 51.500,00 |
| 210 | CE | Casaluce | SS7bis (ex 7 bis dir) > - Ponte/Viadotto: N.P. - km 14+000 | ANAS | 8.600,00 |
| 211 | CE | Casaluce | SS7bis (ex 7 bis dir) > - Ponte/Viadotto: N.P. - km 1+250 | ANAS | 11.900,00 |
| 212 | CE | Villa Literno | SS7bis (ex 7 bis dir) > - Ponte/Viadotto: N.P. - km 0+350 | ANAS | 11.900,00 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | CE | Villa Literno | SS7bis (ex 7 bis dir) > - Ponte/Viadotto: N.P. - km 0+120 | ANAS | 9.920,00 |
| 214 | AV | Monteforte Irpino | SS7bis - Ponte/Viadotto: N.P. - km 64+800 | ANAS | 9.425,00 |
| 215 | AV | Monteforte Irpino | SS7bis - Ponte/Viadotto: Cavalcavia - km 71+030 | ANAS | 4.357,50 |
| 216 | AV | Mercogliano | SS7bis - Ponte/Viadotto: Vallone del Segreto - km 79+240 | ANAS | 8.121,50 |
| 217 | AV | Monteforte Irpino | SS7bis - Ponte/Viadotto: Vallone Fenestrella - km 79+410 | ANAS | 8.121,50 |
| 218 | AV | Avellino | SS7bis - Ponte/Viadotto: Cavalcavia - km 80+535 | ANAS | 3.577,50 |
| 219 | AV | Avellino | SS7bis - Ponte/Viadotto: Rio Castagna - km 81+300 | ANAS | 7.830,00 |
| 220 | AV | Atripalda | SS7bis - Ponte/Viadotto: Atripalda - km 85+515 | ANAS | 26.980,00 |
| 221 | AV | Atripalda | SS7bis - Ponte/Viadotto: N.P. - km 86+530 | ANAS | 8.314,00 |
| 222 | AV | Atripalda | SS7bis - Ponte/Viadotto: Sabato - km 87+200 | ANAS | 5.535,00 |
| 223 | CE | Villa Literno | SS7quater - Ponte/Viadotto: Patria - km 31+990 | ANAS | 200.100,00 |
| 224 | CE | Giugliano in Campania | SS7quater - Ponte/Viadotto: N.P. - km 41+585 | ANAS | 11.900,00 |
| 225 | CE | Giugliano in Campania | SS7quater > - Ponte/Viadotto: N.P. - km 41+585 | ANAS | 11.900,00 |
| 226 | CE | Villa Literno | SS7quater > - Ponte/Viadotto: Patria - km 31+990 | ANAS | 200.100,00 |
| 227 | SA | Salerno | SS18 (tgz. di SA) - Ponte/Viadotto: N.P. - km 62+800 | ANAS | 9.260,00 |
| 228 | SA | Pontecagnano Faiano | SS18 (tgz. di SA) - Ponte/Viadotto: N.P. - km 65+400 | ANAS | 21.090,00 |
| 229 | SA | Pontecagnano Faiano | SS18 (tgz. di SA)> - Ponte/Viadotto: N.P. - km 65+400 | ANAS | 21.090,00 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 230 | SA | Salerno | SS18 (tgz. di SA)> - Ponte/Viadotto: N.P. - km 62+800 | ANAS | 9.260,00 |
| 231 | SA | Eboli | SS18 - Ponte/Viadotto: Sele - km 87+000 | ANAS | 9.854,00 |
| 232 | SA | Campagna | SS19 - Ponte/Viadotto: Sele - km 13+300 | ANAS | 12.780,00 |
| 233 | AV | Mirabella Eclano | SS90 - Ponte/Viadotto: Calore - km 0+200 | ANAS | 9.480,00 |
| 234 | AV | Grottaminarda | SS90 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 9+920 | ANAS | 5.700,00 |
| 235 | AV | Grottaminarda | SS90 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 14+150 | ANAS | 18.657,50 |
| 236 | AV | Ariano Irpino | SS90 - Ponte/Viadotto: Vallone Loreto - km 23+200 | ANAS | 9.920,00 |
| 237 | AV | Ariano Irpino | SS90 - Ponte/Viadotto: Vallone Castello - km 23+870 | ANAS | 9.920,00 |
| 238 | AV | Ariano Irpino | SS90 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 37+400 | ANAS | 3.375,00 |
| 239 | BN | Benevento | SS90 bis - Ponte/Viadotto: Valentino - km 5+150 | ANAS | 16.404,50 |
| 240 | BN | Buonalbergo | SS90 bis - Ponte/Viadotto: Buonalbergo - km 25+200 | ANAS | 5.906,25 |
| 241 | AV | Casalbore | SS90 bis - Ponte/Viadotto: S. Maria - km 29+180 | ANAS | 9.656,00 |
| 242 | AV | Casalbore | SS90 bis - Ponte/Viadotto: N.P. - km 29+350 | ANAS | 4.728,75 |
| 243 | AV | Casalbore | SS90 bis - Ponte/Viadotto: Ginestra - km 31+880 | ANAS | 11.801,00 |
| 244 | AV | Montecalvo Irpino | SS90 bis - Ponte/Viadotto: Mescano - km 35+100 | ANAS | 10.662,50 |
| 245 | AV | Ariano Irpino | SS90 bis - Ponte/Viadotto: Del Nuzzo - km 38+450 | ANAS | 5.085,00 |
| 246 | AV | Greci | SS90 bis - Ponte/Viadotto: N.P. - km 42+700 | ANAS | 4.410,00 |





| N. | PROV. | COMUNE | DENOMINAZIONE EDIFICIO/OPERA | SOGGETTO BENEFICIARIO | CONTRIBUTO CONCESSO (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | AV | Greci | SS90 bis - Ponte/Viadotto: N.P. - km 44+200 | ANAS | 3.918,75 |
| 248 | BN | Morcone | SS87 - Ponte/Viadotto: S. Anna - km 96+900 | ANAS | 9.081,25 |
| 249 | BN | Morcone | SS87 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 97+450 | ANAS | 7.948,25 |
| 250 | BN | Morcone | SS87 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 99+480 | ANAS | 8.798,00 |
| 251 | BN | Sassinoro | SS87 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 102+720 | ANAS | 8.050,00 |
| 252 | BN | Sassinoro | SS87 - Ponte/Viadotto: N.P. - km 105+350 | ANAS | 10.470,00 |
| 253 | NA | Castellammare di Stabia | SS145 - Ponte/Viadotto: S. Marco - km 3+600 | ANAS | 57.585,00 |
| 254 | AV | Caposele | SS691 - Ponte/Viadotto: Fierro - km 23+000 | ANAS | 14.801,25 |
| 255 | NA | Napoli | Compartimento Campania - Sede di Napoli (nn. 1 + 4 edifici) | ANAS | 24.944,21 |
| 256 | SA | Salerno | Compartimento Campania - Sezione staccata di Salerno (n. 1 edificio) | ANAS | 21.500,00 |
| | | | | **TOTALE** | **4.062.982,32** |

**12A13494**





DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 2012.

**Proroga della gestione commissariale della Fondazione Ordine Mauriziano.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1596, relativa al «Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in attuazione della quattordicesima disposizione finale della Costituzione»;

Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, concernente interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4;

Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali, in data 13 ottobre 2006, con il quale è stato approvato lo statuto della Fondazione Ordine Mauriziano;

Visto l'articolo 1, commi 1349 e 1350, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Visto l'articolo 30, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto l'articolo 16 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, e, in particolare, l'articolo 198;

Visti i propri decreti in data 11 ottobre 2007, 9 ottobre 2009, con i quali, rispettivamente, sono stati nominati e prorogati il Commissario, i Vice-commissari ed il Comitato di vigilanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e, da ultimo, in data 10 ottobre 2011, con il quale si è proceduto alla proroga, per un anno, degli incarichi attribuiti, con i citati decreti in data 11 ottobre 2007 e 9 ottobre 2009, al Commissario prof. Giovanni Zanetti, al Vice-commissario avv. Cristiana Maccagno ed al Comitato di vigilanza composto dal dott. Enrico Stasi, con funzioni di Presidente, dal dott. Luca Poma nominato dalla Regione Piemonte e da tre creditori;

Vista la relazione predisposta dall'organo commissariale concernente le risultanze dell'attività di liquidazione aggiornata al 30 giugno 2012, dalla quale si evince che sono stati attivati gli adempimenti conseguenti all'approvazione del piano di soddisfazione e all'emanazione del provvedimento giudiziale di esdebitazione, divenuto definitivo (ricognizione e integrale cancellazione dei residui gravami, distribuzione del riparto finale e conseguenti accantonamenti, verifica e registrazione delle risultanze del piano in rendiconto finale della procedura), ai fini dell'adozione da parte dell'organo di vigilanza, secondo le previsioni della legge fallimentare (articolo 201, comma 2, in relazione agli articoli 117, 136, 213 e 214) di formale provvedimento di chiusura della procedura concorsuale, anche per i conseguenti adempimenti fiscali secondo le previsioni degli articoli 183 e 184 T.U.I.R.;

Preso atto che, secondo quanto riferito dalla relazione sopra citata, permangono esigenze di ulteriori adempimenti commissariali tanto per il completamento delle operazioni ancora connesse alle attività liquidatorie e alla relativa vigilanza (adempimenti fiscali, deposito e gestione degli Accantonamenti Dissesto Ospedaliero, gestione dei relativi contenziosi, loro destinazione a eventuali riparti supplementari) quanto per la coltivazione delle attività conservative (coltivazione delle azioni di recupero, sviluppi dei programmi di restauro e valorizzazione, attuazione delle riorganizzazioni e razionalizzazioni organiche, ricognizione delle risultanze patrimoniali ed economico finanziarie, adozione dei provvedimenti idonei al superamento delle permanenti carenze funzionali);

Ritenuto, pertanto, di dover prorogare gli effetti del citato decreto 10 ottobre 2011, al fine di concludere gli adempimenti commissariali relativi alle attività liquidatorie e conservative a favore della Fondazione Ordine Mauriziano;

Vista la nota del 18 settembre 2012, con la quale la Regione Piemonte ha confermato il dott. Luca Poma quale proprio rappresentante in seno al Comitato di vigilanza della Fondazione Ordine Mauriziano, come previsto dall'articolo 30, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007;

Sentiti i ministri dell'interno e per i beni e le attività culturali,

Decreta:

Art. 1.

1. L'incarico di Commissario della Fondazione Ordine Mauriziano conferito al prof. Giovanni Zanetti e l'incarico di Vice-commissario conferito all'avv. Cristiana Maccagno con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 2007, del 9 ottobre 2009 e del 10 ottobre 2011, emanati ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono prorogati fino al 30 giugno 2013 e, comunque, non oltre il completamento delle attività liquidatorie e conservative citate in premessa.

2. Per il medesimo periodo di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto è prorogato il Comitato di vigilanza, composto dal dott. Enrico Stasi, con funzioni di Presidente, dal dott. Luca Poma, nominato dalla Regione Piemonte, e dai tre creditori, già individuati dal Presidente del Comitato di vigilanza secondo criteri di legge.





Art. 2.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, non spetta alcun ulteriore compenso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 4-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2012

*p. Il Presidente*
*del Consiglio dei Ministri*
PATRONI GRIFFI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2012*
*Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 377*

**12A13488**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 2012.

**Ripartizione delle risorse rivenienti dai risparmi conseguiti mediante la riduzione dei contributi in favore dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 16 della legge 6 luglio 2012, n. 96, inerente la destinazione dei risparmi, rivenienti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi simici e calamità naturali, a partire dal 1° gennaio 2009;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 citato;

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012», ed in particolare l'articolo 2, comma 5, lettera *b)*;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare gli articoli da 67-*bis* a 67-*septies*;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione dei fondi rivenienti dai risparmi in rassegna per l'anno 2012, così come individuati nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze citato;

Tenuto conto delle diverse esigenze di finanziamento degli interventi derivanti dai danni provocati da eventi calamitosi, individuate da disposizioni normative;

Tenuto conto, altresì, che la disposizione normativa di cui all'articolo 2, comma 5 lettera *b)*, del decreto-legge n. 74/2012 citato, dispone che il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate venga alimentato anche da quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1 della legge n. 96/2012 ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e considerate, in particolare, le esigenze di assistenza della popolazione rappresentate dal Presidente della regione Emilia-Romagna;

Considerato che l'articolo 67-*sexies* del decreto-legge n. 83 del 2012 richiamato dispone il finanziamento degli interventi necessari per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria che, per l'anno 2012, ammonta a 20 milioni di euro a valere sui fondi di cui all'articolo 16 della legge n. 96/2012 in rassegna;

Considerata, altresì, la necessità di implementare le risorse finanziarie destinate al proseguimento degli interventi di ricostruzione e riparazione per il ritorno alle normali condizioni di vita dei territori della regione Abruzzo danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Ritenuto che gli eventi calamitosi sopra individuati, tra quelli occorsi dal 1° gennaio 2009, sono da ritenersi i più rilevanti in ragione dell'entità dei danni arrecati al territorio ed alle popolazioni coinvolte;

Considerato, altresì, che, per l'anno 2013, previo accertamento delle risorse disponibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verrà individuata la destinazione delle stesse risorse ad interventi conseguenti agli eventi calamitosi occorsi dal 1° gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'anno 2012 sono destinati a finanziare gli interventi conseguenti ai danni provocati:

*a)* dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012 di cui alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate il 22 ed il 30 maggio 2012;

*b)* dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009 che hanno colpito l'Umbria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, di cui





all'articolo 67-*sexies*, comma 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

*c)* dagli eventi simici che hanno interessato la provincia de L'Aquila e gli altri comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 39 del 2009 (cd. «cratere») nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Art. 2.

1. I risparmi accertati, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in premessa, che assommano a complessivi 91.245.955,85 euro sono così ripartiti:

*a)* 61.245.955,85 euro sono destinati al finanziamento degli interventi connessi agli eventi di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;

*b)* 20 milioni di euro sono destinati al finanziamento degli interventi connessi con gli eventi di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;

*c)* 10 milioni di euro sono destinati al finanziamento degli interventi di riparazione e ricostruzione connessi con gli eventi di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto.

Art. 3.

1. Al fine di dare attuazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 5, lettera *b)*, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 , n. 122, le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del presente decreto che confluiscono nel fondo per la ricostruzione delle aree colpita dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge 2 sono così ripartite:

*a)* 94 per cento in favore della regione Emilia Romagna;

*b)* 5,6 per cento in favore della regione Lombardia;

*c)* 0,4 per cento in favore della regione Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2012

*Il Presidente:* MONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2012*
*Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 86*

**12A13481**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 2012.

**Indicazione del prezzo medio dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni, relativi all'emissione del 30 novembre 2012.**

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto n. 92253 del 26 novembre 2012, che ha disposto per il 30 novembre 2012 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 92253 del 26 novembre 2012 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2012;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 novembre 2012, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a 182 giorni è risultato pari allo 0,919%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,538.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, allo 0,425% e all'1,913%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2012

*Il direttore:* CANNATA

**12A13495**

DECRETO 21 dicembre 2012.

**Rilevazione dei tassi effettivi globali medi - Periodo di rilevazione 1° luglio - 30 settembre 2012 - Applicazione dal 1° gennaio al 31 marzo 2013 (legge 7 marzo 1996, n. 108).**

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e





107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 25 settembre 2012, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto, da ultimo, il proprio decreto del 26 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2012 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 2012 - 30 settembre 2012 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 2012 - 30 settembre 2012 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 2012 - 30 settembre 2012, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2013, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, come modificato dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° ottobre 2012 - 31 dicembre 2012 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta nel 2002 a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2012

*Il Capo della Direzione:* MARESCA





**ALLEGATO A**

**RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)**
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1°LUGLIO- 30 SETTEMBRE 2012
APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2013

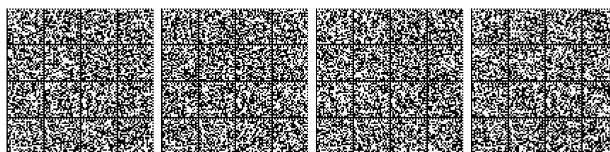
| *CATEGORIE DI OPERAZIONI* | *CLASSI DI IMPORTO in unità di euro* | *TASSI MEDI (su base annua)* | *TASSI SOGLIA (su base annua)* |
|---|---|---|---|
| APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE | fino a 5.000 | 11,32 | 18,1500 |
| | oltre 5.000 | 10,14 | 16,6750 |
| SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO | fino a 1.500 | 15,40 | 23,2500 |
| | oltre 1.500 | 15,15 | 22,9375 |
| ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI | fino a 5.000 | 8,96 | 15,2000 |
| | da 5.000 a 100.000 | 7,94 | 13,9250 |
| | oltre 100.000 | 5,51 | 10,8875 |
| FACTORING | fino a 50.000 | 6,56 | 12,2000 |
| | oltre 50.000 | 4,36 | 9,4500 |
| CREDITI PERSONALI | | 12,29 | 19,3625 |
| ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE | | 10,92 | 17,6500 |
| PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO | fino a 5.000 | 11,92 | 18,9000 |
| E DELLA PENSIONE | oltre 5.000 | 11,86 | 18,8250 |
| LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI | fino a 25.000 | 8,77 | 14,9625 |
| | oltre 25.000 | 8,14 | 14,1750 |
| LEASING IMMOBILIARE | | | |
| - A TASSO FISSO | | 8,05 | 14,0625 |
| - A TASSO VARIABILE | | 5,63 | 11,0375 |
| LEASING STRUMENTALE | fino a 25.000 | 9,45 | 15,8125 |
| | oltre 25.000 | 7,18 | 12,9750 |
| CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE | fino a 5.000 | 12,30 | 19,3750 |
| | oltre 5.000 | 10,41 | 17,0125 |
| CREDITO REVOLVING | fino a 5.000 | 17,19 | 25,1900 |
| | oltre 5.000 | 12,13 | 19,1625 |
| MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA | | | |
| - A TASSO FISSO | | 5,43 | 10,7875 |
| - A TASSO VARIABILE | | 4,06 | 9,0750 |

**AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DI UN QUARTO, CUI SI AGGIUNGE UN MARGINE DI ULTERIORI 4 PUNTI PERCENTUALI. LA DIFFERENZA TRA IL LIMITE E IL TASSO MEDIO NON PUO' SUPERARE GLI 8 PUNTI PERC.LI**

**(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.**

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 settembre 2012 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009, n.200.





## RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

### NOTA METODOLOGICA

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «scoperti senza affidamento», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e le operazioni di «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009(1). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti(2).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza compresi tra le aperture di credito in conto corrente - ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing («autoveicoli e aeronavale», «immobiliare» e «strumentale»); sono stati separati i TEG pubblicati per il «credito finalizzato» e il «credito revolving»; la categoria residuale «altri finanziamenti» non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, le modalità di assolvimento dell'obbligo della garanzia assicurativa di cui all'art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n. 108/1996. La disposizione del citato art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180/1950, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto «non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti» è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto valido per il trimestre 1° aprile 2011 - 30 giugno 2011 l'indicazione delle operazioni di leasing immobiliare «a tasso fisso» e «a tasso variabile» è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito(3).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Come prescrive la legge, il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari si ottiene aumentando i tassi medi di un quarto e aggiungendo un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

*Rilevazione degli interessi di mora.*

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

**12A13617**

---

(1) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

(2) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

(3) Al riguardo, la Banca d'Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.





## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 dicembre 2012.

**Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 settembre 1996, n. 214 il quale, al comma 2 dell'art. 1, esclude dal campo di applicazione i luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a 0,8 metri e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;

Vista la proposta del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con cui si chiede l'eliminazione del predetto limite di altezza, pari a 0,8 metri, ritenuto non rilevante ai fini della prevenzione incendi, ferme restando, per i predetti luoghi all'aperto, le prescrizioni di cui al titolo IX della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996 e le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Ravvisata la necessità di modificare il decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministro dell'interno 19 agosto 1996, le parole «purché di altezza non superiore a m. 0,8» sono soppresse e alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 dicembre 2012

*Il Ministro:* CANCELLIERI

**12A13380**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 agosto 2012.

**Approvazione del Piano triennale degli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento statale nell'ambito del III bando legge n. 338/2000.**

IL MINISTRO DELL'ISTRRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338 e successive modificazioni e integrazioni - disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari - e in particolare la normativa sulle procedure e sugli stanziamenti relativi;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 18;

Visto l'art. 17 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con il quale viene affidata alla Cassa Depositi e Prestiti la gestione delle risorse destinate agli interventi di cui alla citata legge n. 338/2000;

Visto il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale all'art. 5, commi 1 e 3, dispone la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni;

Visto il D.M. 10 dicembre 2004, n. 40 (registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 14) contente il «Piano triennale degli interventi per alloggi e residenze universitarie, relativo al I Bando L. n. 338/2000 (D.M. 9 maggio 2001, n. 116);

Visti il 1° Piano triennale degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui D.M. 30 luglio 2008, n. 41 (registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2008 - registro n. 5, foglio n. 294), ed il 2° Piano triennale degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui a D.M. 14 novembre 2008, n. 72 (registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2009, registro n. 1, foglio n. 25), relativi al II Bando L. n. 338/2000 (D.M. 22 maggio 2007, n. 42);

Visto il D.M. 7 febbraio 2011, n. 26 (registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2011, registro n. 4, foglio n. 53), con il quale sono state disciplinate procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze universitarie, nonché alla relativa copertura finanziaria, relativamente al III Bando L. n. 338/2000;

Tenuto conto dell'art. 3 del D.M. n. 26/20011, con il quale sono state fissate le tipologie degli interventi ammissibili al cofinanziamento statale;

Visto il D.M. 7 febbraio 2011, n. 27 (registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2011, registro n. 4 foglio n. 56), con il quale sono stati definiti gli standard minimi dimensionali e qualitativi nonché le linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla citato III Bando L. n. 338/2000;

Visto il D.M. 21 marzo 2011, n. 127, con il quale è stato adottato il modello informatizzato per la formulazione delle richieste di cofinanziamento per gli interventi





relativi agli alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla citato III Bando L. n. 338/2000;

Visto l'art. 6, comma 4, del citato D.M. n. 26/2011 (III Bando L. n. 338/2000) che, ai fini della realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui al III Bando L. n. 338/2000, destina:

*a)* i seguenti importi previsti in Tabella C della legge 13 dicembre 2010 n. 220 (legge di stabilità 2011) sul Cap. 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per le esigenze di cui alla legge n. 338/2000, per l'anno 2011 e per gli anni successivi fino al 2013 compreso:

esercizio 2011 € 18.660.000,00

esercizio 2012 € 18.660.000,00

esercizio 2013 € 18.660.000,00

*b)* le residue risorse disponibili di cui ai Piani approvati con il D.M. 30 luglio 2008, n. 41 (1° Piano triennale II bando L. n. 338/2000) e con D.M. 14 novembre 2008, n. 72 (2° Piano triennale II bando L. n. 338/2000);

Tenuto conto dell'accantonamento definitivo di € 1.924.535,00 operato sul citato E.F. 2011 in virtù di quanto previsto all'art. 1 comma 13 della richiamata legge n. 220/2010, che ha portato ad una disponibilità effettiva per l'E.F. 2011 per le esigenze di cui alla legge n. 338/2000 di euro 16.735.465,00 anziché dei previsti euro 18.660.000,00;

Tenuto conto della legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) che, in Tabella C, ha ridotto ad € 18.016.000,00 (anziché i previsti 18.660.000,00 di euro) la disponibilità effettiva per l'E.F. 2012 (Cap. 7273) per le esigenze di cui alla legge n. 338/2000, confermando invece per il 2013 l'importo di € 18.660.000,00;

Tenuto conto della successiva legge n. 184/2011 (Legge di Bilancio 2012), che, in Tabella 7, ha confermato per gli anni 2012 e 2013 i seguenti importi da destinare sul Cap. 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per le esigenze di cui alla legge n. 338/2000:

esercizio 2012 € 18.016.000,00

esercizio 2013 € 18.660.000,00

Tenuto conto della variazione negativa di bilancio di € 350.505,00 operata per l'E.F. 2012 sul Cap.7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca conseguente alla emanazione del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che all'art. 13, comma 1-quinques ha disposto la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, comportando la riduzione della disponibilità effettiva per l'E.F. 2012 per le esigenze di cui alla legge n. 338/2000 da € 18.016.000,00 ad € 17.665.495,00;

Considerato che i suindicati stanziamenti iscritti in bilancio a tutto l'E.F. 2012 sono stati impegnati per le finalità di cui al III bando legge n. 338/2000 sopra richiamato rispettivamente con Decreti di impegno n. 319/2011 per l'E.F. 2011 e n. 216/2012 per E.F. 2012;

Tenuto conto che, a seguito di tutti gli interventi e variazioni sopra ricordati che hanno interessato gli esercizi finanziari in precedenza richiamati, lo stato attuale delle risorse di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)* del citato D.M. n. 26/2011 (III Bando L. n. 338/2000) è aggiornato come segue:

| E.F. | Stanziamenti previsti come da art. 6, comma 4, lett. a) del D.M. n.26/2011 | Stanziamenti aggiornati |
|---|---|---|
| | | |
| E.F. 2011 | 18.660.000,00 € | 16.735.465,00 € |
| E.F. 2012 | 18.660.000,00 € | 17.665.495,00 € |
| E.F. 2013 | 18.660.000,00 € | 18.660.000,00 € |

Visto il D.M. 9 maggio 2001, n. 117, con il quale è stata istituita la Commissione paritetica «alloggi e residenze per studenti universitari» di cui all'art. 1,comma 5, della legge n. 338/2000;

Visto il D.D. 22 novembre 2002, n. 209, di modifica e integrazione dell'art. 3, commi 1 e 5 del citato D.M. n. 117/2001;

Visto il D.M. 17 ottobre 2005, n. 47, con il quale è stata rinnovata la Commissione paritetica «alloggi e residenze per studenti universitari» di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000;

Visto il D.M. 3 febbraio 2009, n. 2, con il quale è stata rinnovata la Commissione paritetica «alloggi e residenze universitarie» di cui all'art. 1,comma 5, della legge n. 338/2000 fino al 1° marzo 2012, che ha operato in prorogatio fino al 15 aprile;

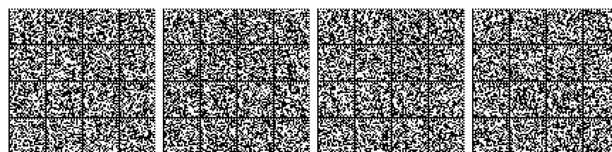
Considerato che è in corso di perfezionamento l'*iter* per il rinnovo della Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari di cui all'art. 1,comma 5, della legge n. 338/2000;

Tenuto conto che, in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 338/2000, la spesa per il funzionamento della Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari è determinata per un importo massimo non superiore all'1% dei medesimi fondi di cui all'art. 1, della legge n. 338/2000 e che di tali spese si tiene fin d'ora conto nella predisposizione del presente Piano, secondo le specifiche di seguito riportate:

| Stanziamento di bilancio | | Trattenute per spese di funzionamento della Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari | Stanziamento di bilancio al netto delle trattenute per spese di funzionamento Commissione paritetica |
|---|---|---|---|
| | | | |
| E.F. 2011 | € 16.735.465,00 | 167.354,65 € (pari all'1% dello stanziamento) | € 16.568.110,35 |
| E.F. 2012 | € 17.665.495,00 | 122.000,00 € (pari allo 0,69% dello stanziamento) | € 17.543.495,00 |
| E.F. 2013 | € 18.660.000,00 | 93.000,00 € (pari allo 0,50% dello stanziamento) | € 18.567.000,00 |

Tenuto conto che, in osservanza dell'art. 17, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il MIUR ha stipulato in data 30 giugno 2005 la convenzione tipo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (approvata con D.I. MIUR/MEF del 27 settembre 2005, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2005, registro n. 5, foglio n. 367) per l'affidamento alla stessa della gestione dei fondi destinati alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge n. 338/2000, ivi stabilendo una commissio-





ne da corrispondere a Cassa per tale attività nella misura dello 0,45% dell'erogato (oltre IVA se dovuta) per le attività di cui alle lettere b, c, d, comma 2, dell'art. 4 della convenzione stessa e dello 0,59% (oltre IVA se dovuta) dei fondi stanziati (al netto delle spese di funzionamento della Commissione), per le attività di cui alle lettere a ed e, comma 2, dell'art. 4 della convenzione stessa;

Tenuto conto che, a fronte della necessità di disciplinare l'attività di gestione delle nuove risorse finanziarie destinate agli interventi di cui al D.M. n. 26/2011 (III bando L. n. 338/2000), è in corso di sottoscrizione tra il MIUR e la CDP S.p.A apposito atto aggiuntivo alla citata convenzione tipo del 30 giugno 2005, con il quale verrà confermata la misura della commissione spettante a CDP S.p.A. nel senso già indicato nella convenzione tipo;

Tenuto conto che con riferimento alle attività di cui alla lettera b, c, d, comma 2, dell'art. 4 della convenzione citata (coperte con lo 0,45% dei fondi erogati), CDP S.p.A. emette fatture per i compensi dovuti Iva esente ex art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 e successive modificazioni;

Tenuto conto che con riferimento alle attività di cui alla lettera a ed e, comma 2, dell'art. 4 della convenzione citata (coperte con lo 0,59% dei fondi stanziati), sono emesse fatture per i compensi dovuti oltre Iva;

Tenuto conto, pertanto, della necessità di accantonare, oltre allo 0,59% di cui sopra, anche le somme che saranno necessarie per coprire l'Iva eventualmente dovuta;

Considerato che sono in previsione manovre economiche volte ad aumentare l'attuale aliquota Iva (21%) fino al 23% e che, pertanto, in via del tutto cautelativa, appare opportuno accantonare, oltre al richiamato 0,59%, anche un ulteriore 0,14%, che unito ai citati 0,45% e 0,59% porta ad un accantonamento complessivo per eventuali compensi CDP pari all'1,18%;

Considerato che degli accantonamenti per compensi da corrispondere a CDP s.p.a. sulle nuove risorse stanziate (al netto delle spese di funzionamento della Commissione) per il III bando di cui alla legge n. 338/2000, deve sin d'ora tenersi conto nella predisposizione del presente Piano, nella misura sopra indicata e convenuta con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con la citata convenzione tipo del 30 giugno 2005 e di seguito dettagliata:

| STANZIAMENTO DI BILANCIO AL NETTO DELLE TRATTENUTE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA ALLOGGI E RESIDENZE | | ACCANTONAMENTI PER COMPENSI CDP (PARI ALL'1,18%) |
|---|---|---|
| E.F. 2011 | € 16.568.110,35 | 195.503,70 € |
| E.F. 2012 | € 17.543.495,00 | 207.013,24 € |
| E.F. 2013 | € 18.567.000,00 | 219.090,60 € |

Considerato che, nel rispetto di quanto disposto dal decreto direttoriale n. 383/2009 (registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2010, registro n. 2, foglio n. 19), sono stati impiegati, per le esigenze di cui alla 4ª fase del 2° Piano triennale del II bando L. n. 338/2000, 65.000.000,00 di fondi FAS stanziati dal D.L. n. 180/2008 sul Capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca;

Considerato che, nel rispetto di quanto disposto all'art. 8 del D.M. n. 72/2008 (2° Piano triennale degli interventi di cui al II bando L. n. 338/2000), tutte le economie di cui ai Decreti Generali delle Economie n. 417/2009 (registrato alla corte dei conti il 9 febbraio 2010 registro n. 2, foglio n. 20) e n. 472/2010 (registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2010, registro n. 19, foglio n. 128) sono state già interamente utilizzate per coprire le esigenze di cui alla 4ª Fase del medesimo D.M. n. 72/2008;

Considerato che, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto di impegno n. 318/2010, anche l'E.F. 2010, stanziato sul Capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, pari ad euro 24.281.000,00, decurtato delle somme trattenute per le spese di funzionamento della Commissione (242.810,00 €), è stato in parte utilizzato per le esigenze del 2° Piano triennale del II bando L. n. 338/2000, fino a soddisfacimento completo del Piano stesso, residuandone un importo pari ad euro 18.918.275,41;

Considerato altresì che, nel rispetto di quanto disposto all'art. 8 del D.M. n. 72/2008 (2° Piano triennale degli interventi di cui al II bando L. n. 338/2000) anche le economie derivanti da fondi normali (non *FAS)* di cui al Decreto Generale delle Economie n. 88/2012 (registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2012, registro n. 10, foglio n. 305) sono state utilizzate per coprire le esigenze di cui alla 4ª Fase del medesimo D.M. n. 72/2008, nonché, per espressa indicazione contenuta nell'art. 1 dello stesso decreto n. 88/2012, per coprire gli importi dovuti alla Cassa Depositi e Presiti per la gestione dei fondi di cui all'E.F.2010 ai sensi dell'art. 17, legge n. 3/2003 e della già citata Convenzione tipo del 30 giugno 2005;

Tenuto conto che, grazie all'impiego di tutte le summenzionate risorse, si è potuto addivenire alla totale copertura delle esigenze del 2° Piano triennale di cui al D.M. n. 72/2008;

Tenuto conto delle ulteriori economie di 12.922.560,00 € acquisite dal MIUR con D.D. n. 217 del 5 luglio 2012 (in corso di registrazione alla Corte dei conti), intervenute successivamente alla emanazione del citato D.D. n. 88/2012 e successivamente alla Proposta di Piano rilasciata dalla Commissione nella seduta del 3 aprile 2012;

Tenuto conto che, data la già intervenuta totale copertura delle esigenze del 2° Piano triennale di cui al D.M. n. 72/2008, le suddette economie di cui al citato D.D. n. 217/2012 possono essere interamente destinate - in applicazione a quanto previsto dal combinato disposto di cui all'art. 8 del citato D.M. n. 72/2008 ed all'art. 6, comma 4, lettera *b)* del D.M. 7 febbraio 2011, n. 26 - alle esigenze del III bando L. n. 338/2000 e quindi del presente Decreto di Piano;

Considerato dunque che, a seguito di tutto quanto sopra descritto e del soddisfacimento degli interventi previsti nel suddetto 2° Piano triennale di cui al D.M. n. 72/2008, le effettive disponibilità residue da potere destinare, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del citato D.M. n. 26/2011, alle esigenze del III bando L. n. 338/2000, ammontano a:

€ 31.840.835,41 di residui su fondi normali (18.918.275,41 € residuati dall'E.F. 2010 di cui al D.M.





n. 318/2010 e 12.922.560,00 € derivanti da economie di cui al D.D. n. 217 del 5 luglio 2012),

€ 1.098.049,59 di residui su fondi FAS area centro/nord ed € 21.843.386,08 di residui su fondi FAS Sud (economie maturate sui 65.000.000,00 di euro di FAS di cui al citato D.M. n. 383/2009, come dettagliate nel Decreto Generale delle Economie n. 88/2012, al netto delle competenze dovute a CDP, ai sensi dell'art. 17, legge n. 3/2003 e della già citata Convenzione tipo del 30 giugno 2005, per la gestione dei 65.000.000,00 di euro);

Considerato che nella ripartizione dei 65.000.000,00 di euro di fondi FAS di cui al citato D.L. n. 180/2008 la normativa di riferimento prevedeva una ripartizione che rispettasse le seguenti percentuali: 85% dei fondi disponibili all'area Sud e 15% all'area centro-nord;

Considerato che i fondi FAS disponibili erano pari ad euro 64.233.000,00 (cioè 65.000.000,00 € meno i compensi dovuti a CDP S.p.A per la gestione dei fondi stessi, pari ad euro 767.000,00);

Considerato, dunque che i fondi disponibili (64.233.000,00 €) dovevano essere ripartiti nel seguente modo: 54.598.050,00 € (85% di 64.233.000,00 €) al Sud e 9.634.950,00 (15% di 64.233.000,00 €) al Centro-Nord;

Considerato che, nel citato D.M. n. 383/2009, i fondi di FAS sono stati assegnati ai diversi interventi con la seguente ripartizione: euro 58.095.947,00 ad interventi ricedenti nell'area sud (pari al 90,45% dei richiamati 64.233.000,00 €), ed euro 6.904.053,00 ad interventi ricadenti nell'area centro-nord (pari al 9,55% dei richiamati 64.233.000,00 €); con una riduzione di assegnazione, dunque, per il centro-nord pari ad euro 2.730.897,00;

Considerato che nell'ambito delle assegnazioni FAS effettuate agli interventi del centro/nord (pari ai richiamati 6.904.053,00 €) sono ritornate nella disponibilità del MIUR economie per 1.134.760,63 di euro (derivanti dal Fasc. 266 beneficiario Uni Bicocca), che in parte (36.711,04 €) sono state utilizzate (ai sensi dell'art. 2 del D.D. n. 88/2012) per coprire le competenze dovute a CDP S.p.A. per la gestione dei fondi FAS di cui la D.L. n. 180/2008, con un netto finale riutilizzabile a vantaggio dei nuovi interventi del centro/nord pari ad 1.098.049,59 di euro;

Ritenuto, pertanto che, in occasione della presente riassegnazione delle residue risorse derivanti da fondi FAS sud, si debba procedere al riequilibrio delle originarie percentuali di ripartizione nel senso fissato dalla normativa di riferimento dei FAS, quindi fino alla concorrenza del 15% di assegnazioni destinate al centro-nord rispetto agli originari 64.233.000,00 € da ripartire;

Ritenuto, dunque, che delle residue risorse FAS SUD (pari ad € 21.843.386,08), recuperate a seguito delle economie maturate sugli interventi dell'area sud individuati nel D.M. n. 383/2009, € 2.767.608,04 (cioè i citati 2.730.897,00 + i citati 36.711,04 €) devono essere riassegnate nell'odierno Piano ad interventi ricadenti nell'area del centro/nord, in aggiunta ai richiamati 1.098.049,59 di euro, al fine di procedere al suddetto riequilibrio delle originarie percentuali di assegnazione all'area centro/nord nella misura del 15% dei 64.233.000,00 €;

Tenuto conto, pertanto, della seguente tabella riepilogativa di tutte le risorse destinate alla realizzazione degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui al III Bando L. n. 338/2000 (D.M. n. 26/2011):

| **DISPONIBILITA' PER III BANDO L. N.338/2000** | **IMPORTI** (AL NETTO DELLE TRATTENUTE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E DEGLI ACCANTONAMENTI PER COMPENSI CDP) |
|---|---|
| | |
| residue risorse di cui ai Piani precedenti - Fondi **non** FAS (Disponibilità residua E.F. 2010 + Economie di cui al D.D. n.217/2012) | 31.840.835,41 € |
| residue risorse di cui ai Piani precedenti - Fondi FAS | 22.941.435,67 € (di cui € 1.098.049,59 di residui FAS -nord più € 2.767.608,04 di residui FAS-sud, da destinare ad interventi dell'area centro nord; i restanti € 19.075.778,04 di residui FAS sud, da destinare ad interventi dell'area sud) |
| E.F. 2011 | 16.372.606,65 € |
| E.F. 2012 | 17.336.481,76 € |
| E.F. 2013 | 18.347.909,40 € |
| **TOTALE** | **106.839.268,88 €** |

Vista la graduatoria definitiva degli interventi ritenuti ammissibili al cofinanziamento statale, approvata nella seduta del 3 aprile 2012 dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. n. 26/2011 e riportata all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto;

Vista la proposta di Piano triennale approvata, nella seduta del 3 aprile 2012, dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.M. n. 26/2011;

Considerato che la citata proposta di Piano triennale approvata dalla Commissione contiene le seguenti fasi:

1ª fase: nella quale è prevista la ripartizione e relativa attribuzione su base regionale (ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011) delle quote pari al 35% delle risorse di cui al comma 4 dell'art. 6 del D.M. 26/2011, la ripartizione e relativa attribuzione delle risorse residue derivanti da Fondi FAS sud e nord; nonché, infine, la ripartizione e relativa attribuzione delle restanti risorse disponibili al netto dell'E.F. 2013;

2ª fase nella quale è prevista la ripartizione e relativa attribuzione delle risorse di cui all'E.F. 2013 e delle risorse non assegnate in fase 1 (al netto dei fondi FAS - macroarea mezzogiorno 85%);

3ª fase nella quale sono individuati gli interventi ammessi con riserva subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse;

Tenuto conto che nell'ambito della suddetta proposta di Piano la Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari ha altresì individuato gli interventi ritenuti dalla stessa non ammessi al cofinanziamento nonché quelli per i quali è pervenuta, in fase istruttoria, formale rinuncia alla domanda di partecipazione al bando da parte dei soggetti interessati;

Ricordato che la consistenza delle risorse disponibili impiegabili sul presente Piano è aumentata di 12.922.560,00 € (grazie alle economie di cui al citato D.D. n. 217/2012) rispetto a quella presente nella proposta di Piano elaborata dalla Commissione;





Visto il comma 7, dell'art. 6, del D.M. n. 26/2011 in base al quale si prevede che il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sulla base della proposta formulata dalla Commissione, con proprio decreto, adotta il Piano triennale che individua gli interventi ammessi al cofinanziamento, distinguendo quelli immediatamente cofinanziabili sulla base delle risorse disponibili (di cui alla precedente tabella riepilogativa) da quelli ammessi con riserva subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse;

Decreta:

Art. 1.

*Premesse*

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2.

*Risorse finanziarie destinate al III Bando L. n. 338/2000*

Sulla base di quanto in premessa specificato, le effettive risorse destinate alla realizzazione degli interventi ammessi in 1ª e 2ª fase nell'ambito del presente Piano sono:

| **DISPONIBILITA' PER III BANDO L. N.338/2000** | **IMPORTI** (AL NETTO DELLE TRATTENUTE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE E DEGLI ACCANTONAMENTI PER COMPENSI CDP) |
|---|---|
| | |
| residue risorse di cui ai Piani precedenti - Fondi **non** FAS (Disponibilità residua E.F. 2010 + Economie di cui al D.D. n.217/2012) | 31.840.835,41 € |
| residue risorse di cui ai Piani precedenti - Fondi FAS | 22.941.435,67 € (di cui € 1.098.049,59 di residui FAS -nord **più** € 2.767.608,04 di residui FAS-sud, da destinare ad interventi dell'area centro/nord; i restanti € 19.075.778,04 di residui FAS sud, da destinare ad interventi dell'area sud) |
| E.F. 2011 | 16.372.606,65 € |
| E.F. 2012 | 17.336.481,76 € |
| E.F. 2013 | 18.347.909,40 € |
| **TOTALE** | **106.839.268,88 €** |

Art. 3.

*Progetti ammessi al cofinanziamento*

Sulla scorta della graduatoria definitiva degli interventi approvata dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari (Allegato A del presente decreto), sulla scorta della proposta di Piano triennale formulata dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari, richiamata in premessa, nonché sulla base delle risorse di cui al precedente art. 2, sono ammessi al cofinanziamento, in applicazione dei criteri di ammissibilità fissati dal D.M. n. 26/2011, i sotto indicati progetti come riportati in dettaglio nell'allegato B (che costituisce parte integrante del presente decreto) con indicato il punteggio ottenuto e l'importo del cofinanziamento a cui sono stati ammessi:

1ª Fase:

progetti contrassegnati nell'Allegato B dal n. 1 al n. 10, ammessi a cofinanziamento nell'ambito della Fase 1 con risorse assegnate in base alle quote di competenza regionale ivi compresa la quota di competenza regionale relativa alle risorse residue Fondi FAS/macroarea mezzogiorno 85%;

progetti contrassegnati nell'Allegato B dal n. 11 al n. 13, ammessi a cofinanziamento nell'ambito della Fase 1 con l'utilizzazione delle restanti risorse residue Fondi FAS/macroarea mezzogiorno 85%;

progetti contrassegnati nell'Allegato B dal n. 14 al n. 15, ammessi a cofinanziamento nell'ambito della Fase 1 con l'utilizzazione delle risorse residue Fondi FAS/macroarea centro nord 15%;

progetti contrassegnati nell'Allegato B dal n. 16 al n. 20, ammessi a cofinanziamento nell'ambito della Fase 1 con le restanti risorse disponibili (al netto dell'E.F. 2013);

2ª Fase:

progetti contrassegnati nell'Allegato B dal n. 21 al n. 24, ammessi a cofinanziamento nell'ambito della Fase 2 con l'utilizzazione delle risorse di cui all'E.F. 2013 e delle risorse non assegnate in Fase 1 (al netto dei fondi FAS/macroarea mezzogiorno 85%).

Art. 4.

*Progetti ammessi al cofinanziamento con riserva*

Sulla scorta della graduatoria definitiva degli interventi approvata dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari (allegato A del presente Decreto) e della proposta di Piano triennale dalla stessa Commissione formulata e richiamata in premessa, sono altresì inseriti a Piano ed ammessi al cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse, i progetti sotto indicati e riportati in 3ª Fase nel già citato Allegato B, con indicato il punteggio ottenuto e l'importo del cofinanziamento a cui sono stati ammessi con riserva:

3ª Fase:

progetti contrassegnati dal n. 25 al n. 54 nell'Allegato B, ammessi a cofinanziamento con riserva nell'ambito della Fase 3.

Con riferimento a tali progetti, l'ammissione definitiva al cofinanziamento avverrà solo previo reperimento di ulteriori risorse disponibili, ivi comprese eventuali ulteriori economie derivanti sia dai precedenti Piani - ex art. 9 D.M. n. 40/2004 (Piano triennale I bando L. n. 338/2000) ed art. 8, comma 2, D.M. n. 72/2008 (II Piano triennale II bando L. n. 338/2000) - sia dal presente Piano, ai sensi del successivo art. 11, comma 1. La suddetta ammissione definitiva sarà formalizzata dal MIUR con apposita comunicazione indirizzata ai soggetti interessati.

Art. 5.

*Progetti non ammessi al cofinanziamento*

Sulla scorta dell'attività istruttoria e di verifica eseguita dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari in applicazione dei criteri di valutazione della domande di cofinanziamento fissati nel D.M. n. 26/2011 e sulla scorta della già citata proposta di Piano triennale dalla stessa Commissione formulata, non sono ammessi al cofinanziamento i progetti contrassegnati nell'Allegato B dal n. 55 al n. 76.





Art. 6.

*Progetti per i quali è stata presentata formale rinuncia alla domanda di partecipazione al bando*

Dal n. 77 al n. 78 dell'allegato B sono, infine, contrassegnati i progetti per il quale è stata presentata formale rinuncia alla domanda di partecipazione al III bando di cui al D.M. n. 26/2011.

Art. 7.

*Documentazione*

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011, per gli interventi ammessi in 1ª e 2ª fase del presente Piano i soggetti proponenti, pena l'esclusione, devono inviare entro 240 giorni dalla data di pubblicazione del presente Decreto nella *Gazzetta Ufficiale*:

la eventuale documentazione integrativa necessaria di cui all'art. 6, comma 9 e seguenti, del D.M. n. 26/2011 (progetto esecutivo e/o documentazione relativa alla immediata realizzabilità degli interventi), ivi compresa la «scheda informativa per la verifica della documentazione integrativa» che verrà approvata con successivo decreto direttoriale, messa a disposizione dei beneficiari alla pagina http://edifin.miur.it e che, una volta compilata on line e chiusa la procedura on line, dovrà essere stampata e firmata dal legale rappresentante prima dell'invio cartaceo;

comunicazione contenente il nome del promotore, qualora abbiano fatto ricorso alle procedure con capitali privati.

Per gli interventi inseriti a Piano ed ammessi con riserva in 3ª fase la trasmissione di quanto sopra indicato dovrà avvenire entro 240 giorni dalla successiva comunicazione dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del Ministero di cui al precedente art. 4, comma 2.

La documentazione di cui sopra deve essere spedita per raccomandata, con plico chiuso riportante la dicitura «richiesta di cofinanziamento III bando L. n. 338/2000 – art. 6 D.M. n. 26/2011», all'attenzione della Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari - legge n. 338/2000 c/o Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Via Goito n. 4 - 00185 Roma. Ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede la data di accettazione dell'Ufficio postale di spedizione.

I soggetti richiedenti devono trasmettere il progetto esecutivo, comprensivo della sua validazione, nel rispetto di quanto indicato al comma 11 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011.

Ai sensi di quanto disposto al comma 12 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011, nel caso in cui il soggetto richiedente si avvale di procedure di affidamento di lavori che non prevedono la preventiva approvazione di un progetto esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici, il progetto esecutivo non dovrà essere trasmesso nei termini di cui sopra. Il soggetto proponente deve però documentare tale circostanza alla Commissione (con le medesime modalità sopra indicate) tempestivamente e comunque non oltre entro 240 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, se l'intervento rientra in 1ª e 2ª fase, oppure, entro 240 dalla comunicazione dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del Ministero di cui al precedente art. 4, comma 2 se l'intervento rientra in 3ª fase.

In tali casi, ai sensi di quanto disposto dal richiamato comma 12 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011, il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso all'attenzione della Commissione (con le medesime modalità sopra indicate) entro 3 mesi dalla stipula del contratto di appalto e comunque non prima della avvenuta validazione del progetto esecutivo da parte dei soggetti a ciò preposti; la suddetta stipula del contratto di appalto dovrà essere formalizzata nel rispetto del cronogramma già depositato all'atto della domanda e delle fasi temporali ivi stabilite dal beneficiario, che decorreranno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, se l'intervento rientra in 1ª e 2ª fase, oppure dalla comunicazione dell'ammissione definitiva al cofinanziamento da parte del MIUR di cui al precedente art. 4 comma 2, se l'intervento rientra in 3ª fase.

La Commissione può richiedere ai soggetti proponenti integrazioni alla documentazione già trasmessa, stabilendo contestualmente i termini perentori di tale integrazione. In caso di mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta, la Commissione propone al MIUR la revoca del cofinanziamento.

Art. 8.

*Nulla Osta della Commissione e stipula della Convenzione MIUR/Beneficiario*

La documentazione di cui al precedente art. 7 è esaminata dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari che:

in caso di valutazione negativa relativa alla immediata realizzabilità dell'intervento ed alla conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo, propone al Ministero la revoca del cofinanziamento;

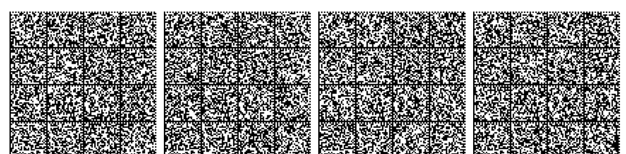
in caso di valutazione positiva relativa alla immediata realizzabilità dell'intervento ed alla conformità del progetto esecutivo al progetto definitivo, esprime al Ministero il nulla osta per la successiva stipula della convenzione di cui al comma 1 dell'art. 7 del D.M. n. 26/2011.

La convenzione deve essere stipulata, a pena di esclusione, entro 90 giorni dalla comunicazione con la quale il Ministero, acquisito il nulla osta da parte della Commissione, invita il beneficiario alla stipula.

Alla stipula della convenzione seguirà l'adozione del decreto direttoriale di approvazione della convenzione stessa e di assegnazione del cofinanziamento, che sarà inviata ai competenti Organi di controllo per la relativa registrazione.

I lavori per gli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettera *A)* e *B)* del D.M. n. 26/2011 devono essere iniziati, pena la revoca del finanziamento, entro e non oltre il 240° giorno successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto direttoriale di cui sopra. Per i lavori relativi agli interventi di cui all'art. 3 comma 1 lettera *A)* del D.M. n. 26/2011 il termine di cui sopra può essere prorogato fino al 30 settembre successivo.





Per gli interventi ricadenti nella fattispecie particolare di cui al comma 12 dell'art. 6 del D.M. n. 26/2011 (soggetto richiedente che si sono avvalsi di procedure di affidamento di lavori che non prevedono la preventiva approvazione di un progetto esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici), i lavori devono essere iniziati entro il numero di giorni indicato dal beneficiario nel cronogramma per lo svolgimento della fase relativa all'inizio lavori. La loro decorrenza inizierà dal giorno successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto direttoriale di approvazione della convenzione con il MIUR e di assegnazione del cofinanziamento.

Per la tipologia di interventi di cui alla lettera *C)* dell'art. 3, comma 1 del D.M. n. 26/2011, il beneficiario, entro il 240° giorno successivo alla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione del Decreto Direttoriale di cui sopra, dovrà stipulare l'atto di acquisto, pena la revoca del finanziamento.

Art. 9.

*Revoca del cofinanziamento successivamente alla stipula della convenzione*

All'eventuale revoca del cofinanziamento, assegnato con il decreto direttoriale di approvazione della convenzione, si procede con decreto ministeriale, su proposta della Commissione, al verificarsi di una delle seguenti inadempienze:

mancato inizio dei lavori [per gli interventi di cui alla lettera *A)* e *B)* dell'art. 3, comma 1 del D.M. n. 26/2011] ovvero mancata stipula dell'atto di acquisto [per gli interventi di cui alla lettera *C)* dell'art. 3, comma 1 del D.M. n. 26/2011] entro i termini indicati al precedente art. 8, comma 4 e seguenti;

mancato rispetto dei termini temporali di realizzazione degli interventi già rappresentati nel cronogramma di cui all'art. 4, comma 5, lettera *e)*, del D.M. 26/2011, inviato in allegato alla richiesta di cofinanziamento, ad eccezione dei casi in cui il beneficiario fornisca - anche su richiesta di chiarimento della stessa Commissione paritetica - documentazione che a parere della Commissione paritetica risulti adeguata a dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento al beneficiario;

mancato rispetto degli obblighi fissati nella convenzione di cui all'art. 7 comma 1 del D.M. n. 26/2011 e posti in capo al soggetto destinatario del cofinanziamento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 14 del D.M. n. 26/2011, la violazione delle condizioni che verranno riportate in convenzione ai sensi del comma 12 del medesimo art. 3, darà luogo a sanzioni stabilite nella convenzione, oltre che al ripristino delle originarie condizioni di diritto. Sempre ai sensi del richiamato comma 14 dell'art. 3, del D.M. n. 26/2011, in caso di anticipata perdita di disponibilità dell'immobile da parte del beneficiario del cofinanziamento la somma ricevuta fino al momento della disdetta andrà completamente restituita al Ministero dell'istruzione, università e della ricerca.

Art. 10.

*Modalità di revoca del cofinanziamento*

La revoca del cofinanziamento avviene sulla base delle seguenti modalità:

*a)* nel caso in cui la Commissione ministeriale alloggi e residenze per studenti universitari, nell'ambito della propria attività di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, constati il verificarsi di una delle condizioni di revoca previste, procede a chiedere ai soggetti beneficiari del cofinanziamento i chiarimenti ritenuti necessari, che dovranno essere presentati all'attenzione della Commissione inderogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;

*b)* la Commissione, successivamente all'esame della documentazione trasmessa dal Beneficiario e delle eventuali controdeduzioni da questi fornite, formula al Ministero pareri e proposte in merito alla eventuale revoca;

*c)* il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del parere e le proposte della Commissione, procede, con proprio decreto, alla revoca del cofinanziamento, definendo le modalità e i tempi per il recupero delle somme eventualmente già erogate nonché il calcolo degli interessi da determinarsi sulla scorta delle disposizioni vigenti della Contabilità Generale dello Stato e di quanto altro determinato dall'Amministrazione al momento della revoca.

Art. 11.

*Modalità di riassegnazione dei cofinanziamenti*

Le risorse residuali del presente Piano triennale per effetto delle revoche e delle economie determinatesi a qualsiasi titolo (rinunce e rideterminazione dei cofinanziamenti concessi), sono destinate prioritariamente al soddisfacimento degli interventi del presente Piano di cui alla 3ª fase e fino al loro esaurimento.

Le risorse eventualmente residuate successivamente agli adempimenti sopra esplicitati saranno destinati per gli interventi previsti da un nuovo, successivo Bando.

Art. 12.

*Disposizioni finali*

Per quanto non disciplinato dal presente decreto ministeriale, si fa rinvio al decreto ministeriale 7 febbraio 2011, n. 26, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2011, registro n. 4, foglio n. 53, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 28 aprile 2011.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 agosto 2012

*Il Ministro:* PROFUMO

*Registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 2012*
*Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 14, foglio n. 291*





**Allegato A al D.M. n. 246 del 7/8/2012**

**Ministero Istruzione, Università e Ricerca**

*Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari*

**Legge n.338/2000 - Alloggi e Residenze per Studenti Universitari**
**III bando (D.M. n.26/2011)**

**Graduatoria degli interventi ammessi al cofinanziamento approvata dalla Comissione nella seduta del 3 aprile 2012 (verbale n.15/2012 all.n.7)**

| N. | Numero Fascicolo | Codice intervento | Soggetto richiedente | Tip. | Città | Regione | p.a. | Punteggio | Cofinanziam. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 419 | E1S49XP/01 | Regione Lazio | A | Roma | Lazio | 254 | 70,04 | 4.187.500,00 € |
| 2 | 454 | E1S9A3X/01 | Politecnico di Torino | B | Torino | Piemonte | 100 | 69,79 | 3.231.879,00 € |
| 3 | 424 | E1S4FT3/01 | Regione Lazio | B | Roma | Lazio | 240 | 66,74 | 9.320.117,00 € |
| 4 | 423 | E1UYAAF/02 | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | A | Roma | Lazio | 0 | 66,31 | 0,00 € |
| 5 | 418 | E1SC7F8/01 | Regione Lazio | A | Roma | Lazio | 76 | 66,05 | 1.300.267,00 € |
| 6 | 425 | E1SNASA/01 | Fondazione Pier Giorgio Falciola | C | Roma | Lazio | 233 | 65,15 | 14.735.100,00 € |
| 7 | 420 | E1SEC8T/01 | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | A | Roma | Lazio | 240 | 64,23 | 17.847.599,00 € |
| 8 | 452 | E1S235L/01 | Collegio Universitario di Torino "Renato Einaudi" | A | Torino | Piemonte | 146 | 62,23 | 4.104.395,00 € |
| 9 | 422 | E1UYAAF/01 | Università degli Studi di Roma "La Sapienza" | A | Roma | Lazio | 87 | 61,31 | 5.742.508,00 € |
| 10 | 464 | E1SY72Z/01 | ERSU Sassari | A | Sassari | Sardegna | 75 | 59,75 | 2.608.783,00 € |
| 11 | 404 | E1SEB9T/01 | ADISU Salerno | A | Baronissi | Campania | 86 | 59,29 | 358.303,00 € |
| 12 | 439 | E1SEFHT/01 | Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM | A | Milano | Lombardia | 96 | 59,14 | 5.454.078,00 € |
| 13 | 431 | E1SHKK4/01 | Politecnico di Milano | A | Como | Lombardia | 161 | 58,62 | 2.172.400,00 € |
| 14 | 470 | E1SWYMB/01 | ARDSU Toscana | B | Pisa | Toscana | 245 | 58,20 | 6.898.035,00 € |
| 15 | 405 | E1STC9B/01 | Università degli Studi di Salerno | B | Fisciano | Campania | 152 | 57,71 | 6.337.885,00 € |
| 16 | 427 | E1S8L9C/01 | ARSSU Liguria | A | Genova | Liguria | 48 | 57,34 | 499.125,00 € |
| 17 | 441 | E1SCCP9/01 | Politecnico di Milano | B | Milano | Lombardia | 84 | 56,19 | 7.573.500,00 € |
| 18 | 407 | E1UE7FK/01 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | B | Bologna | Emilia Romagna | 233 | 55,60 | 10.748.888,00 € |
| 19 | 408 | E1UE7FK/02 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | B | Bologna | Emilia Romagna | 0 | 55,60 | 0,00 € |
| 20 | 471 | E1SFXKL/01 | ADSU Umbria | A | Perugia | Umbria | 157 | 55,50 | 4.597.865,00 € |
| 21 | 448 | E1SX9CL/01 | Università degli Studi di Milano - Bicocca | B | Milano | Lombardia | 104 | 55,34 | 5.718.093,00 € |
| 22 | 475 | E1SXXFW/01 | Università Ca' Foscari Venezia | A | Venezia | Veneto | 136 | 54,96 | 4.371.440,00 € |
| 23 | 402 | E1SXT3T/01 | ADSU Chieti-Pescara | A | Pescara | Abruzzo | 65 | 54,70 | 1.415.000,00 € |
| 24 | 443 | E1S5H3A/01 | Università Commerciale Luigi Bocconi | B | Milano | Lombardia | 300 | 54,30 | 14.878.665,00 € |
| 25 | 416 | E1SPMBH/01 | Regione Lazio | B | Cassino | Lazio | 411 | 54,26 | 2.122.156,00 € |
| 26 | 413 | E1SEPSL/01 | Fondazione Collegio San Carlo | A | Modena | Emilia Romagna | 106 | 54,25 | 1.996.756,00 € |
| 27 | 453 | E1S5PWH/01 | Politecnico di Torino | B | Torino | Piemonte | 140 | 53,50 | 5.542.030,00 € |
| 28 | 442 | E1STAS4/01 | Università Cattolica del Sacro Cuore | A | Milano | Lombardia | 49 | 52,39 | 5.336.970,00 € |
| 29 | 468 | E1SY5CP/01 | Fondazione CEUR | C | Firenze | Toscana | 203 | 52,09 | 12.868.800,00 € |
| 30 | 430 | E1S3XKT/01 | Università degli Studi di Brescia | A | Brescia | Lombardia | 197 | 50,75 | 13.105.400,00 € |
| 31 | 436 | E1S8KW7/01 | Fondazione Collegio delle Università Milanesi | B | Milano | Lombardia | 53 | 50,63 | 3.307.729,00 € |
| 32 | 446 | E1SATKR/01 | Università degli Studi di Milano - Bicocca | A | Cinisello Balsamo | Lombardia | 44 | 50,42 | 1.826.220,00 € |
| 33 | 447 | E1SREBS/01 | Università degli Studi di Milano - Bicocca | A | Monza | Lombardia | 146 | 50,41 | 6.982.740,00 € |
| 34 | 411 | E1S32SB/01 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | A | Bologna | Emilia Romagna | 40 | 48,97 | 2.952.000,00 € |
| 35 | 409 | E1UKKJP/01 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | B | Bologna | Emilia Romagna | 149 | 48,61 | 7.877.443,00 € |
| 36 | 410 | E1UKKJP/02 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | B | Bologna | Emilia Romagna | 0 | 48,61 | 0,00 € |
| 37 | 476 | E1SATMP/01 | Università Ca' Foscari Venezia | B | Venezia Mestre | Veneto | 142 | 47,89 | 4.493.039,00 € |
| 38 | 440 | E1SX4PN/01 | Politecnico di Milano | A | Milano | Lombardia | 244 | 47,74 | 1.584.479,00 € |
| 39 | 458 | E1S8KBL/01 | Università del Salento | B | Lecce | Puglia | 224 | 46,55 | 6.744.975,00 € |
| 40 | 473 | E1SRH9K/01 | Fondazione IUAV | A | Venezia | Veneto | 78 | 45,73 | 6.424.971,00 € |
| 41 | 478 | E1S22ZP/01 | Collegio Universitario Don Nicola Mazza | A | Verona | Veneto | 52 | 43,33 | 1.849.714,00 € |
| 42 | 414 | E1SPJB7/01 | ASP Collegio Morigi-De Cesaris | A | Piacenza | Emilia Romagna | 89 | 42,60 | 4.520.000,00 € |
| 43 | 426 | E1S9Z9L/01 | ARSSU Liguria | A | Genova | Liguria | 112 | 42,45 | 3.000.000,00 € |
| 44 | 435 | E1SXFHS/01 | ALER Milano | B | Milano | Lombardia | 101 | 42,31 | 2.441.990,00 € |
| 45 | 415 | E1SE722/01 | ERDISU di Udine | A | Udine | Friuli Venezia Giulia | 286 | 41,63 | 2.314.000,00 € |
| 46 | 474 | E1S84XF/01 | Università Ca' Foscari Venezia | A | Venezia | Veneto | 229 | 40,19 | 22.805.820,00 € |
| 47 | 428 | E1SM8EA/01 | ARSSU Liguria | C | Genova | Liguria | 153 | 39,95 | 7.095.000,00 € |
| 48 | 438 | E1SSABL/01 | Fondazione Housing Sociale | B | Milano | Lombardia | 277 | 39,79 | 6.875.023,00 € |
| 49 | 403 | E1SA7HY/01 | Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio" | B | Cosenza | Calabria | 40 | 39,41 | 1.027.013,00 € |
| 50 | 460 | E1SCRZE/01 | Università del Salento | A | Monteroni di Lecce | Puglia | 175 | 38,32 | 5.082.000,00 € |
| 51 | 433 | E1SJBBJ/01 | Fondazione "Università di Mantova" | A | Mantova | Lombardia | 63 | 35,62 | 2.088.763,00 € |
| 52 | 472 | E1STS2N/01 | Fondazione Frati Minori Onlus | A | Venezia | Veneto | 54 | 32,09 | 2.733.248,00 € |
| 53 | 449 | E1SWYHX/01 | Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia | A | Pavia | Lombardia | 62 | 31,70 | 4.537.805,00 € |
| 54 | 412 | E1S7Y9Z/01 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna | B | Cesena | Emilia Romagna | 80 | 28,85 | 4.295.000,00 € |

Il Presidente della Commissione
f.to (Prof. Romano Del Nord)





**Allegato B al Decreto del Ministro n. 246 del 7 agosto 2012**

## Legge 14.11.2000, n. 338

## "Piano degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari ex art.6, comma 7, del D.M. n.26/2011"





**Richieste ed assegnazioni del cofinanziamento**

**Richieste**

| | |
|---|---|
| Richieste di cofinanziamento presentate ............................ | n. 78 |
| Richieste ammesse al cofinanziamento .............................. | n. 54 |
| Richieste non ammesse al cofinanziamento ........................ | n. 22 |
| Richieste che hanno presentato formale rinuncia al cofinanziamento ........................................................... | n. 2 |
| Importo complessivo del cofinanziamento richiesto per gli interventi ammessi ........................................................ | 287.932.509,00 € |

**Risorse disponibili**

| | |
|---|---|
| Importo Legge 13.12.2010, n. 220 E. F. 2011 .................... | 16.372.606,65 € |
| Importo Legge 12.11.2011, n. 184 E. F. 2012 .................... | 17.336.481,76 € |
| Importo Legge 12.11.2011, n. 184 E. F. 2013 .................... | 18.347.909,40 € |
| Importo residuo II bando ............................................... | 31.840.835,41 € |
| Importo Fondi FAS D.D. n.383/2009 (*) ............................ | 22.941.435,67 € (di cui 3.865.657,63 € da destinare al centro nord, e 19.075.778,04 € da destinare al mezzogiorno) |
| Importo complessivo risorse disponibili da assegnare .......... | 106.839.268,88 € |

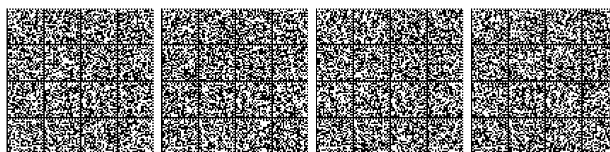
(*) Fondi FAS residui dalla Fase 4 del II bando di cui alla L. n.338/2000.





| **FASE 1** | | |
|---|---|---|
| **RISORSE UTILIZZATE IN FASE 1** | Utilizzate | |
| Importo complessivo attribuito con utilizzazione delle risorse residue Fondi FAS macroarea mezzogiorno, secondo competenza quote regionali………… | 2.800.316,00 € | |
| Importo complessivo attribuito con utilizzazione delle risorse residue Fondi FAS macroarea centro-nord, secondo competenza quote regionali………… | 0,00 € | |
| Importo complessivo attribuito con utilizzazione di risorse non FAS, secondo competenza quote regionali ………… | 14.934.268,00 € | |
| Importo complessivo attribuito con utilizzazione delle risorse residue Fondi FAS macroarea mezzogiorno………… | 15.691.643,00 € | |
| Importo complessivo attribuito con utilizzazione delle risorse residue Fondi FAS macroarea centro-nord ………… | 3.706.635,00 € | |
| Importo complessivo attribuito con la totalità delle restanti risorse disponibili (al netto dell'E.F. 2013, utilizzato in Fase 2) ………… | 49.239.090,00 € | |
| Tot utilizzato in Fase 1………… | **86.371.952,00 €** | |
| **RISORSE NON UTILIZZATE IN FASE 1 (TRASFERITE NELLE FASI 2 E 3 )** | | Residuo |
| Importo Fondi FAS macroarea mezzogiorno non attribuito in fase 1 *(<u>da trasferire in Fase 3</u>, non essendoci in Fase 2 interventi da realizzarsi nella macroarea mezzogiorno)*………… | | 583.819,04 € |
| Importo Fondi FAS macroarea centro-nord non attribuito in fase 1 *(<u>trasferito in Fase 2</u>)* ………… | | 159.022,63 € |
| Importo Fondi normali non attribuito in Fase 1 *(<u>trasferito in Fase 2</u>)* ………… | | 1.376.565,81 € |
| Tot non utilizzato in Fase 1 ………… | | **2.119.407,48 €** |
| **FASE 2** | | |
| **RISORSE UTILIZZATE IN FASE 2** | Utilizzate | |
| Importo complessivo assegnato con utilizzazione delle risorse E.F. 2013 e delle altre risorse non utilizzate in Fase 1 (*al netto di quelle relative ai Fondi FAS macroarea mezzogiorno, in quanto trasferite in Fase 3*) ………… | **18.094.621,00 €** | |
| **RISORSE NON UTILIZZATE IN FASE 2 TRASFERITE NELLA FASE 3** | | Residuo |
| Importo non attribuito in Fase 2 (<u>*da trasferire in Fase 3*</u>) ………… | | **1.788.876,84 €** |
| **RIEPILOGO FINALE IMPIEGO RISORSE FASE 1 + FASE 2** | | |
| | Totale utilizzato | Totale residuo (utilizzabile in Fase 3) |
| | **104.466.573,00** € | **2.372.695,88 €** *(di cui 583.819,04 FAS, riservati ad interventi da realizzarsi nella macroarea mezzogiorno)* |





**Fase 1**





**Interventi ammessi a cofinanziamento con risorse assegnate in base alle quote di competenza regionale**
Interventi ammessi = 10
Totale importo cofinanziamento attribuito = 2.800.316,00 € su risorse residue Fondi FAS macroarea mezzogiorno + 14.934.268,00 € su risorse non FAS

**Abruzzo**
Quota regionale di spettanza ...................... 2.142.321,14 €
Quota utilizzata ......................................... **1.415.000,00 €**

| n. | Codice | Fasc. | Soggetto | Tip. | Punti | Cofinanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | E1SXT3T/01 | 402 | ADSU Chieti Pescara | A | 54,70 | **1.415.000,00 €** |

* Finanziamento Fondi FAS
Quota residua .......................................... 727.321,14 €

**Basilicata**
Quota regionale di spettanza ...................... 275.825,27 €
Quota utilizzata ......................................... 0,00 €
Quota residua .......................................... 275.825,27 €

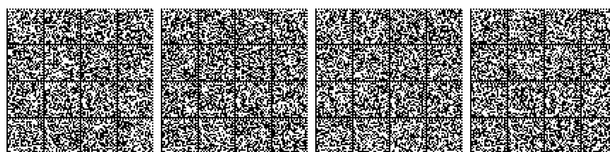
**Bolzano**
Quota regionale di spettanza ...................... 420.741,42 €
Quota utilizzata ......................................... 0,00 €
Quota residua .......................................... 420.741,42 €

**Calabria**
Quota regionale di spettanza ...................... 1.057.115,66 €
Quota utilizzata ......................................... 1.027.013,00 €

| n. | Codice | Fasc. | Soggetto | Tip. | Punti | Cofinanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | E1SA7HY/01 | 403 | Conservatorio Giacomantonio | B | 39,41 | **1.027.013,00 €** |

* Finanziamento Fondi FAS
Quota residua .......................................... 30.102,66 €





**Campania**

Quota regionale di spettanza ...................... 698.080,96 €
Quota utilizzata ........................................ **358.303,00 €**

| n. | Codice | Fasc. | Soggetto | Tip. | Punti | Cofinanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. | E1SEB9T/01 | 404 | ADISU Salerno | A | 59,29 | **358.303,00 €** |

* Finanziamento Fondi FAS
Quota residua .......................................... 339.777,96 €

**Emilia-Romagna**

Quota regionale di spettanza ...................... 5.592.143,37 €
Quota utilizzata ........................................ **4.948.756,00 €**

| n. | Codice | Fasc. | Soggetto | Tip. | Punti | Cofinanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04. | E1SEPSL/01 | 413 | Fondaz. Collegio San Carlo | A | 54,25 | **1.996.756,00 €** |
| 05. | E1S32SB/01 | 411 | Università di Bologna | A | 48,97 | **2.952.000,00 €** |

Quota residua .......................................... 643.387,37 €

**Friuli Venezia Giulia**

Quota regionale di spettanza ...................... 1.028.950,14 €
Quota utilizzata......................................... 0,00 €
Quota residua .......................................... 1.028.950,14 €

**Lazio**

Quota regionale di spettanza ...................... 6.363.590,98 €
Quota utilizzata ........................................ **5.487.767,00 €**

| n. | Codice | Fasc. | Soggetto | Tip. | Punti | Cofinanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06. | E1S49XP/01 | 419 | Regione Lazio | A | 70,04 | **4.187.500,00 €** |
| 07. | E1SC7F8/01 | 418 | Regione Lazio | A | 66,05 | **1.300.267,00 €** |

Quota residua .......................................... 875.823,98 €





**Liguria**

Quota regionale di spettanza ...................... 581.103,19 €
Quota utilizzata ......................................... **499.125,00 €**

| n. | Codice | Fasc. | Soggetto | Tip. | Punti | Cofinanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08. | E1S8L9C/01 | 427 | ARSSU Liguria | A | 57,34 | **499.125,00 €** |

Quota residua ........................................... 81.978,19 €

**Lombardia**

Quota regionale di spettanza ...................... 4.346.046,14 €
Quota utilizzata ......................................... **3.998.620,00 €**

| n. | Codice | Fasc. | Soggetto | Tip. | Punti | Cofinanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09. | E1SHKK4/01 | 431 | Politecnico Milano | A | 58,62 | **2.172.400,00 €** |
| 10. | E1SATKR/01 | 446 | Università di Milano - Bicocca | A | 50,42 | **1.826.220,00 €** |

Quota residua ........................................... 347.426,14 €

**Marche**

Quota regionale di spettanza ...................... 1.503.524,05 €
Quota utilizzata ......................................... 0,00 €
Quota residua ........................................... 1.503.524,05 €

**Molise**

Quota regionale di spettanza ...................... 324.660,65 €
Quota utilizzata ......................................... 0,00 €
Quota residua ........................................... 324.660,65 €

**Piemonte**

Quota regionale di spettanza ...................... 1.784.119,29 €
Quota utilizzata ......................................... 0,00 €
Quota residua ........................................... 1.784.119,29 €

**Puglia**

Quota regionale di spettanza ...................... 867.528,38 €
Quota utilizzata ......................................... 0,00 €
Quota residua ........................................... 867.528,38 €





**Sardegna**
Quota regionale di spettanza ...................... 736.089,28 €
Quota utilizzata ......................................... 0,00 €
Quota residua ........................................... 736.089,28 €

**Sicilia**
Quota regionale di spettanza ...................... 2.429.427,75 €
Quota utilizzata ......................................... 0,00 €
Quota residua ........................................... 2.429.427,75 €

**Toscana**
Quota regionale di spettanza ...................... 3.613.893,98 €
Quota utilizzata ......................................... 0,00 €
Quota residua ........................................... 3.613.893,98 €

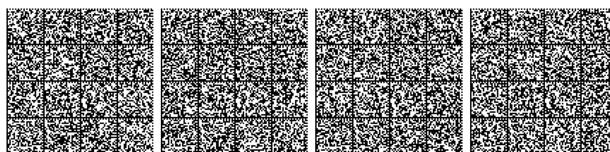
**Trento**
Quota regionale di spettanza ...................... 548.546,27 €
Quota utilizzata ......................................... 0,00 €
Quota residua ........................................... 548.546,27 €

**Umbria**
Quota regionale di spettanza ...................... 1.200.063,26 €
Quota utilizzata ......................................... 0,00 €
Quota residua ........................................... 1.200.063,26 €

**Valle d'Aosta**
Quota regionale di spettanza ...................... 36.342,61 €
Quota utilizzata ......................................... 0,00 €
Quota residua ........................................... 36.342,61 €

**Veneto**
Quota regionale di spettanza ...................... 1.843.630,31 €
Quota utilizzata ......................................... 0,00 €
Quota residua ........................................... 1.843.630,31 €





**Interventi ammessi a cofinanziamento con l'utilizzazione delle restanti risorse residue Fondi FAS (macroarea mezzogiorno 85%)**
Interventi ammessi = 3
Totale importo cofinanziamento attribuito = 15.691.643,00 €

| n. | Codice | Fasc. | Soggetto | Regione | T | Punti | Cofinanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | E1SY72Z/01 | 464 | ERSU Sassari | Sardegna | A | 59,75 | 2.608.783,00 € |
| 12. | E1STC9B/01 | 405 | Università di Salerno | Campania | B | 57,71 | 6.337.885,00 € |
| 13. | E1S8KBL/01 | 458 | Università del Salento | Puglia | B | 46,55 | 6.744.975,00 € |
| | Totale cofinanziamento | | | | | | 15.691.643,00 € |





**Interventi ammessi a cofinanziamento con l'utilizzazione delle risorse residue Fondi FAS (macroarea centro-nord 15%)**
Interventi ammessi = 2
Totale importo cofinanziamento attribuito = 3.706.635,00 €

| n. | Codice | Fasc. | Soggetto | Regione | T | Punti | Cofinanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | E1SPMBH/01 | 416 | Regione Lazio | Lazio | B | 54,26 | 2.122.156,00 € |
| 15. | E1SX4PN/01 | 440 | Politecnico Milano | Lombardia | A | 47,74 | 1.584.479,00 € |

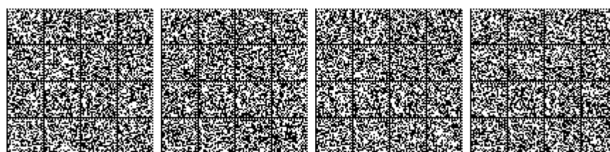




**Interventi ammessi a cofinanziamento con le restanti risorse disponibili (al netto dell'E.F. 2013)**
Interventi ammessi = 5
Totale importo cofinanziamento attribuito = 49.239.090,00 €

| n. | Codice | Fasc. | Soggetto | Regione | T | Punti | Cofinanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | E1S9A3X/01 | 454 | Politecnico di Torino | Piemonte | B | 69,79 | 3.231.879,00 € |
| 17. | E1S4FT3/01 | 424 | Regione Lazio | Lazio | B | 66,74 | 9.320.117,00 € |
| 18. | E1SNASA/01 | 425 | Fondazione Pier Giorgio Falciola | Lazio | C | 65,15 | 14.735.100,00 € |
| 19. | E1SEC8T/01 | 420 | Università di Roma "La Sapienza" | Lazio | A | 64,23 | 17.847.599,00 € |
| 20. | E1S235L/01 | 452 | Collegio di Torino "R. Einaudi" | Piemonte | A | 62,23 | 4.104.395,00 € |
| | Totale cofinanziamento | | | | | | 49.239.090,00 € |





**Fase 2**





**Interventi ammessi a cofinanziamento con l'utilizzazione delle risorse E.F. 2013 e delle risorse non assegnate in Fase 1, al netto dei Fondi FAS (macroarea mezzogiorno 85%)**
Interventi ammessi = 4
Totale importo cofinanziamento attribuito = 18.094.621,00 €

| n. | Codice | Fasc. | Soggetto | Regione | T | Punti | Cofinanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | E1UYAAF/02 | 423 | Università di Roma "La Sapienza" | Lazio | A | 66,31 | 0,00 € |
| 22. | E1UYAAF/01 | 422 | Università di Roma "La Sapienza" | Lazio | A | 61,31 | 5.742.508,00 € |
| 23. | E1SEFHT/01 | 439 | Libera Univ. di Lingue e Comunicazioni IULM | Lombardia | A | 59,14 | 5.454.078,00 € |
| 24. | E1SWYMB/01 | 470 | ARDSU Toscana | Toscana | B | 58,20 | 6.898.035,00 € |
| | Totale cofinanziamento | | | | | | 18.094.621,00 € |





**Fase 3**





**Interventi ammessi a cofinanziamento con riserva, subordinatamente alla disponibilità di ulteriori risorse**
Interventi ammessi con riserva = 30
Totale importo cofinanziamento richiesto = 183.465.936,00 €

| n. | Codice | Fasc. | Soggetto | Regione | T | Punti | Cofinanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | E1SCCP9/01 | 441 | Politecnico di Milano | Lombardia | B | 56,19 | 7.573.500,00 € |
| 26. | E1UE7FK/01 | 407 | Università di Bologna | Emilia Romagna | B | 55,60 | 10.748.888,00 € |
| 27. | E1UE7FK/02 | 408 | Università di Bologna | Emilia Romagna | B | 55,60 | 0,00 € |
| 28. | E1SFXKL/01 | 471 | ADSU Umbria | Umbria | A | 55,50 | 4.597.865,00 € |
| 29. | E1SX9CL/01 | 448 | Università di Milano - Bicocca | Lombardia | B | 55,34 | 5.718.093,00 € |
| 30. | E1SXXFW/01 | 475 | Università Ca' Foscari Venezia | Veneto | A | 54,96 | 4.371.440,00 € |
| 31. | E1S5H3A/01 | 443 | Università Bocconi Milano | Lombardia | B | 54,30 | 14.878.665,00 € |
| 32. | E1S5PWH/01 | 453 | Politecnico di Torino | Piemonte | B | 53,50 | 5.542.030,00 € |
| 33. | E1STAS4/01 | 442 | Università Cattolica del Sacro Cuore | Lombardia | A | 52,39 | 5.336.970,00 € |
| 34. | E1SY5CP/01 | 468 | Fondazione CEUR | Toscana | C | 52,09 | 12.868.800,00 € |
| 35. | E1S3XKT/01 | 430 | Università di Brescia | Lombardia | A | 50,75 | 13.105.400,00 € |
| 36. | E1S8KW7/01 | 436 | Fond. Coll. Università Milanesi | Lombardia | B | 50,63 | 3.307.729,00 € |
| 37. | E1SREBS/01 | 447 | Università di Milano - Bicocca | Lombardia | A | 50,41 | 6.982.740,00 € |
| 38. | E1UKKJP/01 | 409 | Università di Bologna | Emilia Romagna | B | 48,61 | 7.877.443,00 € |
| 39. | E1UKKJP/02 | 410 | Università di Bologna | Emilia Romagna | B | 48,61 | 0,00 € |





| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40. | E1SATMP/01 | 476 | Università Ca' Foscari Venezia | Veneto | B | 47,89 | 4.493.039,00 € |
| 41. | E1SRH9K/01 | 473 | Fondazione IUAV | Veneto | A | 45,73 | 6.424.971,00 € |
| 42. | E1S22ZP/01 | 478 | Collegio Universitario Don Mazza | Veneto | A | 43,33 | 1.849.714,00 € |
| 43. | E1SPJB7/01 | 414 | ASP Collegio Morigi De Cesaris | Emilia Romagna | A | 42,60 | 4.520.000,00 € |
| 44. | E1S9Z9L/01 | 426 | ARSSU Liguria | Liguria | A | 42,45 | 3.000.000,00 € |
| 45. | E1SXFHS/01 | 435 | ALER Milano | Lombardia | B | 42,31 | 2.441.990,00 € |
| 46. | E1SE722/01 | 415 | ERDISU Udine | Friuli Venezia Giulia | A | 41,63 | 2.314.000,00 € |
| 47. | E1S84XF/01 | 474 | Università Ca' Foscari Venezia | Veneto | A | 40,19 | 22.805.820,00 € |
| 48. | E1SM8EA/01 | 428 | ARSSU Liguria | Liguria | C | 39,95 | 7.095.000,00 € |
| 49. | E1SSABL/01 | 438 | Fondazione Housing Sociale | Lombardia | B | 39,79 | 6.875.023,00 € |
| 50. | E1SCRZE/01 | 460 | Università del Salento | Puglia | A | 38,32 | 5.082.000,00 € |
| 51. | E1SJBBJ/01 | 433 | Fondazione Università Mantova | Lombardia | A | 35,62 | 2.088.763,00 € |
| 52. | E1STS2N/01 | 472 | Fondazione Frati Minori Onlus | Veneto | A | 32,09 | 2.733.248,00 € |
| 53. | E1SWYHX/01 | 449 | Ist. Univ. di Studi Sup. di Pavia | Lombardia | A | 31,70 | 4.537.805,00 € |
| 54. | E1S7Y9Z/01 | 412 | Università di Bologna | Emilia Romagna | B | 28,85 | 4.295.000,00 € |
| | | | | | | | |
| | Totale cofinanziamento | | | | | | 183.465.936,00 € |





## Interventi non ammessi





**Interventi non ammessi al cofinanziamento**

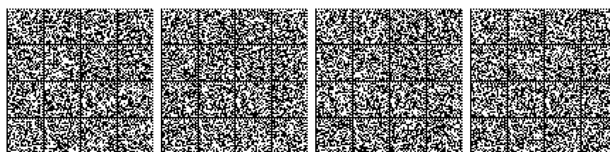
| n. | Codice | Fasc. | Soggetto | Regione | Tip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 55. | E1SCPXB/01 | 401 | ATER Chieti | Abruzzo | A |
| 56. | E1SH82B/01 | 406 | Residenza Universitaria Cavallo Società Cooperativa a.r.l. | Campania | C |
| 57. | E1SH2Y7/01 | 417 | Università di Cassino | Lazio | A |
| 58. | E1SXWH8/01 | 421 | Fondazione RUI | Lazio | A |
| 59. | E1SXMAN/01 | 429 | ALER | Lombardia | B |
| 60. | E1SKR34/01 | 432 | Associazione Univercomo | Lombardia | A |
| 61. | E1S7CF9/01 | 434 | ALER Milano | Lombardia | A |
| 62. | E1SH7CE/01 | 437 | Fondazione Collegio delle Università Milanesi | Lombardia | C |
| 63. | E1S4Z5A/01 | 444 | Università di Milano | Lombardia | A |
| 64. | E1SJZ2K/01 | 445 | Università di Milano | Lombardia | C |
| 65. | E1SKB5A/01 | 450 | Università di Urbino Carlo Bo | Marche | A |
| 66. | E1SNEER/01 | 451 | Istituto Autonomo Case Popolari Campobasso | Molise | B |
| 67. | E1SF7XK/01 | 455 | Università di Torino | Piemonte | A |
| 68. | E1UP2N5/01 | 456 | ADISU Puglia | Puglia | A |
| 69. | E1UP2N5/02 | 457 | ADISU Puglia | Puglia | A |
| 70. | E1SZZH2/01 | 459 | Università del Salento | Puglia | B |
| 71. | E1SALZ7/01 | 461 | ERSU | Sardegna | A |
| 72. | E1SPYZY/01 | 463 | ERSU | Sardegna | B |
| 73. | E1SXTJC/01 | 465 | Istituto Autonomo Case Popolari Catania | Sicilia | B |
| 74. | E1SM2EY/01 | 467 | Associazione ARCES Collegio Universitario | Sicilia | A |
| 75. | E1SRK2A/01 | 469 | Scuola Normale Superiore | Toscana | A |
| 76. | E1S7P3A/01 | 477 | ESU Verona | Veneto | C |





**Interventi per i quali è stata presentata formale rinuncia alla domanda di partecipazione al III bando**





**Interventi per i quali è stata presentata formale rinuncia**

| n. | Codice | Fasc. | Soggetto | Regione | Tip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 77. | E1SSRHM/01 | 462 | ERSU | Sardegna | A |
| 78. | E1SE5W8/01 | 466 | Università di Messina | Sicilia | B |

**12A13369**





## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 dicembre 2012.

**Modifica dei criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianità di servizio ed al merito di servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonché le caratteristiche dei relativi segni distintivi e le relative modalità di uso.**

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modificazioni;

Vistoil decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante «Regolamento di Servizio del Corpo di polizia penitenziaria» ed in particolare l'art. 79;

Vistoil decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, riguardante - tra l'altro - l'istituzione dei Ruoli Direttivi Ordinario e Speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Vistoil decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, concernente la riorganizzazione del Ministero della giustizia;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 236, concernente le norme per l'accesso al Ruolo Direttivo Ordinario e Speciale del Corpo di polizia penitenziaria;

Vistoil decreto ministeriale 28 gennaio 2004, concernente l'attribuzione dei compiti e le mansioni previsti dagli articoli 6 e 21 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

Vistoil parere della Sezione Terza del Consiglio di Stato n. 2906/2006;

Visto il Provvedimento del Capo del Dipartimento 15 settembre 2009, n. 003851/1.6;

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 94, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

Ritenuta la necessità di elevare il significato delle distinzioni concesse al personale del Corpo;

Ritenuta anche la necessità di contenere la spesa della Pubblica Amministrazione;

Considerata la conseguente necessità di ridefinire i criteri per la concessione, nonché le caratteristiche dei relativi segni distintivi e le relative modalità di uso;

Decreta:

Art. 1.

*Croce per anzianità di servizio, medaglia al merito di servizio, medaglia al merito di lunga navigazione, medaglia di commiato*

1. I riconoscimenti previsti dal presente decreto sono concessi al personale del Corpo di polizia penitenziaria (di seguito, il Corpo).

2. Il riconoscimento per anzianità di servizio viene conferito mediante la croce per anzianità di servizio.

3. Il riconoscimento al merito di servizio viene conferito mediante la medaglia al merito di servizio e la medaglia al merito di lunga navigazione.

4. Il riconoscimento all'atto del collocamento a riposo viene conferito mediante la medaglia di commiato in argento.

Art. 2.

*Organi competenti alla concessione*

La croce per anzianità di servizio, la medaglia al merito di servizio, la medaglia al merito di lunga navigazione e la medaglia di commiato in argento sono concesse con decreto del Capo del Dipartimento.

Art. 3.

*Requisiti per la concessione della croce per anzianità di servizio e delle medaglie al merito. Computo del periodo valutabile*

1. Per il conferimento della croce per anzianità di servizio, della medaglia al merito di servizio e della medaglia al merito di lunga navigazione è necessario aver prestato lodevole servizio nel Corpo.

2. Il procedimento di concessione della croce per anzianità di servizio, della medaglia al merito di servizio e della medaglia al merito di lunga navigazione è avviato a domanda dell'interessato.

3. La domanda è improcedibile quando:

*a)* il dipendente nell'ultimo quinquennio abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto»;

*b)* l'appartenente al Corpo sia sottoposto a un procedimento disciplinare ovvero penale;

*c)* siano stati rilevati demeriti di altra natura nel servizio prestato.

4. La domanda dell'interessato è trasmessa dal Direttore della sede di servizio con l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, alla Direzione Generale del Personale e della Formazione.

5. Qualora l'interessato abbia prestato nell'ultima sede un periodo di servizio inferiore a sei mesi, l'organo competente a rilasciare l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, è il Direttore della precedente sede di servizio.

6. La frazione di anno è valutata come anno se eccede i sei mesi, per la concessione dei riconoscimenti di cui sopra, solo nell'ipotesi di cessazione dal servizio, per motivi diversi da quelli disciplinari.

7. Il procedimento di concessione della medaglia di commiato in argento è avviato d'ufficio.





Art. 4.

*Croce per anzianità di servizio*

1. La croce per anzianità di servizio è d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado e di bronzo o di terzo grado ed è concessa per lodevole servizio prestato nei ruoli del Corpo, al personale che abbia raggiunto, complessivamente, i seguenti periodi di servizio:

*a)* per la croce d'oro 35 anni;

*b)* per la croce d'argento 30 anni;

*c)* per la croce di bronzo 20 anni.

2. Il periodo di servizio valutabile ai fini della concessione si ottiene sommando tutti i periodi di servizio espletati nel Corpo ovvero il servizio prestato nel disciolto Corpo degli Agenti di Custodia.

3. Sono computabili, ai fini della concessione, i servizi o periodi di comando prestati presso altre Forze di polizia o Forze armate dello Stato.

4. La croce di grado superiore assorbe e sostituisce quella di grado inferiore.

5. Per la prima volta non può essere conferito il riconoscimento di grado superiore a quello di bronzo.

6. La concessione della croce di grado superiore richiede di avere ricevuto la croce di grado inferiore da non meno di due anni.

Art. 5.

*Caratteristiche dei segni distintivi della croce per anzianità di servizio*

1. La «Croce per anzianità di servizio» consiste in una croce biforcata forgiata in oro, argento o bronzo, delle dimensioni di mm. 38 (trentotto) accantonata da 4 (quattro) fregi del Corpo di Polizia Penitenziaria, caricata al centro da uno scudetto di forma rotonda del diametro di mm. 8 (otto), che nel dritto reca in oro, in argento o in bronzo le lettere R.I. intrecciate e, nel rovescio, in caratteri romani, il numero 35, 30 o 20 secondo il grado della croce.

2. La croce è indossata al lato sinistro del petto appesa ad un nastro di seta di colore azzurro largo mm. 37 (trentasette), bordato di bianco e tramezzato da una lista in palo con il tricolore nazionale della larghezza di mm. 21 (ventuno), composta da tre bande larghe mm. 7 (sette) ciascuna.

3. Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in bronzo a seconda del grado della medaglia.

4. I modelli delle insegne, dei nastri e del relativo diploma risultano dai disegni annessi al presente decreto.

Art. 6.

*Medaglia al merito di servizio*

1. La medaglia al merito di servizio è d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado e di bronzo o di terzo grado ed è conferita al personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 e che abbia prestato servizio:

*a)* per la medaglia d'oro, 20 anni;

*b)* per la medaglia d'argento, 15 anni;

*c)* per la medaglia di bronzo, 10 anni.

2. Ai fini del conferimento della medaglia al merito di servizio è computabile solo il servizio prestato nel Corpo.

3. La medaglia di grado superiore assorbe e sostituisce quella di grado inferiore.

4. Per la prima volta non può essere conferito il riconoscimento di grado superiore a quello di bronzo.

5. La concessione della medaglia di grado superiore richiede di avere ricevuto la medaglia di grado inferiore da non meno di cinque anni.

Art. 7.

*Requisiti*

1. I requisiti che costituiscono titolo per essere esaminati per la concessione della medaglia al merito di servizio di bronzo sono:

*a)* non aver riportato nell'ultimo decennio sanzioni disciplinari;

*b)* aver riportato nell'ultimo quinquennio il giudizio complessivo con punteggio non inferiore a 65 per gli appartenenti ai Ruoli Direttivi del Corpo ovvero con punteggio non inferiore a 26 per gli appartenenti agli altri ruoli.

2. I requisiti che costituiscono titolo per la concessione della medaglia al merito di servizio di argento sono:

*a)* aver ricevuto la medaglia al merito di servizio in bronzo da almeno 5 anni;

*b)* non aver riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio;

*c)* aver riportato nell'ultimo quinquennio il giudizio complessivo con punteggio non inferiore a 65 per gli appartenenti ai Ruoli Direttivi del Corpo ovvero con punteggio non inferiore a 26 per gli appartenenti agli altri ruoli.

3. I requisiti che costituiscono titolo per la concessione della medaglia al merito di servizio di oro sono:

*a)* aver ricevuto la medaglia al merito di servizio in argento da almeno 5 anni;

*b)* non aver riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio;

*c)* aver riportato nell'ultimo quinquennio il giudizio complessivo con punteggio non inferiore a 65 per gli appartenenti ai Ruoli Direttivi del Corpo ovvero con punteggio non inferiore a 26 per gli appartenenti agli altri ruoli.

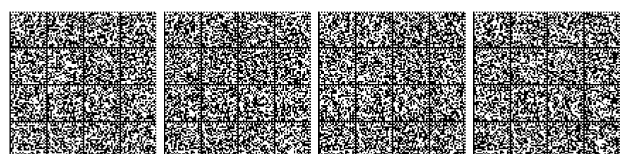
Art. 8.

*Caratteristiche dei segni distintivi della medaglia al merito di servizio*

1. La medaglia al merito di servizio consiste in una medaglia forgiata in oro, argento o bronzo delle dimensioni di mm. 36 (trentasei) avente:

*a)* nel diritto, in rilievo, l'emblema della Repubblica italiana, contornata dalla seguente dicitura, anch'essa in rilievo, a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno» «AL MERITO DI SERVIZIO»;





*b)* nel rovescio, in rilievo, una corona chiusa composta per metà da fronde di alloro e per metà da fronde di quercia, fasciate ai quattro lati, e contenente, racchiuso nella base inferiore, il fregio del Corpo, anch'esso in rilievo; il campo della medaglia è contornato, lungo il bordo superiore della corona, dalla scritta «POLIZIA PENITENZIARIA» pure in rilievo e a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno».

2. La medaglia è indossata al lato sinistro del petto apposta ad un nastro di seta di colore azzurro largo mm 37 (trentasette), avente dieci liste di colore azzurro e nove liste di colore bianco, alternate in palo.

3. Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in bronzo a seconda del grado della medaglia.

4. I modelli delle insegne, dei nastri e del relativo diploma risultano dai disegni annessi al presente decreto.

Art. 9.

*Medaglia al merito di lunga navigazione*

1. La medaglia al merito di lunga navigazione è d'oro o di primo grado, d'argento o di secondo grado, di bronzo o di terzo grado ed è conferita agli appartenenti al Corpo che abbiano compiuto globalmente sui natanti dell'Amministrazione:

*a)* per la medaglia d'oro, 20 anni di navigazione;

*b)* per la medaglia d'argento, 15 anni di navigazione;

*c)* per la medaglia di bronzo, 10 anni di navigazione.

2. La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

3. Il periodo valutabile ai fini del conferimento della medaglia al merito di lunga navigazione è computato dal giorno in cui l'appartenente inizia a prestare effettivo servizio, attestato dall'organo competente alla redazione del rapporto informativo o fatto risultare da provvedimenti formali dell'Amministrazione Penitenziaria, sulle unità di cui al primo comma.

4. Per la prima volta non può essere conferito il riconoscimento di grado superiore a quello di bronzo.

5. La concessione della medaglia di grado superiore richiede di avere ricevuto la medaglia di grado inferiore da non meno di cinque anni.

Art. 10.

*Caratteristiche dei segni distintivi della medaglia al merito di lunga navigazione*

1. La medaglia al merito di lunga navigazione consiste in una medaglia forgiata in oro, argento o bronzo delle dimensioni di mm. 35 (trentacinque) avente:

*a)* nel dritto, in rilievo, lo stemma del Corpo sovrapposto a due ancore incrociate e contornato dalla seguente dicitura, anch'essa in rilievo, a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno» «AL MERITO DI LUNGA NAVIGAZIONE»;

*b)* nel rovescio, in rilievo, una corona chiusa composta per metà da fronde di alloro e per metà da fronde di quercia, fasciate ai quattro lati, e contenente, racchiuso nella base inferiore, il fregio del Corpo, anch'esso in rilievo; il campo della medaglia è contornato, lungo il bordo superiore della corona, dalla scritta «POLIZIA PENITENZIARIA» pure in rilievo e a caratteri maiuscoli di tipo «romano moderno».

2. La medaglia è indossata al lato sinistro del petto apposta ad un nastro di seta di colore azzurro largo mm 37 (trentasette), tramezzato da una lista in palo della larghezza di mm 21 (ventuno), composta da tre bande di mm 7 (sette) ciascuna, di cui le due esterne di colore celeste e quella centrale di colore bianco.

3. Il nastro reca al centro una stelletta, in oro, in argento o in bronzo a seconda del grado della medaglia.

4. I modelli delle insegne, dei nastri e del relativo diploma risultano dai disegni annessi al presente decreto.

Art. 11.

*Medaglia di commiato in argento. Foglio di congedo*

1. Al personale del Corpo che cessi dal servizio per limiti d'età, per infermità contratta in servizio o perché deceduto in servizio è conferita una medaglia di commiato.

2. La medaglia di commiato consiste in una medaglia d'argento di mm. 35 (trentacinque) avente:

*a)* nel dritto, in rilievo, lo stemma del Corpo contornato dalla dicitura, anch'essa in rilievo, a caratteri maiuscoli tipo «romano moderno» «POLIZIA PENITENZIARIA»;

*b)* nel rovescio, in rilievo e in caratteri maiuscoli tipo «romano moderno» lungo il bordo della facciata della medaglia le seguente dicitura: «IL CAPO DEL DIPARTIMENTO CON GRATITUDINE», e sotto quest'ultima, inciso e in caratteri maiuscoli, il nome e il cognome dell'intestatario della medaglia.

3. Contestualmente alla medaglia di commiato è consegnato il «Foglio di congedo», le cui caratteristiche risultano dal modello annesso al presente decreto.

4. Al personale del Corpo che cessi dal servizio, a qualsiasi altro titolo, è consegnato il «Foglio di congedo» le cui caratteristiche sono analoghe a quello di cui al precedente comma.

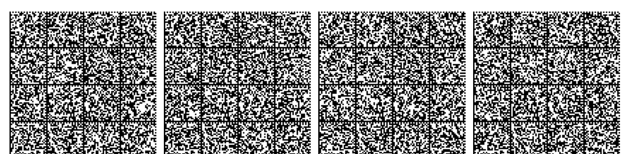
Art. 12.

*Uso delle decorazioni e delle medaglie*

1. L'uso delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense, dei riconoscimenti e delle medaglie sull'abito civile è regolato dalle leggi e dai provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il pubblico uso di decorazioni o onorificenze non nazionali è subordinato all'autorizzazione governativa, secondo la normativa vigente.

2. L'uso sulle uniformi del Corpo delle decorazioni cavalleresche, delle ricompense dei riconoscimenti e delle medaglie, di cui è stata disposta la trascrizione a matricola, è obbligatorio ed è disciplinato dalle consuetudini militari in vigore.





3. I nastrini, sottopannati in azzurro, vengono disposti su una o più righe orizzontali, per un massimo di quattro, di formato normale, e di cinque, di formato ridotto, sopra il taschino sinistro. Sulle uniformi prive di taschini, i nastrini si applicano nella medesima posizione considerando la presenza di un ideale taschino.

4. L'ordine di precedenza dei riconoscimenti disciplinati con il presente decreto per il personale del Corpo è il seguente:

*a)* Medaglia al merito di servizio;

*b)* Medaglia al merito di lunga navigazione;

*c)* Croce per anzianità di servizio.

Art. 13.

*Oneri*

1. Gli oneri derivanti dall'acquisto, dalla stampa e dalla spedizione dei diplomi di concessione nonché delle medaglie di commiato, previste dal presente decreto, sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Gli oneri derivanti dall'acquisto delle insegne restano a carico dei rispettivi beneficiari.

Art. 14.

*Integrazioni, disposizioni transitorie finali ed abrogazioni*

1. Il presente decreto entra in vigore il 1°gennaio2013 e resta abrogato il provvedimento 15settembre 2009.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 si applicano immediatamente e hanno effetto anche per i riconoscimenti conferiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 6 comma 5 del presente decreto, l'obbligo di permanenza di cinque anni nel grado inferiore per il passaggio nei vari gradi non si applica ai conferimenti antecedenti la data del 1° giugno 2011.

4. Con separato decreto sono istituiti i distintivi di specialità e ne sono stabiliti i criteri e le caratteristiche, nonché dettate le disposizioni sull'uso.

5. Tutti i precedenti riconoscimenti conferiti in applicazione delle precedenti disposizioni si intendono equivalenti ai presenti riconoscimenti.

6. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo secondo la vigente normativa e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 14 dicembre 2012

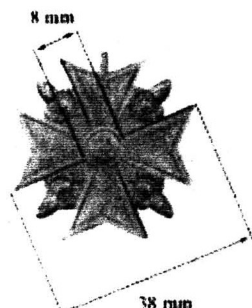
Il Capo Dipartimento: Tamburino

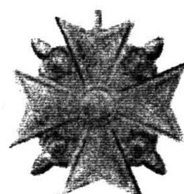




# Croce per anzianità di servizio

**Fronte** **Retro**



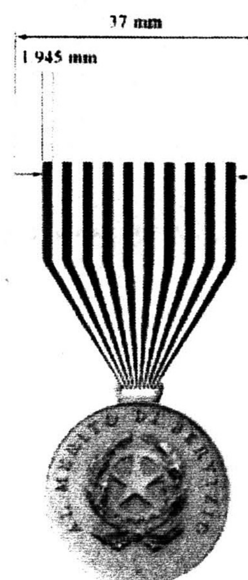



# Medaglia al merito di servizio

**Fronte** **Retro**










# ***Medaglia al merito di lunga navigazione***

**Fronte** **Retro**









# ***Medaglia di commiato in argento***

**Fronte** **Retro**










REPVBBLICA ITALIANA

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*Visti gli artt. 25 e 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;*

*Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82 recante il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";*

*Visto il proprio decreto n. 00021865/1.6 del 14 dicembre 2012 emesso ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 82/99*

DECRETA:

*a* ***«Cognome» «Nome»***

*«Grado»*

*con P.C.D. del «data» è conferita la croce* ***«Ricompense»*** *per anzianità di servizio.*

*Roma, lì «data_stampa»*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO





REPVBBLICA ITALIANA

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*Visti gli artt. 25 e 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;*

*Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82 recante il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";*

*Visto il proprio decreto n. 00021865/1.6 del 14 dicembre 2012 emesso ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 82/99*

DECRETA:

*a* ***«Cognome» «Nome»***

*«Grado»*

*con P.C.D. del «data» è conferita la medaglia* ***«Ricompense»*** *al merito di servizio.*

*Roma, lì «data_stampa»*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO





REPVBBLICA ITALIANA

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*Visti gli artt. 25 e 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;*

*Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82 recante il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";*

*Visto il proprio decreto n. 00021865/1.6 del 14 dicembre 2012 emesso ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 82/99*

DECRETA:

*a* ***«Cognome» «Nome»***

*«Grado»*

*con P.C.D. del «data» è conferita la medaglia* ***«Ricompense»*** *al merito di lunga navigazione.*

*Roma, lì «data_stampa»*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO





REPVBBLICA ITALIANA

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

*Visti gli artt. 25 e 29 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;*

*Visto il D.P.R. 15 febbraio 1999 n. 82 recante il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";*

*Visto il proprio decreto n. 00021865/1.6 del 14 dicembre 2012 emesso ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 82/99*

DECRETA:

*a* ***«Cognome» «Nome»***

*«Grado»*

*con P.C.D. del «data» è conferita la medaglia di commiato in argento.*

*Roma, lì «data_stampa»*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO





REPVBBLICA ITALIANA

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

### CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

# FOGLIO DI CONGEDO

che si rilascia a ..............................................................................

..............................................................................

per ..............................................................................

Roma, lì ..............................

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA





Stato civile

nato a ..................................................................................................

il .........................................

SERVIZIO PRESTATO NEL:

Corpo degli agenti di custodia dal .............................................. al ..............................................

Corpo di polizia penitenziaria dal .............................................. al ..............................................

12A13487





## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 dicembre 2012.

**Proroga dell'autorizzazione all'esercizio delle attività ex artt. 13 e 14, DPR 30 aprile 1999, n. 162, conferito alla società «PRO CERT S.r.l.».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 15 dicembre 2010;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Visto il decreto di autorizzazione alla certificazione CE rilasciato ai sensi della direttiva 95/16/CE, a favore della organismo PRO - CERT Srl con sede legale in via Madrid, 10 - 41049 Sassuolo (MO), del 11 novembre 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 2009;

Vista l'istanza di proroga dell'autorizzazione alla certificazione CE presentata dall'organismo PRO-CERT Srl ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di recepimento della direttiva 95/16/CE, ritenuta ricevibile e acquisita in atti al prot. n. 228402 del 6 novembre 2012;

Considerato che a seguito del decreto 22 dicembre 2009 di designazione di ACCREDIA, quale unico Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento, è stato attivato da subito il ricorso al sistema di delega dell'accreditamento per il settore c.d. cogente in attuazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio che pone norme, tra l'altro, in materia di accreditamento;

Acquisito che organismo citato ha presentato ad ACCREDIA in data 29 dicembre 2011 domanda di accreditamento per la certificazione CE degli ascensori, e per gli artt. 13 e 14 di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162 citato;

Considerato che i tempi di espletamento dell'attività di ACCREDIA non consentono il rilascio da parte di questo Ministero del decreto di autorizzazione in modo da non determinare soluzione di continuità con l'autorizzazione scaduta;

Considerato altresì che l'esame documentale relativo eseguito da parte dell'ente unico di accreditamento e la dichiarazione da parte del medesimo ente che l'organismo nelle more del completamento dell'*iter* di accreditamento è organizzato per eseguire le attività di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del citato DPR 162/99 con protocollo n. 243004 del 27 novembre 2012;





Considerato che, nel periodo di vigenza delle precedenti autorizzazioni, non sono stati formulati rilievi di inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, né è stata constatata la mancata osservanza dei criteri minimi, fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999 n. 162;

Ritenuto opportuno consentire all'organismo sopra citato di continuare le attività specificate all'art. 1 del presente decreto per tutto il tempo necessario all'ottenimento dell'accreditamento da parte di Accredia;

Sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

Decreta:

Art. 1.

L'Organismo PRO - CERT Srl con sede legale in via Madrid, 10 - 41049 Sassuolo (MO), è autorizzato ad effettuare attività di verifica in conformità a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/99.

La presente autorizzazione ha validità fino alla data del 30 giugno 2013.

Il presente decreto di autorizzazione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 5 dicembre 2012

*Il direttore generale:* VECCHIO

**12A13379**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 28 novembre 2012.

**Adozione del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.** (Delibera n. 18388).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e successive modificazioni nonché i relativi Regolamenti attuavi emanati dalla CONSOB;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visti gli articoli 4, 6, 41, 45, 48, comma 1, 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti della CONSOB», adottato con propria delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 13, 17 e 26 del «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa», adottato con propria delibera n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni;

Vista la propria delibera n. 17581 del 7 luglio 2011, recante «Ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Istituto», come modificata dalle delibere n. 18287 del 25 luglio 2012 e n. 18312 del 12 settembre 2012;

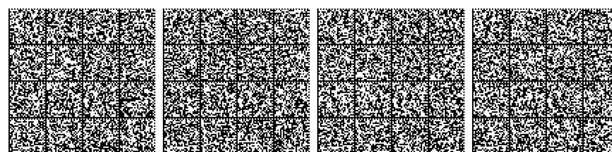
Vista la propria delibera n. 17582 del 7 luglio 2011, recante «Definizione delle funzioni e dei compiti demandati alle Unità Organizzative a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'istituto», come modificata dalle delibere n. 18287 del 25 luglio 2012 e n. 18312 del 12 settembre 2012;

Ritenuta la necessità di attuare i citati articoli di legge, determinando i termini di conclusione e le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della CONSOB;

Ritenuta la necessità di attuare una revisione complessiva del citato regolamento approvato con la delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, ivi compresa la tabella allegata al medesimo regolamento recante l'elencazione dei procedimenti, in considerazione delle significative riforme legislative che hanno interessato la CONSOB e la disciplina generale sul procedimento amministrativo nonché del nuovo assetto organizzativo della CONSOB delineato dalla sopra citata delibera n. 17852 del 7 luglio 2011;

Considerato che le disposizioni dell'adottando Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob non si applicano ai procedimenti sanzionatori,





per i quali trovano applicazione le disposizioni del predetto decreto legislativo n. 58/1998, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili, nonché i principi indicati dall'art. 24, comma 1, secondo periodo, della menzionata legge n. 262/2005;

Considerato che in attesa dell'emanazione del regolamento attuativo dell'art. 24, commi 1, secondo periodo, e 3, della menzionata legge n. 262/2005 è opportuno mantenere la disciplina contenuta nella citata delibera n. 12697/2000, relativamente al termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori, e la tabella contenente l'elenco delle Unità Organizzative responsabili dei procedimenti in questione e il termine della loro conclusione, come sostituita dalla presente delibera;

Delibera:

Art. 1.

*Adozione del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della CONSOB*

1. È adottato il «Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della CONSOB ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dell'art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni» (Allegato 1).

Art. 2.

*Modificazioni e abrogazioni*

1. Il Regolamento adottato con la delibera n. 12697 del 2 agosto 2000, e successive modificazioni, è modificato come segue:

*a)* il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob»;

*b)* all'art. 6, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Termine di conclusione dei procedimenti sanzionatori)»;

*c)* all'art. 6, nel comma 2, primo capoverso, le parole «sezione III della» sono soppresse;

*d)* la tabella è sostituita con quella contenuta nell'Allegato 2 alla presente delibera.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente delibera e del Regolamento di cui all'art. 1 sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del Regolamento adottato con la delibera n. 12697 del 2 agosto 2000 e successive modificazioni.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. La presente delibera e il Regolamento di cui all'art. 1 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della CONSOB. Essi entrano in vigore il 2 gennaio 2013.

2. Il Regolamento di cui all'art. 1 si applica ai procedimenti amministrativi avviati successivamente alla sua entrata in vigore.

Roma, 28 novembre 2012

*Il presidente:* VEGAS

ALLEGATO *1*

Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della CONSOB ai sensi dell'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dell'art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni

INDICE



*CAPO I*

*Disposizioni preliminari*

Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento reca la disciplina generale dei procedimenti della CONSOB diretti all'emanazione di provvedimenti individuali in applicazione dei principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedimento, sulla partecipazione al procedimento nonché sulla tempestività e certezza dei tempi dell'azione amministrativa.

2. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti contenuta in altre disposizioni di legge, di regolamento o di atto a contenuto generale, il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza della CONSOB individuati nella tabella allegata, che ne costituisce parte integrante.

3. La tabella indica il termine di conclusione, l'unità organizzativa responsabile e la fonte normativa di riferimento dei procedimenti amministrativi di competenza della CONSOB nonché delle fasi procedimentali istruite dalla CONSOB nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza di altre Autorità. Alle predette fasi procedimentali il presente regolamento si applica limitatamente agli articoli 3, commi 1 e 4, e 5, comma 4.





Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

*a)* "domanda": l'istanza presentata da soggetti privati ovvero la richiesta o la proposta proveniente da un'Autorità amministrativa nazionale o estera, inviate anche per fax e in via telematica in conformità delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, nonché delle relative regole tecniche di attuazione;

*b)* "data di ricevimento della domanda":

1) per le domande recapitate a mano, la data risultante dal timbro datario apposto sulla ricevuta contestualmente rilasciata;

2) per le domande inviate a mezzo posta raccomandata a/r, la data di consegna alla CONSOB risultante dall'avviso di ricevimento ovvero, se la data non risulta o sia incerta, quella risultante dal timbro datario apposto sulla domanda all'atto del ricevimento;

3) per le domande inviate a mezzo posta raccomandata senza avviso di ricevimento o mediante posta ordinaria, si fa riferimento alla data risultante dal timbro datario apposto sulla domanda all'atto del ricevimento;

4) per le domande inviate per fax, si fa riferimento alla data risultante dal rapporto di trasmissione;

5) per le domande inviate per via telematica mediante posta elettronica certificata (PEC), la data risultante dalla ricevuta informatica di avvenuta consegna;

*c)* "atto di impulso": l'atto con cui la CONSOB rileva nei procedimenti d'ufficio la sussistenza dei fatti da cui deriva l'obbligo di provvedere;

*d)* "interessati":

1) i soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;

2) i soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista per legge, regolamento o atto a contenuto generale;

*e)* "controinteressati": i soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari del provvedimento, ai quali possa derivare dallo stesso un pregiudizio.

*CAPO II*

*Durata del procedimento*

Art. 3.

*Decorrenza del termine*

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda. Qualora sia previsto un termine di scadenza per la presentazione della domanda, il termine del procedimento decorre dal giorno successivo alla scadenza di detto termine.

2. La domanda è, ove previsto, redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla CONSOB ed è corredata della prescritta documentazione, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni richieste per l'adozione del provvedimento.

3. Fatti salvi i casi in cui la possibilità di regolarizzazione è esclusa da disposizioni di legge o di regolamento o dalla particolare natura del procedimento, ove la domanda sia irregolare o incompleta, ne è data comunicazione all'istante entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda o in quello eventualmente diverso previsto da specifica norma regolamentare, con indicazione delle cause della irregolarità o incompletezza e del termine entro cui adempiere alla loro eliminazione.

4. Per i procedimenti d'ufficio il termine decorre dal primo atto di impulso della CONSOB.

Art. 4.

*Sospensione dei termini del procedimento*

1. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti, il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso:

*a)* per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso della CONSOB o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni;

*b)* per acquisire in via obbligatoria pareri o nulla osta, intese o assensi di altre Autorità nazionali, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il periodo di sospensione è prorogato di ulteriori sessanta giorni;

*c)* per acquisire in via facoltativa pareri del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato, per un periodo non superiore a venti giorni. Qualora l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il periodo di sospensione è prorogato di ulteriori trenta giorni;

*d)* per la stipula di accordi o intese tra la Consob e corrispondenti Autorità estere, per il tempo necessario al loro perfezionamento.

2. Agli interessati e ai controinteressati è comunicata la data di inizio e di conclusione della sospensione e i motivi che l'hanno determinata. Il termine del procedimento riprende a decorrere dalla data di conclusione del periodo di sospensione.

Art. 5.

*Interruzione dei termini del procedimento*

1. Ferma restando la disciplina specifica di singoli procedimenti, il termine di conclusione del procedimento è interrotto in caso di:

*a)* domanda incompleta o irregolare;

*b)* sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 12.

2. Agli interessati e ai controinteressati è comunicata la data dell'interruzione e i motivi che l'hanno determinata.

3. Nei casi indicati al comma 1, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data di:

*a)* regolarizzazione o di completamento della domanda;

*b)* presentazione delle osservazioni di cui all'art. 12, comma 2, o, in mancanza, dalla scadenza del termine ivi previsto per la loro presentazione.

4. Il termine stabilito per il rilascio di parere obbligatorio da parte della CONSOB può essere interrotto per una sola volta nel caso sussistano esigenze istruttorie. Il parere è reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi integrativi richiesti.

Art. 6.

*Casi di estinzione del procedimento*

1. Il procedimento avviato su iniziativa di parte si estingue quando l'interessato:

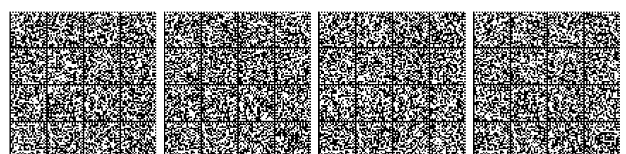
*a)* non abbia sanato l'irregolarità ovvero l'incompletezza della domanda nel termine fissato;

*b)* abbia formalmente comunicato al responsabile del procedimento di rinunciare al provvedimento richiesto;

*c)* non abbia comunicato nel termine fissato gli ulteriori elementi informativi istruttori richiesti.

2. La dichiarazione di estinzione del procedimento è comunicata agli interessati e ai controinteressati.





Art. 7.

*Conclusione del procedimento*

1. Fatte salve le ipotesi in cui disposizioni di legge o di regolamento attribuiscono alla scadenza del termine di conclusione del procedimento valore di accoglimento o di rigetto dell'istanza, i procedimenti si concludono con l'adozione, entro il termine indicato nella tabella, di un provvedimento espresso.

*CAPO III*

*Responsabilità del procedimento*

Art. 8.

*Individuazione dell'unità organizzativa responsabile del procedimento*

1. L'unità organizzativa responsabile del procedimento è la Divisione o l'Ufficio non coordinato nell'ambito di Divisione indicati per ciascun procedimento nella tabella.

Art. 9.

*Responsabile del procedimento*

1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento è il Responsabile della Divisione o dell'Ufficio non coordinato nell'ambito di Divisione competenti per materia.

2. La responsabilità di singoli procedimenti può essere affidata per iscritto:

*a)* dal Responsabile della Divisione al Responsabile dell'Ufficio in essa coordinato ovvero, d'intesa con quest'ultimo, ad altro dipendente dell'Ufficio coordinato;

*b)* dal Responsabile dell'Ufficio non coordinato nell'ambito di Divisione ad altro dipendente dell'Ufficio.

3. Il responsabile del procedimento assicura il legittimo, adeguato e tempestivo svolgimento dell'istruttoria, garantendo l'effettività dei diritti di partecipazione degli interessati e la completezza dell'istruttoria, esercitando a tal fine le attribuzioni indicate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal presente regolamento.

*CAPO IV*

*Partecipazione al procedimento*

Art. 10.

*Comunicazione di avvio del procedimento*

1. Dell'avvio del procedimento è data comunicazione personale agli interessati. Con le stesse modalità ne è fornita notizia ai controinteressati.

2. Qualora per il numero dei destinatari non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, per tutti o per taluni di essi, la comunicazione personale, ovvero sussistano particolari esigenze di celerità del procedimento, la comunicazione di avvio del procedimento è resa pubblica mediante il sito internet della CONSOB, ovvero mediante altre modalità idonee di volta in volta individuate.

3. La comunicazione di cui al comma 1 contiene gli elementi elencati nell'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e indica le modalità per esercitare, anche in via telematica, i diritti previsti dall'art. 11.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 11.

*Diritti di partecipazione al procedimento*

1. Gli interessati e i controinteressati possono:

*a)* presentare memorie e documenti entro un termine pari alla metà di quello fissato per l'adozione del provvedimento, ovvero entro il termine diverso stabilito per specifici procedimenti da altre disposizioni di legge, di regolamento o di atto a contenuto generale. Nello stesso termine possono altresì chiedere l'audizione personale in merito al procedimento che li riguarda;

*b)* prendere visione dei documenti inerenti al procedimento che li riguarda nei limiti prescritti dalla disciplina della CONSOB in materia di accesso.

2. La presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1, lettera *a)*, non determina il differimento del termine di conclusione del procedimento.

Art. 12.

*Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda*

1. Nei procedimenti a iniziativa di parte, sono comunicati all'istante, prima della adozione di un provvedimento sfavorevole, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante può presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Nella motivazione del provvedimento finale è data ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti concorsuali nonché ai procedimenti in cui la CONSOB è vincolata nell'adozione del provvedimento al parere obbligatorio di altra autorità.

Art. 13.

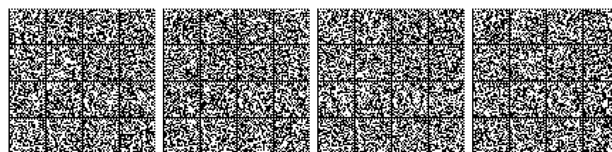
*Limiti ai diritti di partecipazione*

1. Gli articoli 10 e 11 non si applicano ai procedimenti diretti all'adozione di:

*a)* provvedimenti aventi carattere di necessità e urgenza per la tutela degli interessi indicati dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

*b)* provvedimenti aventi natura cautelare.





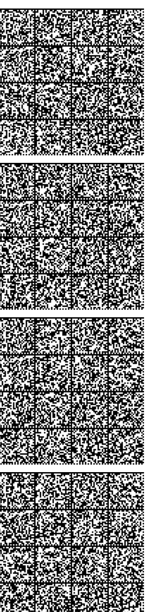
## Tabella allegata

**al Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, ai sensi dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dell'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni**

**INDICE**







B.3. FASI PROCEDIMENTALI

B.3.1. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE
B.3.1.1. FASI PROCEDIMENTALI INERENTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITA'
B.3.2. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO

**C. EMITTENTI: APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO**

C.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

C.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

C.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO
C.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI

**D. EMITTENTI: INFORMAZIONE SOCIETARIA**

D.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

D.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

D.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO
D.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI

**E. EMITTENTI: SOCIETA' QUOTATE**

E.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

E.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO
E.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

E.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI





**F. POTERI DELLA CONSOB IN MATERIA DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E DI VENDITE ALLO SCOPERTO E DI CREDIT DEFAULT SWAP**

F.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

F.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

**SEZIONE II - ATTIVITA' STRUMENTALE**

**A. CAMERA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO**

A.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

**B. ACCESSO AI DOCUMENTI CONSOB**

B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

**C. GESTIONE DEL PERSONALE CONSOB**

C.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE

C.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

**D. ATTIVITA' NEGOZIALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI**

D.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO

**E. GESTIONE FINANZIARIA DELLA CONSOB**

E.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO





*Legenda*:

- "T.U.F.": decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni
- "T.U.B.": decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni
- "Regolamento Emittenti": delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni
- "Regolamento Intermediari": delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni
- "Regolamento Mercati": delibera n. n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni
- "Regolamento Consulenti finanziari": delibera n.17130 del 12 gennaio 2010 e successive modificazioni
- "Regolamento Camera di conciliazione e arbitrato": delibera n. 18275 del 18 luglio 2012 e successive modificazioni
- "Regolamento personale Consob": delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni
- "Regolamento amministrazione e contabilità": delibera n. 10359 dell'11 dicembre 1996 e successive modificazioni





# SEZIONE I
# ATTIVITA' ISTITUZIONALE

## A. INTERMEDIARI

### *A.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE*

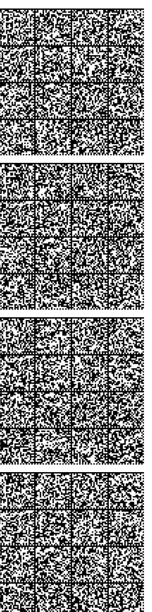
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autorizzazione, sentita la Banca d'Italia, delle SIM all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento e relativa iscrizione all'albo | Divisione Intermediari<br><br>Divisione Mercati (in caso di autorizzazione avente ad oggetto esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, T.U.F.) | 120 | artt. 19 e 20, T.U.F.; art. 11, comma 1, Regolamento Intermediari |
| 2 | Estensione, sentita la Banca d'Italia, delle autorizzazioni delle SIM all'esercizio di servizi e attività di investimento | Divisione Intermediari<br><br>Divisione Mercati (in caso di estensione avente ad oggetto esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, T.U.F.) | 120 | art. 12, Regolamento Intermediari |
| 3 | Revoca, sentita la Banca d'Italia, dell'autorizzazione della SIM all'esercizio di servizi e attività di investimento | Divisione Intermediari<br><br>Divisione Mercati (in caso di domanda di rinuncia avente ad oggetto | 120 | art. 13, Regolamento Intermediari |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, T.U.F.) | | |
| 4 | Autorizzazione, sentita la Banca d'Italia, delle imprese di investimento comunitarie all'esercizio in Italia di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento | Divisione Intermediari | 120 | art. 27, comma 4, T.U.F.; art. 24, Regolamento Intermediari |
| 5 | Estensione, sentita la Banca d'Italia, delle autorizzazioni delle imprese di investimento comunitarie all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento | Divisione Intermediari | 120 | art. 12, Regolamento Intermediari, per rinvio dell'art. 24, comma 8, del medesimo Regolamento |
| 6 | Revoca, sentita la Banca d'Italia, dell'autorizzazione delle imprese di investimento comunitarie, all'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento | Divisione Intermediari | 120 | art. 13, Regolamento Intermediari, per rinvio dell'art. 24, comma 8, del medesimo Regolamento |
| 7 | Autorizzazione, sentita la Banca d'Italia, delle imprese di investimento extracomunitarie all'esercizio in Italia dei servizi e delle attività di investimento e di servizi accessori | Divisione Intermediari<br><br>Divisione Mercati (in caso di autorizzazione avente ad oggetto esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, T.U.F.) | 120 | art. 28, commi 1 e 2, T.U.F.; art. 19, comma 4, Regolamento Intermediari |
| 8 | Estensione, sentita la Banca d'Italia, delle autorizzazioni delle imprese di investimento extracomunitarie all'esercizio in Italia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori | Divisione Intermediari<br><br>Divisione Mercati (in caso di estensione avente ad oggetto esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, T.U.F.) | 120 | art. 12, Regolamento Intermediari, per rinvio dell'art. 21 del medesimo Regolamento |
| 9 | Revoca, sentita la Banca d'Italia, dell'autorizzazione delle imprese | Divisione Intermediari | 120 | art. 13, Regolamento Intermediari, per rinvio |





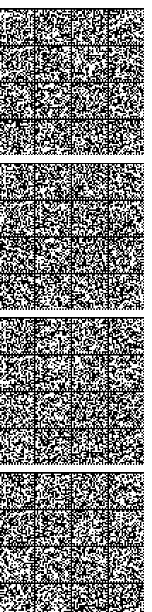
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | di investimento extracomunitarie, all'autorizzazione all'esercizio di servizi e attività di investimento e di servizi accessori | Divisione Mercati (in caso di domanda di rinuncia avente ad oggetto esclusivo l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lett. *g)*, T.U.F.) | | dell'art. 21 del medesimo Regolamento |
| 10 | Iscrizione nel registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali per *start up* innovative | Divisione Intermediari | 120 | art. 50-*quinquies*, commi 1-3, T.U.F. |
| 11 | Diniego all'esternalizzazione del servizio di gestione di portafogli fornito alla clientela al dettaglio a soggetti extracomunitari da parte di SIM, SGR, imprese di investimento extracomunitarie, Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB, banche italiane ed extracomunitarie autorizzate alla prestazione dei servizi e attività di investimento, agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF, nel caso non ricorrano le condizioni di cui all'art. 22, comma 1, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 e successive modifiche | Divisione Intermediari | 60 | artt. 22, comma 2, e 30, comma 1, Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 e ss.mm. |
| 12 | Autorizzazione a promuovere azioni civili contro il commissario incaricato della gestione dell'attività di SIM, SGR e SICAV | Divisione Intermediari | 60 | art. 53, comma 4, T.U.F. |
| 13 | Autorizzazione a promuovere azioni civili contro il commissario incaricato della gestione dell'attività dell'agente di cambio sospeso | Divisione Intermediari | 60 | art. 53, comma 4, T.U.F., per rinvio dell'art. 201, comma 14, del medesimo Testo Unico |
| 14 | Decisione sul ricorso avverso le decisioni sanzionatorie dell'Organismo dei consulenti finanziari | Divisione Intermediari | 360 | art. 18-*bis*, comma 8, T.U.F.; art. 34, comma 1, Regolamento Consulenti finanziari |
| 15 | Osservazioni sui reclami contro i provvedimenti dell'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari | Divisione Intermediari | 60 | art. 95, Regolamento Intermediari |





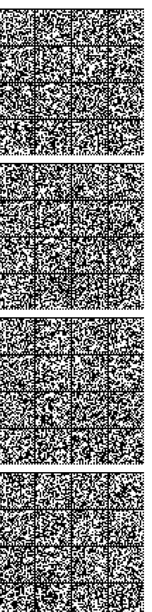
| A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO | | | | |
| **N.** | **Tipologia di provvedimento** | **Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)** | **Termine di conclusione (espresso in giorni)** | **Fonte normativa** |
| 16 | Dichiarazione di decadenza dalla carica degli esponenti aziendali delle SIM, delle SGR e delle SICAV | Divisione Intermediari | 30 | art. 13, comma 3, T.U.F. |
| 17 | Sospensione dalla carica degli esponenti aziendali delle SIM, delle SGR e delle SICAV | Divisione Intermediari | 30 | art. 13, comma 4, T.U.F. |
| 18 | Dichiarazione di decadenza dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice di SIM, in relazione ai quali la decadenza per incompatibilità ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni, non sia stata dichiarata, nei termini di legge, dagli organi competenti delle SIM interessate, ovvero non abbiano rimosso tale incompatibilità attraverso l'opzione di cui al comma 2-*bis* della medesima disposizione | Divisione Intermediari | 60 | art. 36, d.l. 201/2011 e ss.mm.; provvedimento attuativo Consob |
| 19 | Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione delle SIM che non abbiano iniziato o abbiano interrotto l'esercizio di servizi e attività di investimento autorizzati | Divisione Intermediari | 30 | art. 19, comma 3, T.U.F.; art. 15, comma 3, Regolamento Intermediari |
| 20 | Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione delle imprese di investimento comunitarie che non abbiano iniziato o abbiano interrotto l'esercizio di servizi non ammessi al mutuo riconoscimento | Divisione Intermediari | 30 | art. 15, comma 3, Regolamento Intermediari, per rinvio dell'art. 24, comma 8, del medesimo Regolamento |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie che non abbiano iniziato o abbiano interrotto l'esercizio di servizi e attività di investimento autorizzati | Divisione Intermediari | 30 | art. 15, comma 3, Regolamento Intermediari, per rinvio dell'art. 21 del medesimo Regolamento |
| 22 | Variazione degli elementi identificativi dei soggetti iscritti all'albo delle SIM, alla sezione speciale dell'albo e nell'elenco ad esso allegato | Divisione Intermediari | 30 | art. 20, T.U.F. |
| 23 | Determinazione dell'indennità spettante al commissario incaricato della gestione di SIM, SGR, SICAV e succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie | Divisione Intermediari | 30 | art. 53, commi 3 e 5, T.U.F. |
| 24 | Determinazione dell'indennità spettante al commissario incaricato della gestione dell'attività dell'agente di cambio sospeso | Divisione Intermediari | 30 | art. 53, comma 3, T.U.F., per rinvio dell'art. 201, comma 14, del medesimo Testo Unico |
| 25 | Richiesta all'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari di sospensione del procedimento di cancellazione del promotore | Divisione Intermediari | 10 | art. 102, comma 5, Regolamento Intermediari |
| 26 | Accertamento della capienza dei plafond, di cui all'art. 8 comma 4, lett. *d*) ed *e*), del d.l. n. 70/2011, ai fini dell'autorizzazione a procedere all'emissione dei Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale | Divisione Intermediari | 10[1] | art. 1, comma 4, d.m. 1 dicembre 2011 e ss.mm. |





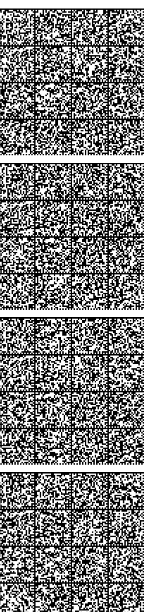
***A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO***

***A.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI*** [2]

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|
| 27 | Sostituzione temporanea con un commissario degli organi dell'Organismo per la tenuta dell'Albo Promotori Finanziari in caso di impossibilità di funzionamento o continuata inattività | Divisione Intermediari | art. 93, comma 2, Regolamento Intermediari |
| 28 | Interventi sugli organi collegiali dei soggetti abilitati | Divisione Intermediari | art. 7, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), T.U.F. |
| 29 | Sospensione o limitazione temporanea del rimborso delle quote o azioni di OICR | Divisione Intermediari | art. 7, comma 3, T.U.F. |
| 30 | Ordine alle SIM, alle imprese di investimento e alle banche extracomunitarie, alle SGR, alle SICAV e alle banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia, di porre termine alle irregolarità riscontrate per violazione delle disposizioni ad esse applicabili secondo l'ordinamento italiano | Divisione Intermediari | art. 51, comma 1, T.U.F. |
| 31 | Divieto, sentita la Banca d'Italia, alle SIM, imprese di investimento e banche extracomunitarie, SGR, SICAV e banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia, di intraprendere nuove operazioni ovvero di limitazioni riguardanti singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze degli intermediari | Divisione Intermediari | art. 51, comma 2, T.U.F. |
| 32 | Ordine alle imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, alle società di | Divisione | art. 52, comma 1, T.U.F. |

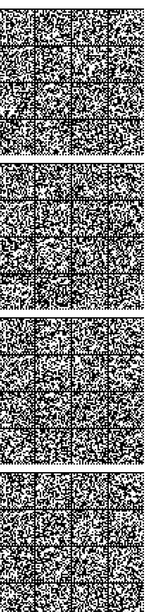
[2] Procedimenti privi dell'indicazione del termine di conclusione in ragione della loro natura cautelare e/o urgente





| | | | |
|---|---|---|---|
| | gestione armonizzate, alle banche comunitarie con succursale in Italia e alle società finanziarie previste dall'art. 18, comma 2, T.U.B. di porre termine alle irregolarità riscontrate per violazione delle disposizioni ad esse applicabili secondo l'ordinamento italiano | Intermediari | |
| 33 | Adozione, sentita la Banca d'Italia, nei confronti delle imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, delle società di gestione armonizzate, delle banche comunitarie con succursale in Italia e delle società finanziarie di cui all'art. 18, comma 1, T.U.B. dei provvedimenti necessari, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale | Divisione Intermediari | art. 52, comma 2, T.U.F. |
| 34 | Adozione, sentita la Banca d'Italia, nei confronti di imprese di investimento comunitarie e di banche comunitarie, operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi ovvero con succursale in Italia, dei provvedimenti necessari, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia, in caso di pregiudizio agli interessi degli investitori e al buon funzionamento del mercato | Divisione Intermediari | Art. 52, commi 3-*bis*, secondo periodo, e 3-*ter*, T.U.F. |
| 35 | Sospensione degli organi di amministrazione delle SIM, delle SGR e delle SICAV e nomina del commissario incaricato della gestione | Divisione Intermediari | art. 53, commi 1 e 6, T.U.F. |
| 36 | Prescrizione di speciali cautele e limitazioni per la gestione commissariale di SIM, SGR, e SICAV | Divisione Intermediari | Art. 53, comma 2, T.U.F. |
| 37 | Sospensione degli organi di amministrazione delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie e nomina del commissario incaricato della gestione | Divisione Intermediari | art. 53, comma 5, T.U.F. |
| 38 | Sospensione cautelare dell'offerta di quote o azioni di OICR comunitari ed extracomunitari | Divisione Intermediari | art. 54, comma 1, primo periodo, T.U.F. |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 39 | Sospensione e divieto di offerta di quote o azioni di OICR comunitari ed extracomunitari per accertata violazione delle disposizioni del T.U.F. ad esse applicabili | Divisione Intermediari | art. 54, comma 1, secondo periodo, T.U.F. |
| 40 | Adozione, sentita la Banca d'Italia, nei confronti di Oicr comunitario armonizzato ovvero del relativo gestore, delle misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'OICR | Divisione Intermediari | art. 54, comma 1-*bis*, T.U.F. |
| 41 | Sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di promotore finanziario | Divisione Intermediari | art. 55, commi 1 e 2, T.U.F. |
| 42 | Sospensione dell'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale e nomina del commissario incaricato della gestione dell'attività | Divisione Intermediari | art. 201, comma 14, T.U.F. |
| 43 | Prescrizione di speciali cautele e limitazioni per la gestione dell'attività dell'agente di cambio | Divisione Intermediari | art. 53, comma 2, T.U.F., per rinvio dell'art. 201, comma 14, del medesimo Testo unico |

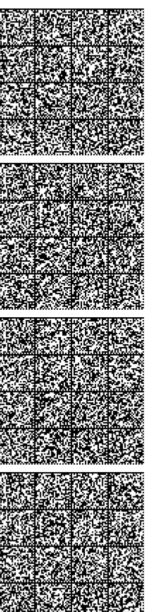
***A.3. FASI PROCEDIMENTALI***

***A.3.1. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE***

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|
| 44 | Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle banche autorizzate in Italia a prestare i servizi e le attività di investimento | Divisione Mercati | 30 | art. 19, comma 4, T.U.F. |
| 45 | Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del T.U.B. a prestare i servizi di investimento di cui all'art. 18, comma 3, del | Divisione Intermediari | 30 | art. 19, comma 4, T.U.F. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | T.U.F. | | | |
| 46 | Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle SIM a prestare servizi e attività di investimento, con o senza stabilimento di succursale, in Paesi extracomunitari | Divisione Intermediari | 30 | art. 26, T.U.F.; Cap. IV, sez. II, prf. 3 e 4, Regolamento Banca d'Italia 4 agosto 2000 e ss.mm. |
| 47 | Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle SIM a prestare attività non ammesse al mutuo riconoscimento in altri Stati comunitari | Divisione Intermediari | 30 | art. 26, T.U.F.; Cap. IV sez. II, prf. 5, Regolamento Banca d'Italia 4 agosto 2000 e ss.mm. |
| 48 | Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle banche extracomunitarie all'esercizio in Italia di servizi e attività di investimento senza stabilimento di succursali | Divisione Intermediari | 30 | art. 16, comma 4, T.U.B., per rinvio dell'art. 29, T.U.F. |
| 49 | Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle SGR all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e di gestione individuale di portafogli di investimento e di consulenza in materia di investimenti | Divisione Intermediari | 30 | art. 34, comma 1, T.U.F.; titolo II, capitolo I, sez. VI, prf. 2, Regolamento Banca d'Italia 14 aprile 2005 e ss.mm. |
| 50 | Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione delle operazioni di fusione o di scissione delle SGR | Divisione Intermediari | 21 | art. 34, comma 4, T.U.F. |
| 51 | Osservazioni alla Banca d'Italia in merito all'estensione dell'operatività delle SGR | Divisione Intermediari | 30 | Titolo II, capitolo I, sez. VI, prf. 4, Regolamento Banca d'Italia 8 maggio 2012 |
| 52 | Parere alla Banca d'Italia in merito alla cancellazione dall'albo delle | Divisione | 30 | Titolo II, capitolo I, sez. |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | SGR a seguito di rinuncia all'autorizzazione del servizio di gestione collettiva del risparmio | Intermediari | | VI, prf. 6, Regolamento Banca d'Italia 8 maggio 2012 |
| 53 | Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione all'offerta in Italia di quote di OICR non armonizzati | Divisione Intermediari | 30 | art. 42, comma 5, T.U.F.; titolo VI, capitolo V, prf. 1.2.1, Regolamento Banca d'Italia 8 maggio 2012 |
| 54 | Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione alla costituzione delle SICAV | Divisione Intermediari | 21 | art. 43, comma 1, T.U.F.; titolo III, capitolo I, sez. II, prf. 6, Regolamento Banca d'Italia 8 maggio 2012 |
| 55 | Parere alla Banca d'Italia ai fini del divieto di cui all'art. 51, comma 2, T.U.F. nelle materie di sua competenza | Divisione Intermediari | 20 | art. 51, comma 2, T.U.F. |
| 56 | Parere alla Banca d'Italia ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 52, comma 2, T.U.F. nelle materie di sua competenza | Divisione Intermediari | 20 | art. 52, comma 2, T.U.F. |
| 57 | Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini del riconoscimento dei sistemi di indennizzo a tutela degli investitori | Divisione Intermediari | 60 | art. 59, comma 1, T.U.F.; art. 2, comma 5, d.m. n. 485/1997 |
| 58 | Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della proroga del termine di rimborso da parte dei sistemi di indennizzo | Divisione Intermediari | 45 | art. 6, comma 2, d.m. n. 485/1997 |
| 59 | Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'autorizzazione dei sistemi di indennizzo ad escludere gli intermediari aderenti | Divisione Intermediari | 45 | art. 8, comma 2, d.m. n. 485/1997 |
| 60 | Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'approvazione delle modifiche dello statuto e del Regolamento | Divisione | 45 | art. 11, comma 1, d.m. n. 485/1997 |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | operativo dei sistemi di indennizzo | Intermediari | | |
| 61 | Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'approvazione dello statuto e del Regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia e delle relative modifiche | Divisione Intermediari | 45 | art. 12, commi 2 e 5, d.m. n. 485/1997 |
| 62 | Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della proroga del termine di decadenza dalla carica di agente di cambio in presenza di comprovati motivi di salute | Divisione Intermediari | 30 | art. 201, comma 9, T.U.F. |

***A.3. FASI PROCEDIMENTALI***

***A.3.2. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO***

| **N.** | **Tipologia di provvedimento** | **Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)** | **Termine di conclusione (espresso in giorni)** | **Fonte normativa** |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di revoca del riconoscimento dei sistemi di indennizzo | Divisione Intermediari | 60 | art. 11, comma 2, d.m. n. 485/1997 |
| 64 | Rilascio dell'atto di intesa con la Covip ai fini dell'autorizzazione alla costituzione ed all'esercizio di fondi pensione aperti da parte di SIM e SGR autorizzate all'esercizio dell'attività di gestione di portafogli d'investimento | Divisione Intermediari | 30 | art. 12, comma 3, d. lgs. n. 252/2005 e ss.mm.; deliberazione Covip 27 gennaio 1998 |





### *A.3. FASI PROCEDIMENTALI*

#### *A.3.2. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO*

#### *A.3.2.1. FASI PROCEDIMENTALI INERENTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITA'*[3]

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|
| 65 | Proposta alla Banca d'Italia di sospensione del diritto di voto inerente ad una partecipazione qualificata in una SIM, in una SGR o in una SICAV | Divisione Intermediari | art. 16, comma 2, T.U.F. |
| 66 | Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e controllo delle SIM, delle SGR e delle SICAV nonché delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie | Divisione Intermediari | art. 56, commi 1 e 2, T.U.F. |
| 67 | Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di revoca dell'autorizzazione e liquidazione coatta amministrativa delle SIM, delle SGR e delle SICAV nonché delle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie | Divisione Intermediari | art. 57, commi 1 e 2, T.U.F. |
| 68 | Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di liquidazione coatta amministrativa delle succursali italiane di imprese d'investimento comunitarie alle quali sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente | Divisione Intermediari | art. 58, comma 1, T.U.F. |
| 69 | Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di cancellazione dell'agente di cambio dal ruolo unico nazionale | Divisione Intermediari | art. 201, comma 15, T.U.F. |
| 70 | Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di adozione dei provvedimenti di cui all'art. 201, comma 16, T.U.F. | Divisione Intermediari | art. 201, comma 16, T.U.F. |

[3] Procedimenti privi dell'indicazione del termine di conclusione in ragione della loro natura cautelare e/o urgente.





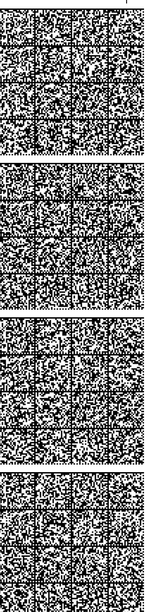
# B. MERCATI E GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI

## *B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE*

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Autorizzazione delle società di gestione del mercato all'esercizio dei mercati regolamentati e relativa iscrizione all'albo | Divisione Mercati | 120 | artt. 63, commi 1, 2 e 3, 73, comma 2, T.U.F. |
| 72 | Autorizzazione, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, all'esercizio dei mercati regolamentati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas | Divisione Mercati | 120 | artt. 63, comma 1, e 66-*bis*, comma 2, T.U.F. |
| 73 | Approvazione delle modifiche al Regolamento del mercato | Divisione Mercati | 45 | art. 63, commi 2 e 3, T.U.F. |
| 74 | Ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione del mercato in un mercato da essa gestito | Divisione Mercati | 90 | art. 64, comma 1-*ter*, T.U.F. |
| 75 | Riconoscimento di mercati esteri di strumenti finanziari, diversi da quelli riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario, al fine di estenderne l'operatività sul territorio italiano | Divisione Mercati | 120 | art. 67, comma 2, T.U.F. |
| 76 | Riconoscimento, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di mercati esteri di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas diversi da quelli riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario | Divisione Mercati | 120 | art. 67, comma 2, T.U.F., per rinvio dell'art. 66-*bis*, comma 2, del medesimo Testo unico |
| 77 | Nulla osta alle società di gestione del mercato che intendono chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei | Divisione Mercati | 30 | art. 67, comma 3, T.U.F. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | mercati da esse gestiti | | | |
| 78 | Nulla osta, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle società di gestione di mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas che intendono chiedere ad autorità di Stati extracomunitari il riconoscimento dei mercati da esse gestiti | Divisione Mercati | 30 | art. 67, comma 3, T.U.F. per rinvio dell'art. 66-*bis*, comma 2, del medesimo Testo unico |
| 79 | Autorizzazione ai mercati regolamentati riconosciuti a dotarsi di dispositivi appropriati per facilitare l'accesso e la negoziazione in tali mercati | Divisione Mercati | 60 | Art. 67, comma 5-*bis*, T.U.F. |
| 80 | Riconoscimento della sussistenza delle condizioni tecniche di Regolamento nelle ipotesi di designazione di sistemi di compensazione e liquidazione diversi da quelli designati dal mercato da parte degli operatori ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato | Divisione Mercati | 90 | art. 70-*bis*, comma 2, lett. *b)*, T.U.F. |
| 81 | Riconoscimento, sentita la Banca d'Italia, della sussistenza delle condizioni tecniche di Regolamento nelle ipotesi di designazione di sistemi di compensazione e liquidazione diversi da quelli designati dal mercato da parte degli operatori ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici diversi dai titoli di stato e di strumenti finanziari derivati | Divisione Mercati | 90 | art. 70-*bis*, comma 4, T.U.F. |
| 82 | Riconoscimento, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, della sussistenza delle condizioni tecniche di Regolamento nelle ipotesi di designazione di sistemi di compensazione e liquidazione diversi da quelli designati dal mercato da parte degli operatori ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas | Divisione Mercati | 45 | artt. 70-*bis*, comma 2, lett. *b)*, T.U.F., per rinvio dell' art. 66-*bis*, comma 2, del medesimo Testo unico |
| 83 | Verifica della non contrarietà delle modificazioni statutarie delle | Divisione | 45 | art. 73, comma 3, T.U.F. |

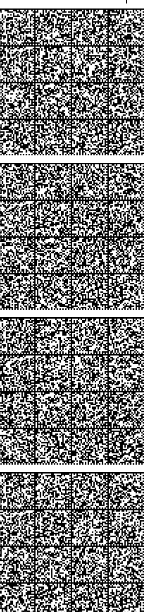




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | società di gestione del mercato con i requisiti previsti dall'art. 61 T.U.F. | Mercati | | |
| 84 | Autorizzazione alla chiusura anticipata della procedura di amministrazione straordinaria di società di gestione del mercato | Divisione Mercati | 30 | art. 70, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F. |
| 85 | Autorizzazione all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo di società di gestione del mercato | Divisione Mercati | 30 | art. 72, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F. |
| 86 | Autorizzazione alla sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile della società di gestione del mercato per la durata della procedura di amministrazione straordinaria | Divisione Mercati | 45 | art. 72, comma *5-bis*, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F. |
| 87 | Autorizzazione alla convocazione delle assemblee e degli altri organi non aventi funzioni di amministrazione e di controllo, delle società di gestione del mercato | Divisione Mercati | 30 | art. 72, comma 6, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F. |
| 88 | Autorizzazione all'esercizio delle azioni civili contro il commissario di società di gestione del mercato per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico | Divisione Mercati | 30 | art. 72, comma 9, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F. |
| 89 | Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria della società di gestione del mercato | Divisione Mercati | 30 | art. 75, comma 2, T.U.B., per rinvio, art. 75, comma 1, T.U.F. |
| 90 | Autorizzazione, d'intesa con la Banca d'Italia, all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari | Divisione Mercati | 120 | art. 80, comma 9, T.U.F. |
| 91 | Approvazione, d'intesa con la Banca d'Italia, del Regolamento dei servizi della società di gestione accentrata | Divisione Mercati | 60 | art. 81, comma 2, T.U.F. |
| 92 | Approvazione dei corrispettivi stabiliti dalle società di gestione | Divisione | 30 | art. 81, comma 2, T.U.F. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | accentrata per i servizi svolti | Mercati | | |
| 93 | Autorizzazione alla chiusura anticipata della procedura di amministrazione straordinaria delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia | Divisione Mercati | 60 | art. 70, comma 5, primo periodo, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F. |
| 94 | Autorizzazione al commissario a esercitare l'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia | Divisione Mercati | 90 | art. 72, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F., cui rinvia l'art. 77, comma 3, del medesimo Testo unico |
| 95 | Autorizzazione alla sostituzione del soggetto incaricato del controllo contabile delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia mercato per la durata della procedura di amministrazione straordinaria | Divisione Mercati | 60 | art. 72, comma 5-*bis*, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F., cui rinvia l'art. 77, comma 3, del medesimo Testo unico |
| 96 | Autorizzazione al commissario a convocare le assemblee e gli altri organi non aventi funzioni di amministrazione e di controllo, delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia | Divisione Mercati | 60 | art. 72, comma 6, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F., cui rinvia l'art. 77, comma 3, del medesimo Testo unico |
| 97 | Autorizzazione all'esercizio delle azioni civili contro gli organi dell'amministrazione straordinaria delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico | Divisione Mercati | 90 | art. 72, comma 9, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F., cui rinvia l'art. 77, comma 3, del medesimo Testo unico |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Approvazione del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia | Divisione Mercati | 60 | art. 75, comma 2, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F., cui rinvia dell'art. 77, comma 3, del medesimo Testo unico |
| 99 | Diniego all'uso delle esenzioni per attività di supporto agli scambi e operazioni di mercato primario | Divisione Mercati | 30 | art. 17, prf. 7, Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 |

***B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO***

***B.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO***

| **N.** | **Tipologia di provvedimento** | **Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)** | **Termine di conclusione (espresso in giorni)** | **Fonte normativa** |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Dichiarazione decadenza dalla carica degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati | Divisione Mercati | 30 | art. 61, comma 3, T.U.F. |
| 101 | Sospensione dalla carica degli esponenti aziendali delle società di gestione dei mercati | Divisione Mercati | 30 | art. 61, comma 4, T.U.F. |
| 102 | Opposizione ai cambiamenti negli assetti azionari delle società di gestione quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione | Divisione Mercati | 90 | art. 61, comma 8-*bis*, T.U.F. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | sana e prudente del mercato | | | |
| 103 | Opposizione, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai cambiamenti negli assetti azionari delle società di gestione di mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas, quando tali cambiamenti mettono a repentaglio la gestione sana e prudente del mercato | Divisione Mercati | 90 | artt. 61, commi 8 e 8-*bis*, e 66-*bis*, comma 2, T.U.F. |
| 104 | Divieto di esecuzione delle decisioni della società di gestione del mercato di ammissione e di esclusione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni in un mercato regolamentato | Divisione Mercati<br><br>Divisione Corporate Governance<br><br>Divisione Intermediari | 5 | art. 64, comma 1-*bis*, lett. *a)*, prima parte, T.U.F. |
| 105 | Ordine di revoca di una decisione della società di gestione del mercato di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni in un mercato regolamentato | Divisione Mercati<br><br>Divisione Corporate Governance<br><br>Divisione Intermediari | 5 | art. 64, comma 1-*bis*, lett. *a)*, seconda parte, T.U.F. |
| 106 | Richiesta alla società di gestione del mercato di sospensione o esclusione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni in un mercato regolamentato | Divisione Mercati | 60 | art. 64, comma 1-*bis*, lett. *c)*, T.U.F. |
| 107 | Richiesta, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alla società di gestione del mercato di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas di sospensione o esclusione degli strumenti | Divisione Mercati | 60 | art. 64, comma 1-*bis*, lett. *c)*, T.U.F., per rinvio dell'art. 66-*bis*, comma 4, |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | finanziari dalle negoziazioni | | | del medesimo Testo unico |
| 108 | Ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dalla società di gestione nel mercato da essa gestito | Divisione Mercati | 60 | art. 64, comma 1-*ter*, T.U.F. |
| 109 | Esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dalla società di gestione nel mercato da essa gestito | Divisione Mercati | 60 | art. 64, comma 1-*ter*, T.U.F. |
| 110 | Sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi dalla società di gestione nel mercato da essa gestito | Divisione Mercati | 60 | art. 64, comma 1-*ter*, T.U.F. |
| 111 | Opposizione agli accordi stipulati dai mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di negoziazione con sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione di un altro Stato membro | Divisione Mercati | 45 | artt. 70-*ter*, comma 2, e 77-*bis*, comma 4, T.U.F. |
| 112 | Opposizione, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, agli accordi stipulati dai mercati regolamentati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas con sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione | Divisione Mercati | 45 | artt. 70-*ter*, comma 2, e 66-*bis*, comma 2, T.U.F. |
| 113 | Richiesta alla società di gestione di apportare alla regolamentazione del mercato modifiche idonee ad eliminare le disfunzioni riscontrate | Divisione Mercati | 90 | art. 73, comma 4, T.U.F. |
| 114 | Richiesta, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle società di gestione di mercati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario, di apportare alla regolamentazione del mercato modifiche idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate | Divisione Mercati | 90 | artt. 73, comma 4, T.U.F., per rinvio dell'art.66-*bis*, comma 2, del medesimo Testo unico |
| 115 | Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati nei casi di mancato svolgimento da parte della società di gestione dell'attività autorizzata entro dodici mesi dal rilascio | Divisione Mercati | 60 | art. 75, comma 2, lett. *a)* e *b)*, T.U.F. |





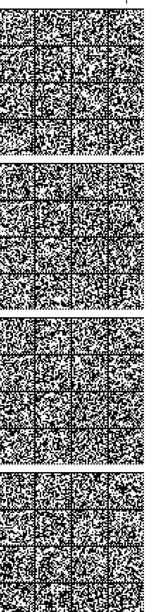
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | dell'autorizzazione, di rinuncia espressa alla stessa, ovvero di cessato funzionamento della società medesima o del mercato regolamentato da più di sei mesi | | | |
| 116 | Revoca, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas nei casi di mancato svolgimento da parte della società di gestione dell'attività autorizzata entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione, di rinuncia espressa alla stessa, ovvero di cessato funzionamento della società medesima o del mercato regolamentato da più di sei mesi | Divisione Mercati | 60 | art. 75, comma 2, lett. *a)* e *b)*, T.U.F., per rinvio dell'art. 66-*bis*, comma 2, del medesimo Testo unico |
| 117 | Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati nei casi in cui la società di gestione nei casi in cui la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione con false dichiarazioni o altro mezzo irregolare, ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del Capo I, Titolo I, parte III del T.U.F, oppure la società di gestione o il mercato regolamentato non soddisfa più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione | Divisione Mercati | 90 | art. 75, commi 2, lett. *c)*, d) ed *e)*, T.U.F. |
| 118 | Revoca, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas nei casi in cui la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione con false dichiarazioni o altro mezzo irregolare, ha violato in modo grave e sistematico le disposizioni del Capo I, Titolo I, parte III del T.U.F, oppure la società di gestione o il mercato regolamentato non soddisfa più le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione | Divisione Mercati | 60 | art. 75, comma 2, lett. *c)*, *d)*, ed e), T.U.F., per rinvio dell'art. 66-*bis*, comma 2, del medesimo Testo unico |
| 119 | Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei mercati regolamentati nei casi di gravi irregolarità nella gestione dei mercati ovvero | Divisione Mercati | 90 | art. 75, commi 2-*bis*, T.U.F. |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | nell'amministrazione della società o quando lo richieda la tutela degli investitori | | | |
| 120 | Trasferimento temporaneo o definitivo della gestione del mercato ad altra società | Divisione Mercati | 90 | art. 75, comma 4, T.U.F. |
| 121 | Trasferimento temporaneo o definitivo, d'intesa con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, della gestione del mercato di strumenti finanziari derivati sull'energia e il gas ad altra società di gestione | Divisione Mercati | 90 | art. 75, comma 4, T.U.F., per rinvio dell'art. 66-*bis*, comma 2, del medesimo Testo unico |
| 122 | Richiesta ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione di escludere gli strumenti finanziari non ammessi o negoziati nei mercati regolamentati | Divisione Mercati | 60 | art. 77-*bis*, comma 2, lett. a), T.U.F. |
| 123 | Richiesta ai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione di sospendere gli strumenti finanziari non ammessi o negoziati nei mercati regolamentati | Divisione Mercati | 60 | art. 77-*bis*, comma 2, lett. *a*), T.U.F. |
| 124 | Richiesta ai soggetti che gestiscono un internalizzatore sistematico di escludere gli scambi degli strumenti finanziari, ammessi o negoziati nei mercati regolamentati | Divisione Mercati | 60 | art. 78, T.U.F. |
| 125 | Richiesta ai soggetti che gestiscono un internalizzatore sistematico di sospendere gli scambi degli strumenti finanziari, ammessi o negoziati nei mercati regolamentati | Divisione Mercati | 60 | art. 78, T.U.F. |
| 126 | Decadenza dalla carica degli esponenti aziendali delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, delle società di gestione | Divisione Mercati | 30 | art. 13, comma 3, T.U.F., per rinvio dell'art. 80, |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia | | | comma 4, cui rinviano gli artt. 69, comma 1, e 70, comma 1, del medesimo Testo Unico |
| 127 | Sospensione dalla carica degli esponenti aziendali delle società di gestione accentrata, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia | Divisione Mercati | 30 | art. 13, comma 3, del T.U.F., per rinvio dell'art. 80, comma 5, cui rinviano gli artt. 69, comma 1, e 70, comma 1, del medesimo Testo Unico |
| 128 | Richiesta alla società di gestione accentrata di apportare alla regolamentazione dei servizi modifiche idonee ad eliminare le disfunzioni riscontrate | Divisione Mercati | 60 | art. 82, comma 2, T.U.F. |
| 129 | Proroga breve per gli adempimenti di chiusura dell'amministrazione straordinaria delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia | Divisione Mercati | 90 | art. 70, comma 6, T.U.B., per rinvio dell'art.83, comma 1, T.U.F., cui rinvia l'art. 77, comma 3, del medesimo Testo unico |
| 130 | Emanazione di istruzioni agli organi dell'amministrazione straordinaria delle società di gestione accentrata di strumenti finanziari, della società di gestione dei servizi di liquidazione e delle società di gestione dei sistemi di garanzia per stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della società | Divisione Mercati | 90 | art. 72, comma 4, T.U.B., per rinvio dell'art.83, comma 1, T.U.F., cui rinvia l'art. 77, comma 3, del medesimo Testo unico |
| 131 | Revoca, d'intesa con la Banca d'Italia, dell'autorizzazione alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari per irregolarità di eccezionale gravità | Divisione Mercati | 60 | art. 83, comma 1-*bis*, T.U.F. |

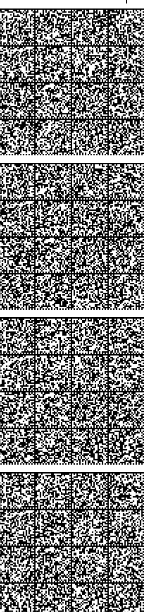




| B.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO | | | |
|---|---|---|---|
| **B.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI [4]** | | | |
| **N.** | **Tipologia di provvedimento** | **Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)** | **Fonte normativa** |
| 132 | Dichiarazione, d'intesa con la Banca d'Italia, dello stato di insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, dei partecipanti ai servizi di liquidazione di cui all'art. 69 T.U.F. o dei partecipanti ai sistemi di compensazione e garanzia di cui all'art. 70 T.U.F. | Divisione Mercati | art. 72, comma 1, T.U.F. |
| 133 | Adozione dei provvedimenti necessari e urgenti al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori | Divisione Mercati | art. 74, comma 3, T.U.F. |
| 134 | Concessione di proroghe del termine di durata della procedura di amministrazione straordinaria di società di gestione del mercato per gli adempimenti connessi alla sua chiusura | Divisione Mercati | art. 70, comma 6, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F. |
| 135 | Prescrizione di speciali cautele e limitazioni nella gestione della società di gestione del mercato sottoposta ad amministrazione straordinaria | Divisione Mercati | art. 72, comma 4, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F. |
| 136 | Richiesta alla società di gestione del mercato di sospendere in via cautelare o di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato per fondato sospetto ovvero accertata violazione delle disposizioni del Capo I del Titolo II della Parte III del T.U.F. e delle relative norme di | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione | artt. 99, comma 1, lett. *f)* e *g)*, T.U.F. |

[4] Procedimenti privi dell'indicazione del termine di conclusione in ragione della loro natura cautelare e/o urgente.





| | | | |
|---|---|---|---|
| | attuazione | Mercati<br><br>Divisione Intermediari | |
| 137 | Sospensione cautelare dall'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato per ragionevole motivo di sospetto di violazione dell'art. 113 T.U.F. e delle relative norme di attuazione | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Mercati<br><br>Divisione Intermediari | art. 113, comma 3, lett. *g*), T.U.F. |
| 138 | Richiesta alla società di gestione del mercato di sospendere in via cautelare o di vietare le negoziazioni in un mercato regolamentato per fondato sospetto ovvero accertata violazione dell'art. 113 T.U.F. e delle relative norme di attuazione | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Mercati<br><br>Divisione Intermediari | art. 113, comma 3, lett. *h*) e *i*), T.U.F. |
| 139 | Sospensione della negoziazione dei valori mobiliari o delle quote di fondi chiusi se vi sono motivi ragionevoli di sospettare la violazione da parte del soggetto obbligato alla comunicazione delle disposizioni relative alle informazioni regolamentate | Divisione Mercati | art. 113-*ter*, comma 9, lett. *a*), T.U.F. |
| 140 | Richiesta alla società di gestione del mercato regolamentato interessato di sospendere la negoziazione dei valori mobiliari o quote di fondi chiusi, se vi sono motivi ragionevoli di sospettare la violazione, da parte del soggetto obbligato alla comunicazione, delle disposizioni relative alle informazioni regolamentate | Divisione Mercati | art. 113-*ter*, comma 9, lett. *a*), T.U.F. |
| 141 | Divieto alla negoziazione dei valori mobiliari o delle quote di fondi chiusi in caso di accertata violazione da parte del soggetto obbligato alla comunicazione delle disposizioni relative alle | Divisione Mercati | art. 113-*ter*, comma 9, |





| | | | |
|---|---|---|---|
| | informazioni regolamentate | | lett. *b*), T.U.F. |
| 142 | Imposizione a persone fisiche o giuridiche che hanno posizioni corte nette in relazione ad uno specifico strumento finanziario o categorie di strumenti finanziari di notificare all'autorità e/o comunicare al pubblico informazioni dettagliate riguardo alla posizione in questione | Divisione Mercati | art. 4-*ter*, comma 2, T.U.F.; art. 18, Regolamento (UE) N. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 |
| 143 | Imposizione a persone fisiche o giuridiche che effettuano operazioni di prestito su uno specifico strumento finanziario o categorie di strumenti finanziari di notificare ogni variazione significativa delle commissioni richieste per tali operazioni | Divisione Mercati | art. 4-*ter*, comma 2, T.U.F.; art. 19, Regolamento (UE) N. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 |
| 144 | Divieto o imposizione di condizioni a persone fisiche o giuridiche che effettuano una vendita alla scoperto o che assumono una posizione netta corta | Divisione Mercati | art. 4-*ter*, comma 2, T.U.F.; art. 20, Regolamento (UE) N. 236/2012 del arlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 |
| 145 | Divieto temporaneo di vendite allo scoperto o imposizione di limitazioni alle persone fisiche o giuridiche su singoli strumenti finanziari in caso di perdite significative di prezzo | Divisione Mercati | art. 4-*ter*, comma 2, T.U.F.; art. 23, Regolamento (UE) N. 236/2012 del |





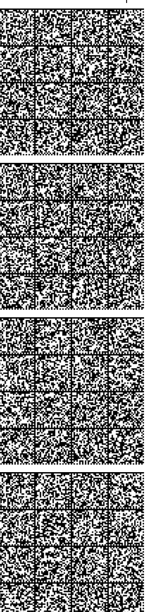
| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 |

**B.3. FASI PROCEDIMENTALI**

**B.3.1. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE**

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|
| 146 | Parere al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato | Divisione Mercati | 30 | art. 66, comma 1, T.U.F.; art. 9, comma 1, d.m. n. 216/2009 |
| 147 | Parere al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'approvazione dei regolamenti dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato e delle successive modifiche | Divisione Mercati | 45 | art. 66, comma 1, T.U.F.; art. 7, comma 3, d.m. n. 216/2009 |
| 148 | Parere al Ministro dell'Economia e delle Finanze ai fini della verifica che le modificazioni statutarie delle società di gestione di mercati all'ingrosso di titoli di Stato non contrastino con i requisiti previsti dall'art. 61 T.U.F. | Divisione Mercati | 45 | art. 73, comma 3, T.U.F; art. 19, comma 4, d.m. n. 216/2009 |
| 149 | Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della richiesta alla società di gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di Stato di modifiche della regolamentazione del mercato idonee ad eliminare le disfunzioni riscontrate | Divisione Mercati | 45 | art. 19, comma 6, d.m. n. 216/2009 |
| 150 | Parere alla Banca d'Italia in ordine alla richiesta ai soggetti che gestiscono sistemi all'ingrosso di titoli di stato di sospendere o escludere tali strumenti dalle negoziazioni | Divisione Mercati | 30 | art. 77-*bis*, comma 6, T.U.F. |





| B.3. *FASI PROCEDIMENTALI* | | | |
|---|---|---|---|
| **B.3.1. *FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE SU INIZIATIVA DI PARTE*** | | | |
| **B.3.1.1. *FASI PROCEDIMENTALI INERENTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI DI COMPETENZA DI ALTRA AUTORITA'*** [5] | | | |
| **N.** | **Tipologia di provvedimento** | **Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)** | **Fonte normativa** |
| 151 | Parere al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla decisione di adottare o rinnovare le misure emergenziali previste dal Regolamento n. 236/2012 con riferimento al debito sovrano o di sospendere temporaneamente le restrizioni alla vendita allo scoperto di titoli del debito italiano e alla negoziazione di *uncovered credit default swap* sul debito sovrano | Divisione Mercati | art. 4-*ter*, comma 4, T.U.F.; artt. 13-14 e 18-23; Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 |
| 152 | Parere alla Banca d'Italia sulla decisione di vietare l'uso delle esenzioni di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) n. 236/2012 da parte dei *market maker* e degli operatori principali autorizzati in materia di debito sovrano e *credit default swap* su emittenti sovrani | Divisione Mercati | art. 4-*ter*, comma 6, T.U.F.; art. 17, Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 |

[5] Procedimenti privi dell'indicazione del termine di conclusione in ragione della loro natura cautelare e/o urgente.





### *B.3. FASI PROCEDIMENTALI*

#### *B.3.2. FASI PROCEDIMENTALI AVVIATE D'UFFICIO*

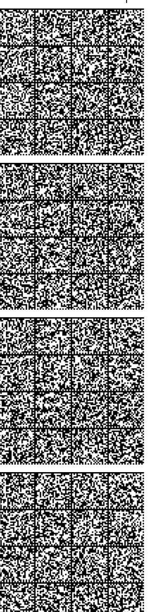
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|
| 153 | Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione del mercato | Divisione Mercati | 60 | art. 75, commi 1 e 5, T.U.F. |
| 154 | Proposta al Ministro dell'Economia e delle Finanze di proroga della procedura di commissariamento di società di gestione del mercato | Divisione Mercati | 60 | art. 70, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 75, comma 1, T.U.F. |
| 155 | Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento della società di gestione del mercato | Divisione Mercati | 60 | art. 75, commi 3 e 5, T.U.F. |
| 156 | Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di scioglimento degli organi amministrativi della società di gestione accentrata | Divisione Mercati | 90 | art. 83, comma 1, T.U.F. |
| 157 | Proposta al Ministro dell'Economia e delle Finanze di proroga della procedura di commissariamento di società di gestione accentrata di strumenti finanziari | Divisione Mercati | 90 | art. 70, comma 5, T.U.B., per rinvio dell'art. 83, comma 1, T.U.F. |
| 158 | Rilascio dell'atto di intesa con la Banca d'Italia ai fini dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di liquidazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati | Divisione Mercati | 45 | art. 69, comma 1, T.U.F., art. 41, comma 1, Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e ss.mm. |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 159 | Rilascio dell'atto di intesa con la Banca d'Italia ai fini della revoca dell'autorizzazione della società di gestione del servizio di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati | Divisione Mercati | 45 | artt. 69, comma 1, T.U.F.; art. 45, comma 1, Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e ss.mm. |
| 160 | Rilascio dell'atto di intesa con la Banca d'Italia ai fini dell'adozione di provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi di liquidazione in caso di revoca dell'autorizzazione | Divisione Mercati | 45 | artt. 69, comma 1, T.U.F.; art. 45, comma 2, Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e ss.mm. |
| 161 | Rilascio dell'atto di intesa con la Banca d'Italia ai fini dell'approvazione del Regolamento operativo della società di gestione del servizio di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati e delle eventuali successive modifiche | Divisione Mercati | 45 | artt. 69, comma 1, T.U.F.; art. 46, comma 4, Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e ss.mm. |
| 162 | Rilascio dell'atto di intesa con la Banca d'Italia ai fini dell'approvazione del Regolamento operativo delle società di gestione dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e delle eventuali successive modifiche | Divisione Mercati | 45 | artt. 68, 69, comma 2, e 70, T.U.F.; art. 52, comma 2, Regolamento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e ss.mm. |
| 163 | Rilascio dell'atto di intesa con la Banca d'Italia ai fini dell'opposizione agli accordi stipulati dai mercati all'ingrosso di titoli di Stato (mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione) con sistemi di garanzia, compensazione e liquidazione | Divisione Mercati | 45 | artt. 70-*ter* e 77-*bis*, comma 4, T.U.F. |





## C. EMITTENTI: APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

### *C.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE*

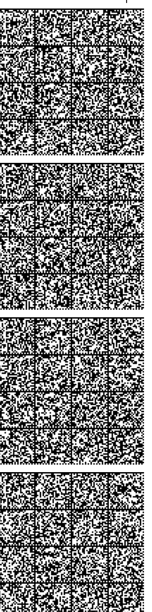
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|
| 164 | Approvazione del prospetto relativo a fondi chiusi italiani e OICR chiusi esteri non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie o ivi rientranti e per i quali l'Italia è Stato membro d'origine | Divisione Intermediari | 20 [6] | art. 94, comma 1, T.U.F.; art. 8, comma 3, Regolamento Emittenti per rinvio dell'art. 23, comma 2, e 27, commi 2 e 3, del medesimo Regolamento |
| 165 | Approvazione del prospetto nei casi in cui l'offerta riguardi fondi chiusi italiani e OICR chiusi esteri non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie o ivi rientranti e per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, se l'emittente ha già strumenti finanziari della specie ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ha già offerto tali strumenti al pubblico | Divisione Intermediari | 10 [6] più sopra6 più sopra | art. 94, comma 1, T.U.F.; art. 8, comma 2, Regolamento Emittenti, per rinvio dell'art. 23, comma 2 e 27, commi 2 e 3, del medesimo Regolamento |
| 166 | Approvazione del prospetto relativo a emissioni di quote di fondi chiusi italiani effettuate successivamente ai dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto | Divisione Intermediari | 10 [6] | art. 94, comma 1, T.U.F.; art. 8, comma 2, Regolamento Emittenti, per rinvio dell'art. 25, comma 4, del medesimo Regolamento |
| 167 | Approvazione del prospetto, del documento di registrazione o della nota di sintesi e della nota informativa sugli strumenti finanziari relativi ad offerta al pubblico di prodotti finanziari, diversi da quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione, | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione | 20 [6] | art. 94, commi 1 e 4, T.U.F.; artt. 5, comma 5, e 8, commi 3 e 5, Regolamento Emittenti |

[6] Termini espressi in giorni lavorativi ai sensi del Regolamento Emittenti.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | che non siano valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico | Intermediari | | |
| 168 | Approvazione del prospetto, del documento di registrazione o della nota di sintesi e della nota informativa sugli strumenti finanziari relativi ad offerta al pubblico di valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico | Divisione Informazione Emittenti<br>Divisione Intermediari | 10 [7] | art. 94, commi 1 e 4, T.U.F.; artt. 5, comma 5, e 8, commi 2, 4 e 5, Regolamento Emittenti |
| 169 | Autorizzazione all'esclusione dalla pubblicazione di alcune delle informazioni previste dagli schemi di prospetto | Divisione Informazione Emittenti<br>Divisione Mercati<br>Divisione Intermediari | 20[7] | art. 7, comma 2, Regolamento Emittenti, per rinvio, degli artt. 24, comma 3, 27, comma 5, 59, comma 2, e 60, commi 4 e 5, del medesimo Regolamento |
| 170 | Determinazione del contenuto del prospetto quando l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai valori mobiliari per i quali non sono previsti appositi schemi | Divisione Informazione Emittenti<br>Divisione Intermediari | 30 | art. 94, comma 6, T.U.F.; artt. 5, comma 2, 32, comma 5, Regolamento Emittenti, per rinvio dell'art. 53, comma 2, del medesimo Regolamento |

[7] Termini espressi in giorni lavorativi ai sensi del Regolamento Emittenti.





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Approvazione del supplemento al prospetto, al documento di registrazione o alla nota informativa sugli strumenti finanziari relativi all'offerta al pubblico | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Intermediari | 7[8] | art. 94, comma 7, T.U.F.; artt. 8, comma 6, e 25, commi 1 e 3, Regolamento Emittenti |
| 172 | Approvazione del documento di offerta, in caso di offerta pubblica di acquisto o di offerta pubblica di scambio su prodotti finanziari quotati o diffusi | Divisione Corporate Governance | 15 | art. 102, comma 4, T.U.F |
| 173 | Approvazione del documento d'offerta, in caso di offerta pubblica di acquisto o di offerta pubblica di scambio su prodotti finanziari non quotati o diffusi | Divisione Corporate Governance | 30 | art. 102, comma 4, T.U.F. |
| 174 | Decisione sulla richiesta dell'offerente di assoggettare l'offerta pubblica di scambio alla disciplina delle offerte al pubblico di vendita e di sottoscrizione | Divisione Corporate Governance | 15 | art. 102, comma 4-*bis*, T.U.F; art. 37, Regolamento Emittenti |
| 175 | Decisione sull'istanza presentata dall'offerente o dall'emittente nei casi di offerta pubblica di acquisto e di offerta pubblica di scambio in ordine all'equivalenza delle disposizioni applicabili | Divisione Corporate Governance | 20 | art. 104-*ter*, comma 3, T.U.F. |
| 176 | Decisione in ordine all'inapplicabilità dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto | Divisione Corporate Governance | 60 | art. 106, comma 6, T.U.F. |
| 177 | Decisione in ordine all'istanza di riduzione del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria | Divisione Corporate Governance | 15 | art. 106, comma 3, lett. c) T.U.F.; art. 47-*bis*, Regolamento Emittenti |
| 178 | Decisione in ordine all'istanza di aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria | Divisione Corporate Governance | 40 | art. 106, comma 3, lett. d) T.U.F.; art. 47-*sexies* e ss. Regolamento Emittenti |

[8] Termini espressi in giorni lavorativi ai sensi del Regolamento Emittenti.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 179 | Esenzione dall'obbligo di offerta totalitaria nell'ipotesi di OPA preventiva parziale | Divisione Corporate Governance | 15 | art. 107, comma 1, T.U.F. |
| 180 | Approvazione del documento di offerta in caso di obbligo di acquisto di titoli | Divisione Corporate Governance | 15 | art. 108, comma 2, T.U.F. |
| 181 | Determinazione del corrispettivo in occasione di un obbligo di acquisto | Divisione Corporate Governance | 30 [9] | art. 108, comma 4, T.U.F.; art. 50, commi 3 e 11, Regolamento Emittenti |
| 182 | Determinazione di una soglia superiore al 90% ai fini dell'obbligo di acquisto | Divisione Mercati | 45 | art. 112, T.U.F.; art. 50, comma 3, lett. *a)*, Regolamento Emittenti |
| 183 | Approvazione della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi relative a valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico, purché sussistano le condizioni richieste | Divisione Informazione Emittenti | 5 | art. 8, comma 7, Regolamento Emittenti |
| 184 | Giudizio di equivalenza delle informazioni contenute in un documento disponibile in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio rispetto a quelle di un prospetto di ammissione alle negoziazioni di prodotti finanziari emessi da un emittente che ha già prodotti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto prodotti | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Intermediari | 10 | art. 34-*ter*, comma 1, lett. *j)*, Regolamento Emittenti |

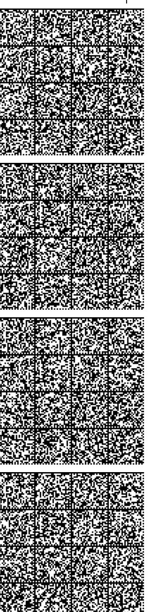
[9] Termini espressi in giorni lavorativi ai sensi del Regolamento Emittenti.





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | finanziari al pubblico | | | |
| 185 | Giudizio di equivalenza delle informazioni contenute in un documento disponibile in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio rispetto a quelle di un prospetto di offerta relativo a prodotti finanziari emessi da un emittente che non ha prodotti finanziari già ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che non ha già offerto prodotti finanziari al pubblico | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Intermediari | 20 | art. 34-*ter*, comma 1, lett. *j)*, Regolamento Emittenti |
| 186 | Giudizio di equivalenza delle informazioni contenute in un documento disponibile in occasione di una fusione rispetto a quelle di un prospetto di offerta relativo a strumenti finanziari comunitari emessi da un emittente che ha già strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto strumenti finanziari comunitari al pubblico | Divisione Informazione Emittenti | 10 | art. 34-*ter*, comma 1, lett. *k)*, Regolamento Emittenti |
| 187 | Giudizio di equivalenza delle informazioni contenute in un documento disponibile in occasione di una fusione rispetto a quelle di un prospetto di offerta relativo a strumenti finanziari comunitari emessi da un emittente che non ha già strumenti finanziari comunitari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che non ha già offerto strumenti finanziari comunitari al pubblico | Divisione Informazione Emittenti | 20 | art. 34-*ter*, comma 1, lett. *k)*, Regolamento Emittenti |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *C.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO* | | |
| | | *C.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO* | | |
| **N.** | **Tipologia di provvedimento** | **Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)** | **Termine di conclusione (espresso in giorni)** | **Fonte normativa** |
| 188 | Decisione sul trasferimento, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, dell'approvazione del prospetto di offerta o di quotazione di strumenti finanziari comunitari all'Autorità competente di altro Stato membro dell'UE | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Mercati<br><br>Divisione Intermediari | 3 | art. 94-*bis*, comma 5, T.U.F.; art. 8, comma 10, Regolamento Emittenti e, per rinvio dell'art. 53, comma 2, del medesimo regolamento |
| 189 | Sospensione o dichiarazione di decadenza di offerta pubblica di acquisto o di offerta pubblica di scambio | Divisione Corporate Governance<br><br>Divisione Tutela del Consumatore | 5 | art. 102, comma 6, lett. *a*), *b*) e *c*), T.U.F. |
| 190 | Decisione di riduzione del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria | Divisione Corporate Governance | 15 | art. 106, comma 3, lett. *c*) T.U.F.; art. 47-*bis* e ss. Regolamento Emittenti |
| 191 | Decisione di aumento del prezzo dell'offerta pubblica obbligatoria | Divisione Corporate Governance | 40 | art. 106, comma 3, lett. *d*) T.U.F.; art. 47-*sexies* e ss. Regolamento Emittenti |

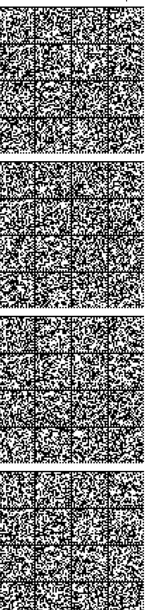




| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|
| | ***C.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO*** | | |
| | ***C.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI*** [10] | | |
| 192 | Sospensione cautelare o divieto di offerta al pubblico | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Mercati<br><br>Divisione Intermediari<br><br>Divisione Tutela del Consumatore | artt. 99, comma 1, lett. *a*), *b*), *c*) e *d*), e 101, comma 4, lett. *d*), T.U.F. |
| 193 | Sospensione cautelare o divieto di ulteriore diffusione dell'annuncio pubblicitario | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Mercati<br><br>Divisione Intermediari<br><br>Divisione Tutela del Consumatore | art. 101, comma 4, lett. *a*), *b*) e *c*), T.U.F., per rinvio degli artt. 113, comma 4, e 113-*bis*, comma 4, del medesimo Testo unico |

[10] Procedimenti privi dell'indicazione del termine di conclusione in ragione della loro natura cautelare e/o urgente.





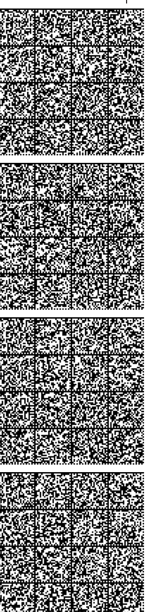
# D. EMITTENTI: INFORMAZIONE SOCIETARIA

## *D.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE*

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|
| 194 | Approvazione del prospetto, del documento di registrazione o della nota di sintesi e della nota informativa sugli strumenti finanziari relativi alla ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari emessi da un emittente che non ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che non ha già offerto valori mobiliari al pubblico | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Mercati<br><br>Divisione Intermediari | 20 [11] | art. 113, comma 1, T.U.F.; artt. 52, 53 e 59, comma 2, Regolamento Emittenti |
| 195 | Approvazione del prospetto, del documento di registrazione o della nota di sintesi e della nota informativa sugli strumenti finanziari relativi alla ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Mercati<br><br>Divisione Intermediari | 10 [11] | art. 113, comma 1, T.U.F.; artt. 52, 53 (che rinvia all'art. 8) e 59, comma 2, Regolamento Emittenti |
| 196 | Approvazione del prospetto, del documento di registrazione o della nota di sintesi e della nota informativa sugli strumenti finanziari relativi all'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari, preceduta da un'offerta al pubblico degli stessi valori mobiliari, emessi da un | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione | 20 [11] | art. 113, T.U.F.; art. 63, Regolamento Emittenti |

[11] Termini espressi in giorni lavorativi ai sensi del Regolamento Emittenti.





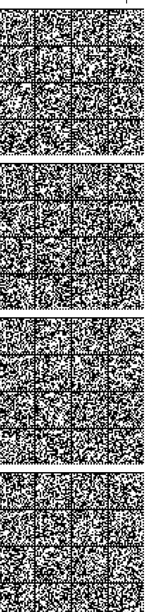
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | emittente che non ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico valido anche per l'offerta al pubblico | Mercati<br><br>Divisione Intermediari | | |
| 197 | Approvazione del prospetto, del documento di registrazione o della nota di sintesi e della nota informativa sugli strumenti finanziari relativi all'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari, preceduta da un'offerta al pubblico degli stessi valori mobiliari, emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico valido anche per l'offerta al pubblico | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Mercati<br><br>Divisione Intermediari | 10 [12] | art. 113, T.U.F.; art. 63, Regolamento Emittenti |
| 198 | Richieste di modifiche o integrazioni al prospetto e al documento per la quotazione di OICR esteri armonizzati ai fini della pubblicazione | Divisione Intermediari | 10[12] | art. 113-*bis*, T.U.F.; art. 60, comma 1, Regolamento Emittenti |
| 199 | Approvazione del prospetto su fondi chiusi italiani e OICR chiusi esteri non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie o ivi rientranti e per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, emessi da un emittente che ha già strumenti finanziari della specie ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto tali strumenti al pubblico | Divisione Intermediari | 10[12] | artt. 52, 59, comma 2 e 60, commi 4 e 5, Regolamento Emittenti |
| 200 | Approvazione del prospetto su fondi chiusi italiani e OICR chiusi esteri non rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni | Divisione Intermediari | 20[12] | artt. 52, 59, comma 2 e 60, commi 4 e 5, Regolamento |

[12] Termini espressi in giorni lavorativi ai sensi del Regolamento Emittenti.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | comunitarie o ivi rientranti e per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, emessi da un emittente che non ha già strumenti finanziari della specie ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto tali strumenti al pubblico | | | Emittenti |
| 201 | Approvazione del supplemento al prospetto, al documento di registrazione o alla nota informativa sugli strumenti finanziari relativi all'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Mercati<br><br>Divisione Intermediari | 7 [13] | art. 113, comma 2, T.U.F.; art. 53, comma 3, Regolamento Emittenti |
| 202 | Giudizio di equivalenza delle informazioni contenute in un documento disponibile in occasione di una fusione o scissione rispetto a quelle di un prospetto di ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari | Divisione Informazione Emittenti | 10 [13] | art. 57, comma 1, lettera *d)*, Regolamento Emittenti |
| 203 | Autorizzazione di sistemi di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e iscrizione nel relativo elenco tenuto dalla Consob | Divisione Mercati | 120 | art. 113-*ter*, comma 4, lett. *a)*, T.U.F.; art. 116-*septies*, Regolamento Emittenti |
| 204 | Autorizzazione del meccanismo di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate e iscrizione nel relativo elenco tenuto dalla Consob | Divisione Mercati | 120 | art. 113-*ter*, comma 4, lett. *b)*, T.U.F.; artt. 116-*decies* e 116-*undecies*, Regolamento Emittenti |
| 205 | Decisione sul reclamo avverso la richiesta di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico presentato dagli emittenti quotati, da emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti, dai soggetti che detengono una partecipazione | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Corporate | 7 | art. 114, comma 6, T.U.F.; per rinvio degli artt. 113, comma 3, e 114, comma 12, del medesimo Testo unico |

[13] Termini espressi in giorni lavorativi ai sensi del Regolamento Emittenti.





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | rilevante ai sensi dell'art. 120 o che partecipano ad un patto previsto dall'art. 122, nonché dalla persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni o dai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani | Governance<br><br>Divisione Mercati<br>(nel caso di informazioni su fatti rilevanti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, Regolamento Emittenti)<br><br>Divisione Intermediari | | |
| 206 | Decisione sul reclamo avverso la richiesta di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico presentato dagli emittenti strumenti finanziari diffusi | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Corporate Governance<br><br>Divisione Mercati<br>(nel caso di informazioni su fatti rilevanti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, Regolamento Emittenti) | 7 | art. 114, comma 6, T.U.F., per rinvio dell'art. 116, comma 1, del medesimo Testo unico |
| 207 | Decisione sul reclamo avverso la richiesta di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico presentato dagli emittenti prodotti finanziari oggetto di offerta al pubblico, dagli offerenti, dagli intermediari incaricati del collocamento, dai soggetti che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con gli offerenti, con gli emittenti, con i collocatori e da coloro che svolgono i servizi connessi all'emissione o al collocamento, dai revisori contabili, dai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Mercati<br>(per la materia di cui all'art. 15, Regolamento Emittenti)<br><br>Divisione | 7 | art. 114, comma 6, T.U.F., per rinvio dell'art. 97, comma 1, del medesimo Testo unico; art. 13, comma 1, Regolamento Emittenti |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Intermediari | | |
| 208 | Decisione sul reclamo avverso la richiesta di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico presentato dagli emittenti prodotti finanziari oggetto di offerta pubblica di acquisto o di offerta pubblica di scambio, dagli offerenti, dalle persone che agiscono di concerto con essi, dagli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni, nonché dai potenziali offerenti | Divisione Mercati<br>Divisione Corporate Governance | 7 | art. 114, comma 6, T.U.F., per rinvio degli artt. 102, comma 8, e 103, comma 2, del medesimo Testo unico; art. 41, comma 2, lett. *b*), Regolamento Emittenti |
| 209 | Valutazione preventiva della Consob sull'equivalenza delle norme di autoregolamentazione dei giornalisti a conseguire i medesimi effetti delle disposizioni regolamentari in materia di raccomandazioni | Divisione Mercati | 120 | art. 114, comma 10, T.U.F.; art. 69-*octies*, Regolamento Emittenti |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***D.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO*** | | | | |
| ***D.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO*** | | | | |
| 210 | Fissazione di un termine di adeguamento della struttura del servizio di SDIR in caso di modifica da parte della Consob requisiti indicati nell'allegato 3I | Divisione Mercati | 120 | art. 116-*octies*, comma 2, Regolamento Emittenti |
| 211 | Richiesta al soggetto autorizzato che esercita lo SDIR di ripristinare la funzionalità del servizio in caso di accertata perdita dei requisiti nel termine assegnato | Divisione Mercati | 120 | art.116-*octies*, comma 4, primo periodo, Regolamento Emittenti |
| 212 | Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del SDIR e cancellazione dal relativo elenco | Divisione Mercati | 120 | art. 116-*octies*, commi 2 e 4, Regolamento Emittenti |
| 213 | Fissazione di un termine di adeguamento della struttura del servizio di stoccaggio in caso di modifica da parte della Consob requisiti indicati nell'allegato 3L | Divisione Mercati | 120 | art.116-*duodecies*, comma 2, Regolamento Emittenti |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 214 | Richiesta al soggetto autorizzato all'esercizio del meccanismo di stoccaggio di ripristinare la funzionalità del servizio in caso di accertata perdita dei requisiti nel termine assegnato | Divisione Mercati | 120 | art. 116-*octies*, comma 4, primo periodo, Regolamento Emittenti |
| 215 | Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del meccanismo di stoccaggio e cancellazione dal relativo elenco | Divisione Mercati | 120 | art.116-*duodecies*, comma 2 e 4, Regolamento Emittenti |

***D.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO***

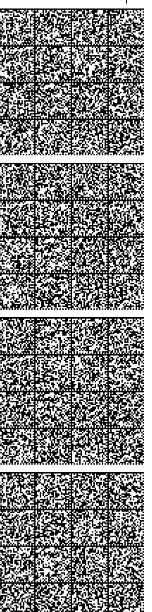
***D.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI*** [14]

| **N.** | **Tipologia di provvedimento** | **Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)** | **Fonte normativa** |
|---|---|---|---|
| 216 | Richiesta agli emittenti quotati, nonchè ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani di procedere senza indugio alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate che i citati soggetti intendono ritardare | Divisione Mercati<br><br>Divisione Intermediari | art. 114, comma 3, T.U.F., per rinvio dell'art. 114, comma 12, del medesimo Testo Unico; art. 66-*bis*, comma 5, Regolamento Emittenti |
| 217 | Richiesta agli emittenti strumenti finanziari diffusi di procedere senza indugio alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate che i citati soggetti intendono ritardare | Divisione Mercati<br><br>Divisione Intermediari | art. 114, comma 3, T.U.F., per rinvio dell'art. 116, comma 1, del medesimo Testo Unico; art. 66-*bis*, comma 5, regolmento emittenti, per rinvio dell'art. 109, comma 1, lett. *a)* |

[14] Procedimenti privi dell'indicazione del termine di conclusione in ragione della loro natura cautelare e/o urgente.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | del medesimo Regolamento |
| 218 | Richiesta agli emittenti quotati, ai soggetti che li controllano, agli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro di origine, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti, ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 o che partecipano ad un patto previsto dall'art. 122, alla persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati, ai soggetti italiani ed esteri che emettono strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani nonché al promotore di una sollecitazione di deleghe di voto di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione al pubblico | Divisione Informazioni Emittenti<br><br>Divisione Corporate Governance<br>Divisione Mercati<br>(in caso di informazioni su fatti rilevanti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, Regolamento Emittenti)<br><br>Divisione Intermediari | art. 114, comma 5, T.U.F.; per rinvio degli artt. 113, comma 3, 114, comma 12, e 144, comma 2, lett. *c*), del medesimo Testo unico |
| 219 | Richiesta agli emittenti strumenti finanziari diffusi di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico | Divisione Informazioni Emittenti<br><br>Divisione Corporate Governance<br><br>Divisione Mercati<br>(in caso di informazioni su fatti rilevanti di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, Regolamento Emittenti) | art. 114, comma 5, T.U.F., per rinvio dell'art. 116, commi 1 e 2-*bis*, del medesimo Testo unico |
| 220 | Richiesta agli emittenti prodotti finanziari, oggetto di offerta al pubblico, agli offerenti, agli intermediari incaricati del collocamento, a coloro che si trovano in rapporto di controllo o | Divisione Informazioni | art. 114, comma 5, T.U.F., per rinvio |





| | | | |
|---|---|---|---|
| | collegamento con gli offerenti, gli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari, nonché a coloro che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento, ai revisori contabili, ai componenti degli organi sociali degli emittenti e degli offerenti, di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico | Emittenti<br>Divisione Mercati<br>(per la materia di cui all'art. 34-*septies*, Regolamento Emittenti)<br><br>Divisione Intermediari | degli artt. 97, commi 1 e 2, e 98-*quinquies*, commi 1 e 2, del medesimo Testo unico; art. 13, comma 1, Regolamento Emittenti |
| 221 | Richiesta agli emittenti prodotti finanziari oggetto di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, agli offerenti alle persone che agiscono di concerto con essi, agli intermediari incaricati di raccogliere le adesioni, nonché ai potenziali offerenti, di rendere pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico | Divisione Mercati<br><br>Divisione Corporate Governance | art. 114, comma 5, T.U.F., per rinvio degli artt. 102, comma 8, e 103, comma 2, del medesimo Testo Unico |
| 222 | Richiesta agli emittenti strumenti finanziari, ai soggetti abilitati e alle persone giuridiche in rapporto di controllo con essi di provvedere immediatamente alla pubblicazione di raccomandazioni | Divisione Mercati | art. 114, comma 9, T.U.F.; art. 69-*novies*, comma 2, Regolamento Emittenti |

## E. EMITTENTI: SOCIETA' QUOTATE

### *E.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE*

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|
| 223 | Designazione della società di revisione per la stima del valore di OICR | Divisione Corporate Governance | 90 | artt. 7, comma 1, 8 e 11-*bis*, comma 4, d.l. n. 512/1983, convertito, con modificazioni, in l. n. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 649/1983 e ss.mm. |
| | ***E.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO*** | | | |
| | ***E.2.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO*** | | | |
| **N.** | **Tipologia di provvedimento** | **Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)** | **Termine di conclusione (espresso in giorni)** | **Fonte normativa** |
| 224 | Richiesta di inserzione nel prospetto e nel modulo di delega per sollecitazione delle deleghe di voto di informazioni integrative e di adozione di particolari modalità per la loro diffusione | Divisione Corporate Governance | 5 | art. 144, comma 2, lett. *a*), T.U.F. |
| 225 | Diffida alla società interessata di adeguarsi al criterio di riparto dei componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio di gestione da eleggere che assicuri l'equilibrio tra i generi | Divisione Corporate Governance | 30 | artt. 147-*ter*, comma 1-*ter*, e 147-*quater*, comma 1-*bis*, T.U.F. |
| 226 | Diffida alla società interessata di adeguarsi al criterio di riparto dei componenti del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza da eleggere che assicuri l'equilibrio tra i generi | Divisione Corporate Governance | 30 | art. 148, commi 1-*bis*, e 4-*bis*, T.U.F. |
| 227 | Dichiarazione di decadenza dalla carica di sindaco, componente del consiglio di sorveglianza, membro del comitato per il controllo sulla gestione | Divisione Corporate Governance | 30 | art. 148, comma 4-*quater*, T.U.F. |
| 228 | Dichiarazione di decadenza dagli incarichi di amministrazione e controllo assunti dai componenti degli organi di controllo delle società italiane quotate e diffuse dopo il raggiungimento del numero massimo previsto | Divisione Corporate Governance | 30 | art. 148-*bis*, comma 2, T.U.F.; art. 144-*terdecies*, comma 4, Regolamento Emittenti |
| 229 | Richiesta agli emittenti di rendere pubblica la mancata conformità | Divisione Informazione | 180 [15] | art. 154-*ter*, comma 7, |

[15] Termine decorrente dalla pubblicazione delle relazioni finanziarie.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | delle relazioni finanziarie alle norme che ne disciplinano la redazione e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare la corretta informazione del mercato | Emittenti | | T.U.F. |
| 230 | Richiesta ai revisori legali e alle società di revisione legale di modificare o integrare la relazione di trasparenza | Divisione Corporate Governance | 30 | art. 18, comma 4, d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm. |
| 231 | Comunicazione alle società di revisione della relazione sugli esiti del controllo della qualità | Divisione Corporate Governance | 180 | art. 20, comma 6, d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm. |
| 232 | Delega ad altro ente dei compiti connessi all'effettuazione dei controlli di qualità | Divisione Corporate Governance | 180 | art. 22, comma 4, d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm. |
| 233 | Raccomandazioni nei confronti dell'ente delegato ad effettuare il controllo della qualità di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2010 | Divisione Corporate Governance | 180 | art. 22, comma 7, d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm. |
| 234 | Revoca della delega concessa ad altro ente per lo svolgimento dei compiti connessi all'effettuazione di controlli di qualità | Divisione Corporate Governance | 180 | art. 22, comma 7, d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm. |

***E.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO***

***E.2.2. PROCEDIMENTI DIRETTI ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI O URGENTI*** [16]

| **N.** | **Tipologia di provvedimento** | **Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)** | **Fonte normativa** |
|---|---|---|---|
| 235 | Determinazione temporanea di soglie inferiori a quelle indicate dall'art. 120, comma 2, T.U.F., per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente | Divisione Corporate | art. 120, comma 2-*bis*, T.U.F. |

[16] Procedimenti privi dell'indicazione del termine di conclusione in ragione della loro natura cautelare e/o urgente.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | diffuso | Governance | |
| 236 | Sospensione e divieto di svolgere attività di sollecitazione di deleghe di voto | Divisione Corporate Governance | art. 144, comma 2, lett. *b)*, T.U.F. |

## F. POTERI DELLA CONSOB IN MATERIA DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE, DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO E DI VENDITE ALLO SCOPERTO E DI CREDIT DEFAULT SWAP

### *F.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE*

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|
| 237 | Decisione sull'opposizione al sequestro effettuato ai sensi dell'art. 187-*octies*, comma 3, lett. *d)*, T.U.F. | Divisione Mercati | 30 | art. 187-*octies*, commi 9 e 10, T.U.F. |

### *F.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO*

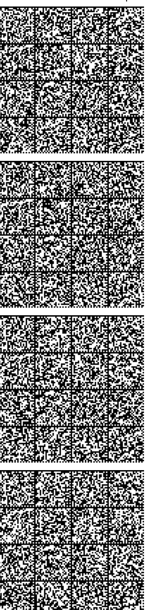
| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|
| 238 | Sequestro di beni che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 187-*sexies*, T.U.F. | Divisione Mercati | 30 | art. 187-*octies*, commi 3, lett. *d)*, e 5, T.U.F. |
| 239 | Nomina del custode dei beni oggetto di sequestro ai sensi dell'art. 187-*octies*, commi 3, lett. *d)*, e 5, T.U.F. | Divisione Mercati<br><br>Ufficio Sanzioni Amministrative | 30 | art. 187-*octies*, commi 3, lett. *d)*, e 5, T.U.F. |





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 240 | Revoca del custode dei beni oggetto di sequestro ai sensi dell'art. 187-*octies*, commi 3, lett. *d*), e 5, T.U.F. | Divisione Mercati<br><br>Ufficio Sanzioni Amministrative | 30 | art. 187-*octies*, commi 3, lett. *d*), e 5, T.U.F. |
| 241 | Indennità dei custodi dei beni oggetto di sequestro ai sensi dell'art. 187-*octies*, commi 3, lett. *d*), e 5, T.U.F. | Ufficio Sanzioni Amministrative | 30 | art. 187-*octies*, commi 3, lett. *d*), e 5, T.U.F. |
| 242 | Ordine di porre termine a condotte rispetto alle quali si presume l'esistenza di violazione delle norme del Titolo I-*bis* della Parte V del T.U.F. e delle misure adottate ai sensi del Regolamento (UE) n. 236/2012 | Divisione Mercati | 30 | art. 187-*octies*, comma 6, T.U.F., nonché per rinvio dell'art. 4-*ter*, comma 7, del medesimo Testo unico. |





# SEZIONE II
# ATTIVITA' STRUMENTALE

## A. CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO

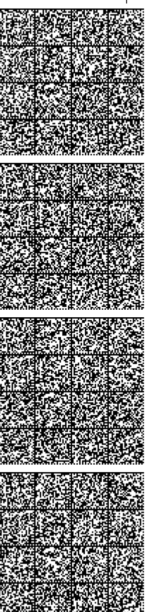
### *A.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE*

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|
| 243 | Iscrizione dei conciliatori e degli arbitri negli elenchi tenuti dalla Camera di conciliazione e arbitrato della Consob | Camera di conciliazione e arbitrato | 60 | art. 6, comma 1, Regolamento Camera di conciliazione e arbitrato |
| 244 | Cancellazione dall'albo dei conciliatori e degli arbitri su richiesta degli interessati | Camera di conciliazione e arbitrato | 60 | art. 10, comma 1, Regolamento Camera di conciliazione e arbitrato |

### *A.2. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO*

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|
| 245 | Cancellazione dall'albo dei conciliatori e degli arbitri per sopravvenuto difetto dei requisiti, per mancato pagamento del contributo d'iscrizione ovvero per grave inadempimento agli obblighi del codice deontologico o comunque connessi alla funzione svolta | Camera di conciliazione e arbitrato | 60 | art. 10, comma 1, Regolamento Camera conciliazione e arbitrato Consob |





## B. ACCESSO AI DOCUMENTI CONSOB

*B.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE*

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|
| 246 | Decisione sulla richiesta di accesso ai documenti della Consob | Ufficio Relazioni con il Pubblico/ Divisione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente | 30 | Delibere nn. 9641 e 9642 del 13 dicembre 1995 |

## C. GESTIONE DEL PERSONALE CONSOB

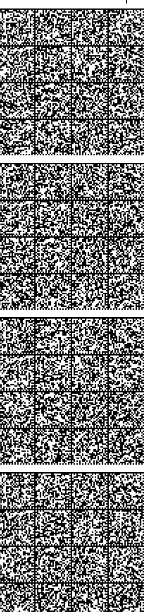
*C.1. PROCEDIMENTI AVVIATI SU INIZIATIVA DI PARTE*

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|
| 247 | Autorizzazione del personale allo svolgimento di attività compatibili | Divisione Amministrazione | 60 | artt. 20, I parte, e 19, II parte, Regolamento personale Consob |
| 248 | Riconoscimento a domanda della dipendenza di malattie o infortuni da causa di servizio | Divisione Amministrazione | 180 | art. 35, comma 1, I e II parte, Regolamento personale Consob |
| 249 | Decisione sulla richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute per malattie o infortuni dipendenti da causa di servizio | Divisione Amministrazione | 90 | art. 35, commi 3 e 4, I e II parte, Regolamento personale Consob |
| 250 | Decisione sulla richiesta di equo indennizzo | Divisione Amministrazione | 90 | art. 35, comma 5, I e II parte, Regolamento personale Consob |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 251 | Quantificazione dell'equo indennizzo | Divisione Amministrazione | 90[17] | ------------------------ |
| 252 | Autorizzazione di aspettative per impieghi all'estero | Divisione Amministrazione | 60 | artt. 39 e 97, I parte, 39, II parte, Regolamento personale Consob |
| 253 | Autorizzazione di aspettative per frequenza di corsi di studio | Divisione Amministrazione | 60 | art. 40, I e II parte, Regolamento personale Consob |
| 254 | Autorizzazione di aspettative per motivi particolari | Divisione Amministrazione | 30 | art. 41, I e II parte, Regolamento personale Consob |
| 255 | Autorizzazione di congedo straordinario retribuito per la frequenza di dottorato di ricerca | Divisione Amministrazione | 60 | art. 2, l. n. 476/84 e ss.mm. |
| 256 | Congedo per eventi e cause particolari | Divisione Amministrazione | 10 | art. 4, comma 2, l. n. 53/2000 e ss.mm. |
| 257 | Congedo per la formazione | Divisione Amministrazione | 90 | art. 5, l. n. 53/2000 e ss.mm. |
| 258 | Decisione sul ricorso avverso il rapporto valutativo sulle prestazioni | Divisione Amministrazione | 90 | art. 47, I e II parte, Regolamento personale Consob |
| 259 | Distacco di dipendenti Consob presso Amministrazioni dello Stato o enti pubblici | Divisione Amministrazione | 90 | artt. 59, comma 2, I parte, e 64, comma 2, II parte, Regolamento personale Consob |
| 260 | Approvazione delle graduatorie dei trasferimenti di sede a domanda | Divisione Amministrazione | 31 gennaio di ogni anno | artt. 60, comma 1, I parte, e 65 comma 1, II parte, Regolamento Regolamento personale Consob; disciplina dei trasferimenti a domanda motivata ad |

[17] Termine decorrente dal riconoscimento del diritto all'equo indennizzo e/o acquisizione delle determinazioni definitive dell'INAIL circa l'entità del capitale/della rendita di propria spettanza.

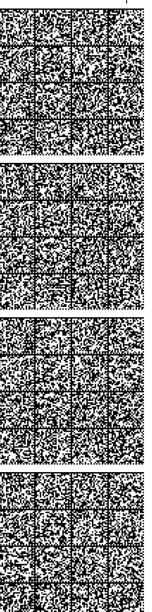




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | altra sede di servizio di cui alla Comunicazione al personale del 16.12.1999 |
| 261 | Decisione sulla richiesta di trasferimento di sede in deroga alle graduatorie | Divisione Amministrazione | 90 | artt. 60, comma 1, I parte, e 65 comma 1, II parte, Regolamento personale Consob; disciplina dei trasferimenti a domanda motivata ad altra sede di servizio di cui alla Comunicazione al personale del 16.12.1999 |
| 262 | Decisione sulla richiesta di definizione del procedimento disciplinare entro cinque mesi formulata dal dipendente sospeso in via cautelare | Divisione Amministrazione | 60[18] | artt. 70, comma 6, I parte, e 75, comma 6, II parte, Regolamento personale Consob |
| 263 | Cessazione del rapporto di impiego per dimissioni volontarie | Divisione Amministrazione | 30 | artt. 82, I parte, e 86, II parte, Regolamento personale Consob |
| 264 | Cessazione del rapporto di impiego a domanda per inabilità | Divisione Amministrazione | 120 | artt. 83, I parte, e 87, II parte, Regolamento personale Consob |
| 265 | Riconoscimento di anzianità convenzionali ai fini del trattamento economico | Divisione Amministrazione | 90 | artt. 128, I parte e II parte, Regolamento personale Consob; l. n. 958/86 e ss.mm.; l. n. 336/70 e ss.mm. |
| 266 | Esame di istanze concernenti l'applicazione della disciplina di legge o interna in materia di trattamento giuridico ed economico del personale | Divisione Amministrazione | 90 | ------------------------- |
| 267 | Liquidazione delle anticipazioni del T.F.R./I.F.R. per spese sanitarie | Divisione Amministrazione | 90 | art. 2120 cod. civ.; artt. 21 e 22 del Regolamento del |

[18] Termine decorrente dalla data di ricezione della notifica.





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob; l. n. 297/82 e ss.mm.; D.P.C.M. 27 maggio 1994 |
| 268 | Liquidazione delle anticipazioni del T.F.R./I.F.R. per causali diverse da quelle relative alle spese sanitarie | Divisione Amministrazione | 90 [19] | art. 2120 cod. civ.; artt. 21 e 22 del Regolamento del trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob; l. n. 297/82 e ss.mm.; D.P.C.M. 27 maggio 1994 |
| 269 | Decisione sulle istanze relative al rapporto di lavoro a tempo parziale | Divisione Amministrazione | 30 giugno di ogni anno | disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale Consob di cui alla delibera n. 17758/2011 |
| 270 | Decisione sul ricorso alla Commissione avverso le promozioni per la qualifica di primo funzionario e di funzionario di 1ª | Segreteria di Commissione | 60 | art. 3, delibera n. 14369/2003 e ss.mm. |
| 271 | Approvazione delle graduatorie per la frequenza degli asili nido all'inizio di ciascun anno pedagogico | Divisione Amministrazione | 90 [19] | --------------------- |
| 272 | Accertamento del diritto all'ammissione all'asilo nido a seguito di domande presentate successivamente al termine di scadenza annualmente fissato | Divisione Amministrazione | 30 | --------------------- |
| 273 | Riconoscimento di contributo a fronte di spese documentate per l'utilizzo di asili nido | Divisione Amministrazione | 90 | ------------------------ |
| 274 | Riconoscimento della costituzione della rappresentanza sindacale | Divisione | 60 | art. 1, Convenzione per i diritti sindacali siglata con |

[19] Termine decorrente dalla conclusione del quadrimestre nel quale la domanda è stata presentata.





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | aziendale | Amministrazione | | le Organizzazioni Sindacali aziendali |

**C.2. *PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO***

| N. | Tipologia di provvedimento | Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato) | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|
| 275 | Svolgimento di concorsi pubblici l'assunzione di personale di ruolo e di procedure selettive per l'assunzione di personale a contratto | Divisione Amministrazione | 180 [19] | art. 11, d.P.R. n. 487/1994 e ss.mm. |
| 276 | Approvazione delle graduatorie formate dalle commissioni esaminatrici incaricate dell'espletamento di concorsi pubblici e pubbliche selezioni e nomina in prova/assunzione dei vincitori | Divisione Amministrazione | 180 [20] | artt. 14 e 15, I parte, e 13-15, II parte, Regolamento personale Consob; art. 2, l. n. 216/1974; delibera n. 11412/1998 e ss.mm. |
| 277 | Valutazione del periodo di prova | Divisione Amministrazione | 180 [21] | artt. 16 e 17, I parte, e 16 e 17, II parte, Regolamento personale Consob |
| 278 | Concorsi interni per l'accesso alle carriere direttiva e operativa | Divisione Amministrazione | 180 [22] | artt. 18, I parte, e 59-61, II parte, Regolamento personale Consob |

[19] Termine decorrente dalla data di effettuazione delle prove scritte ovvero, in caso di selezione per soli titoli, ovvero ancora, per titoli e colloquio, dalla data della prima convocazione della commissione esaminatrice
[20] Termine decorrente dalla data di approvazione della graduatoria di merito da parte della commissione esaminatrice
[21] Termine decorrente dalla fine del mese in cui ha termine il periodo di prova.
[22] Termine decorrente dalla data di effettuazione delle prova pratica/scritta.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 279 | Conferimento delle promozioni alle qualifiche della carriera direttiva superiore | Direzione Generale | 120 [23] | art. 52, comma 1, I parte, Regolamento personale Consob |
| 280 | Conferimento delle promozioni alle qualifiche di primo funzionario e di funzionario di 1a | Giunta di scrutinio | 120 [23] | art. 53, I parte, Regolamento personale Consob |
| 281 | Distacco di dipendenti Consob presso enti in Italia o all'estero | Divisione Amministrazione | 60 [24] | artt. 59, comma 1, I parte, e 64, comma 1, II parte, Regolamento personale Consob |
| 282 | Trasferimenti per motivi d'ufficio | Divisione Amministrazione | 60 | artt. 60, I parte, e 65, II parte, Regolamento personale Consob |
| 283 | Assoggettamento del dipendente in via cautelare a ritenuta della retribuzione, ovvero di tutto quanto possa competere in caso di cessazione dal servizio, per ammissione di responsabilità civile nei confronti della Consob | Divisione Amministrazione | 60 [25] | artt. 22, I parte, e 21, II parte, Regolamento personale Consob |
| 284 | Procedimenti disciplinari | Divisione Amministrazione | 365 [26] | Titolo X, I e II parte, Regolamento personale Consob |
| 285 | Procedimento monitorio | Divisione | 180 [27] | artt. 61, comma 2, I parte e 66, comma 2, II parte, |

[23] Termine decorrente dalla approvazione annuale della pianta organica.
[24] Termine decorrente dall'accoglimento della richiesta da parte dell'ente destinatario del distacco.
[25] Termine decorrente dalla data di ammissione di responsabilità.
[26] Termine decorrente dalla data dell'ultima contestazione degli addebiti.
[27] Termine decorrente dalla data di comunicazione della richiesta di chiarimenti.





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Amministrazione | | Regolamento personale Consob |
| 286 | Sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione | Divisione Amministrazione | 60 [28] | artt. 75, I parte, e 80, II parte, Regolamento personale Consob |
| 287 | Rimozione della sospensione cautelare | Divisione Amministrazione | a) 10 [29]<br>b) 90 [30] | artt. 76, commi 1 e 2, I parte, e 81, commi 1 e 2, II parte, Regolamento personale Consob |
| 288 | Sospensione dal servizio e dalla retribuzione a seguito di provvedimento penale | Divisione Amministrazione | 30 [31] | artt. 78, I parte, e 83, II parte, Regolamento personale Consob |
| 289 | Provvedimenti disciplinari disposti a seguito di sentenza di condanna penale irrevocabile che può comportare la destituzione del pubblico dipendente | Divisione Amministrazione | Avvio/prosecuzione del procedimento:<br>- entro 90 gg. dalla data in cui la Consob ha avuto conoscenza della sentenza di | art. 9, l. n. 19/90 e ss.mm.; art. 5, l. n. 97/01 e ss.mm. |

[28] Termine decorrente dalla piena conoscenza dei fatti posti a base della sospensione cautelare.
[29] Termine decorrente dalla conoscenza da parte della Consob ovvero dalla comunicazione alla Consob della sentenza riguardante i reati di cui alla legge n. 97/2001.
[30] Termine decorrente dalla conoscenza da parte della Consob ovvero dalla comunicazione alla Consob della sentenza riguardante altri reati.
[31] Termine decorrente dalla conoscenza del provvedimento.

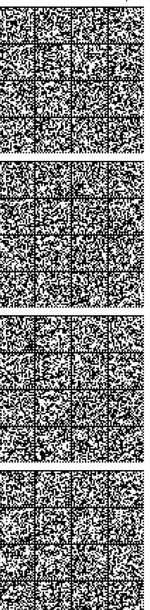




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | condanna per reati *ex lege* n. 97/2001;<br>- entro 180 gg. per altri reati;<br><br>Conclusione del procedimento:<br>- entro i successivi 180 gg. per reati *ex lege* n. 97/2001;<br>- entro i successivi 90 gg. per altri reati | |
| 290 | Reintegrazione del dipendente assolto a seguito di giudizio penale di revisione | Divisione Amministrazione | 30 [32] | artt. 78, comma 4, I parte, e 83, comma 4, II parte, Regolamento personale Consob |
| 291 | Ricostruzione giuridica della carriera in caso di proscioglimento dagli addebiti disciplinari o di assoluzione in sede penale | Divisione Amministrazione | 90 [33] | artt. 79, I parte, e 83-*bis*, II parte, Regolamento personale Consob |

[32] Termine decorrente dalla comunicazione della sentenza di assoluzione.
[33] Termine decorrente dall'accertamento del diritto di ricostruzione ovvero, negli avanzamenti preceduti da scrutinio per valutazione comparativa, dalla prima riunione della Giunta di scrutinio.





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 292 | Cessazione del rapporto di impiego | Divisione Amministrazione | 60 | artt. 81, 84, comma 1, lett. *b)*, 85, 86, I parte, e 85, 88 comma 1 lett. *b)*, 89, 90, II parte, Regolamento personale Consob |
| 293 | Dispensa dal servizio per ragioni di salute | Divisione Amministrazione | 120 [34] | artt. 84, comma 1, lett. *a)*, I parte, e 88, comma 1, lett. *a)*, II parte, Regolamento personale Consob |
| 294 | Erogazione della gratifica | Divisione Amministrazione | Maggio di ciascun anno [35] | art. 95, I parte, Regolamento personale Consob |
| 295 | Conferimento delle promozioni mediante selezione di merito e titoli alla qualifica di coadiutore principale | Divisione Amministrazione | 60 [36] | art. 52, comma 1, II parte, Regolamento personale Consob |
| 296 | Conferimento delle promozioni mediante scrutinio per valutazione comparativa alla qualifica di coadiutore e di primo capo operatore | Divisione Amministrazione | 120 [37] | artt. 52, comma 2, e 53, comma 1, II parte, Regolamento personale Consob |
| 297 | Conferimento delle promozioni mediante selezione di merito e per titoli alla qualifica di assistente superiore | Divisione Amministrazione | 60 [38] | art. 52, comma 6, II parte, Regolamento personale |

[34] Termine decorrente dalla data della visita medica presso la competente struttura sanitaria.
[35] Termine di 180 giorni dalla fine dell'esercizio finanziario dell'anno precedente.
[36] Termine decorrente dalla data di effettuazione della prova scritta del concorso interno per l'accesso alla carriera direttiva.
[37] Termine decorrente dall'approvazione annuale della pianta organica.
[38] Termine decorrente dalla data di conferimento delle promozioni alla qualifica di coadiutore.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Consob |
| 298 | Conferimento delle promozioni mediante selezione di merito e per titoli e per anzianità congiunta al merito alla qualifica di assistente, di operatore capo e di primo operatore | Divisione Amministrazione | 60 [37] | artt. 52, comma 7, e 53, commi 2, 3 e 4, II parte, Regolamento personale Consob |
| 299 | Riconoscimento del diritto al trattamento integrativo di pensione diretta, indiretta o di reversibilità | Divisione Amministrazione | 60 [39] | artt. 16 e 17, Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob |
| 300 | Liquidazione dell'indennità in caso di esodo volontario | Divisione Amministrazione | 60 [40] | art. 20, Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob |
| 301 | Liquidazione TFR/IFR | Divisione Amministrazione | 60 [40] | art. 2120, cod. civ., e artt. 21 e 22, Regolamento il trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob; d.l. n. 79/97e ss.mm. |
| 302 | Liquidazione TFR/IFR in favore di coloro che cessano dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o per inabilità ovvero in caso di decesso del dipendente | Divisione Amministrazione | 60 [40] | art. 2120, cod. civ., e artt. 21 e 22, Regolamento trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob; d.l. n. 79/97 e |

[39] Termine decorrente dalla data di trasmissione da parte del dipendente del modulo di liquidazione della pensione da parte dell'INPS-TE08.
[40] Termine decorrente dalla data di maturazione del diritto alla liquidazione del TFR/IFR.





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ss.mm. |
| 303 | Congedo per figli o fratelli con handicap grave | Divisione Amministrazione | 60 | art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001 e ss.mm. |
| 304 | Riconoscimento dei benefici combattentistici di cui alle leggi nn. 565/1955 e 336/1970 | Divisione Amministrazione | 90 | art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 e ss.mm. |

## D. ATTIVITA' NEGOZIALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI

### *D.1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO*

| **N.** | **Tipologia di procedimento** | **Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)** | **Termine di conclusione (espresso in giorni)** | **Fonte normativa** |
|---|---|---|---|---|
| 305 | Procedimenti di gara "comunitaria" per acquisizione di beni, servizi e lavori | Divisione Amministrazione | 365 [41] | d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.; d.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. |
| 306 | Procedimenti di gara "nazionale" per acquisizione di beni, servizi e lavori | Divisione Amministrazione | 365 [42] | d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.; d.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. |

[41] Termini decorrenti dalla data di spedizione del bando alla G.U.U.E. Il termine di conclusione si intende riferito all'aggiudicazione definitiva.
[42] Termini decorrenti dalla data di spedizione del bando alla G.U.R.I. Il termine di conclusione si intende riferito all'aggiudicazione definitiva.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 307 | Procedimenti di acquisizione di beni, servizi e affidamento di lavori in economia, compresi quelli esperiti mediante mercato elettronico della Pubblica Amministrazione | Divisione Amministrazione | 90 [43] | art. 125, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.; artt. 46, comma 5, 53 e 54, Regolamento di amministrazione e contabilità |
| 308 | Procedimenti di acquisizione di beni e servizi mediante adesione a convenzioni Consip | Divisione Amministrazione | 60 [44] | art. 46, comma 2, Regolamento di amministrazione e contabilità |
| 309 | Procedimenti di acquisizione mediante affidamento diretto, ove preceduti da indagine di mercato (anche se esperite mediante mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) | Divisione Amministrazione | 60 [45] | art. 55, Regolamento amministrazione e contabilità |

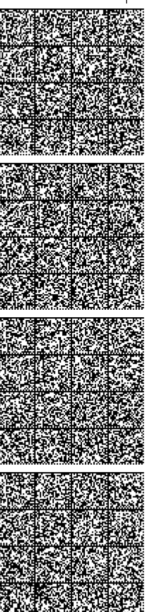
## E. GESTIONE FINANZIARIA DELLA CONSOB

### *E. 1. PROCEDIMENTI AVVIATI D'UFFICIO*

| **N.** | **Tipologia di provvedimento** | **Unità organizzativa responsabile (di livello dirigenziale/Ufficio non coordinato)** | **Termine di conclusione (espresso in giorni)** | **Fonte normativa** |
|---|---|---|---|---|
| 310 | Iscrizione a ruolo di entrate proprie e per sanzioni amministrative | Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio | 90 [46] | art. 187-*octies*, comma 14, T.U.F. |

[43] Termini decorrenti dalla data di spedizione della lettera di invito ovvero dalla data di avvio di RdO. Il termine di conclusione si intende riferito all'aggiudicazione definitiva.
[44] Termini decorrenti dalla data di autorizzazione preventiva da parte dell'organo competente. Il termine di conclusione si intende riferito all'aggiudicazione definitiva.
[45] Termini decorrenti dalla data di spedizione della richiesta di preventivo. Il termine di conclusione si intende riferito all'aggiudicazione definitiva.
[46] Termini decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di riscossione coattiva.

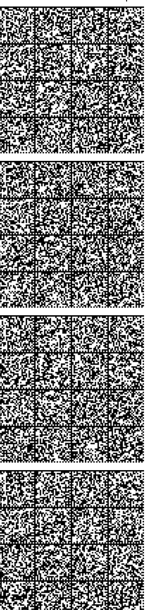




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 311 | Accertamento del mancato pagamento del contributo di vigilanza da parte dei promotori finanziari | Ufficio Programmazione Finanziaria e Bilancio | 90 [47] | art. 102, comma 2-*bis*, Regolamento Intermediari |

[47] Termini decorrenti dalla data di comunicazione di ricezione da parte dell'interessato della lettera di contestazione.





ALLEGATO 2

**Tabella allegata al "Regolamento concernente la determinazione dei termini di conclusione e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti sanzionatori della Consob"**

| N. | Procedimento | Unità organizzativa responsabile della"istruttoria per la valutazione delle deduzioni" | Unità organizzativa responsabile della"istruttoria per la decisione" | Termine di conclusione (espresso in giorni) | Fonte normativa |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di intermediari. | Divisione Intermediari<br><br>Divisione Tutela del Consumatore | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | artt. 188, 189 e 190 T.U.F. |
| S2 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per esercizio di attività di gestore di portali per la raccolta di capitali di *start up* innovative in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 50-*quinquies*, T.U.F. | Divisione Intermediari | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 190, comma 1, T.U.F. |
| S3 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei membri dell'organismo dei consulenti finanziari | Divisione Intermediari | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede all'estero) | art. 190, comma 2, lett. d-*quater*), T.U.F. |
| S4 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei membri dell'organismo dei promotori finanziari | Divisione Intermediari | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede all'estero) | art. 190, comma 2, lett. d-*quinquies*), T.U.F. |
| S5 | Irrogazione di sanzioni ai promotori finanziari | Divisione Intermediari | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede all'estero) | art. 196, comma 2, T.U.F. |
| S6 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per violazione delle disposizioni in tema di abuso di informazioni privilegiate | Divisione Mercati | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | artt. 187-*bis*, 187-*quater*, comma 3, 187-*quinquies* e 187-*septies*, T.U.F. |
| S7 | Irrogazione di sanzioni | Divisione | USA | 360 (540 se il | artt. 187-*ter*, |





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | amministrative pecuniarie e accessorie per violazione delle disposizioni in tema di manipolazione del mercato | Mercati | | destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | 187-*quater*, comma 3, 187-*quinquies*, e 187-*septies*, T.U.F. |
| S8 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di mercati | Divisione Mercati | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | artt. 189 e 190 del T.U.F. |
| S9 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in materia di quota di genere nella composizione del consiglio di amministrazione e del consiglio di gestione | Divisione Corporate Governance | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | artt. 147-*ter*, comma 1-*ter*, e 147-*quater*, comma 1-*bis*, T.U.F. |
| S10 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in materia di quota di genere nella composizione del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza | Divisione Corporate Governance | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 148, commi 1-*bis* e 4-*bis*, T.U.F. |
| S11 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Consob ovvero ritarda l'esercizio delle sue funzioni | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Corporate Governance<br><br>Divisione Mercati<br><br>Divisione Intermediari<br><br>Divisione Tutela del Consumatore | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 187-*quinquiesdecies*, T.U.F. |
| S12 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per violazione delle disposizioni in tema di offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Mercati<br><br>Divisione | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 191, T.U.F |





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Intermediari<br><br>Divisione Tutela del Consumatore | | | |
| S13 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di offerte pubbliche di acquisto o di scambio | Divisione Corporate Governance<br><br>Divisione Mercati<br><br>Divisione Tutela del Consumatore (per abusivismo) | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 192, T.U.F. |
| S14 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli amministratori, dei componenti gli organi di controllo e dei direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati | Divisione Corporate Governance | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 192-*bis*, T.U.F. |
| S15 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di ammissione alle negoziazioni | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Mercati<br><br>Divisione Intermediari | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 192-*ter*, T.U.F. |
| S16 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di informazione societaria e finanziaria | Divisione Informazione Emittenti<br><br>Divisione Corporate Governance<br><br>Divisione Mercati<br><br>Divisione Intermediari | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 193, comma 1, T.U.F. |
| S17 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni al pubblico | Divisione Mercati | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 193, commi 1-*bis* e 1-*ter*, T.U.F. |
| S18 | Irrogazione di sanzioni | Divisione | USA | 360 (540 se il | art. 193, comma |





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di diffusione e stoccaggio delle informazioni regolamentate | Mercati | | destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | 1-*quater*, T.U.F. |
| S19 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle agenzie di rating registrate in Italia per violazione di disposizioni del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle relative disposizioni attuative, nonché delle misure di vigilanza adottare ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento e delle relative disposizioni attuative adottare | Divisione Mercati | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art.193, comma 1- *quinquies*, lett. *a*), T.U.F. |
| S20 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo in società che svolgono attività riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 senza aver ottenuto la necessaria registrazione | Divisione Mercati | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art.193, comma 1- *quinquies*, lett. *b*), T.U.F. |
| S21 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti degli analisti di rating, dei dipendenti delle agenzie di rating del credito registrate in Italia, di qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating, coloro che partecipano direttamente alle attività di rating, nonché le persone strettamente legate ai predetti soggetti ai sensi dell'articolo 114, | Divisione Mercati | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art.193, comma 1- *quinquies*, lett. *c*), T.U.F. |





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | comma 7, secondo periodo, T.U.F., in caso di violazione delle disposizioni previste dall'allegato I, sezione C, del regolamento (CE) n. 1060/2009, e delle relative disposizioni attuative | | | | |
| S22 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di partecipazioni rilevanti, partecipazioni reciproche e patti parasociali | Divisione Corporate Governance | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 193, comma 2, T.U.F. |
| S23 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione | Divisione Corporate Governance | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 193, comma 3, lett. *a*), T.U.F. |
| S24 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie nei confronti dei componenti gli organi di controllo | Divisione Intermediari<br><br>Divisione Corporate Governance | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 193, comma 3-*bis*, T.U.F. |
| S25 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri della Consob ai sensi dell'art. 165-*septies*, T.U.F. | Divisione Mercati | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 193-*bis*, T.U.F. |
| S26 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 del Regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative | Divisione Mercati | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | Art. 193-*ter*, T.U.F. |
| S27 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni in tema di deleghe di voto | Divisione Corporate Governance | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede | art. 194, T.U.F. |





| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | all'estero) | |
| S28 | Irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti dei gestori di portali per la raccolata di capitali di *start up* innovative per violazione delle norme per violazione delle norme di cui all'art.50-*quinquies*, T.U.F., o delle disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso | Divisione Mercati | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 50-*quinquies*, comma 7, T.U.F. |
| S29 | Adozione nei confronti della società di revisione e del revisore legale dei provvedimenti di:<br>- sanzione amministrativa pecuniaria;<br>- revoca degli incarichi di revisione a enti di interesse pubblico;<br>- divieto temporaneo di accettazione di nuovi incarichi relativi a enti di interesse pubblico | Divisione Corporate Governance | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 26, comma 1, lett. a), b) e c) e comma 2, d.lgs. n. 39/10 e ss.mm. |
| S30 | Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 17 del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010 per violazione delle disposizioni in materia di indipendenza | Divisione Corporate Governance | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 17, comma 7, d. lgs. n. 39/10 e ss.mm. |
| S31 | Sospensione e cancellazione dal Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale dei soci, dei componenti dell'organo di amministrazione e dei dipendenti di società di revisione per violazione delle disposizioni in materia di indipendenza | Divisione Corporate Governance | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede o ha la sede all'estero) | art. 26, comma 4, d. lgs. n. 39/10 e ss.mm. |





| *FASI PROCEDIMENTALI* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **N.** | **Tipologia di provvedimento** | **Unità organizzativa responsabile della"istruttoria per la valutazione delle deduzioni"** | **Unità organizzativa responsabile della"istruttoria per la decisione"** | **Termine di conclusione (espresso in giorni)** | **Fonte normativa** |
| S32 | Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di sospensione dal Registro del responsabile della revisione legale dei conti | Divisione Corporate Governance | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede all'estero) | art. 26, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm. |
| S33 | Proposta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di cancellazione dal Registro della società di revisione o del responsabile della revisione legale | Divisione Corporate Governance | USA | 360 (540 se il destinatario del procedimento risiede all'estero) | art. 26, comma 1, lett. e), e comma 3, d.lgs. n. 39/2010 e ss.mm. |

**12A13385**





DELIBERA 28 novembre 2012.

**Adozione della disciplina del procedimento amministrativo per la dichiarazione da parte della CONSOB della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.** (Delibera n. 18390).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» e successive modificazioni, e in particolare l'art. 3;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari», e successive modificazioni;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 («D.L. Salva Italia»), convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» e successive modificazioni;

Visto il proprio Regolamento generale sui procedimenti amministrativi adottato in attuazione dell'art. 24 della legge n. 262/2005 e dell'art. 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012;

Visto il documento del 20 aprile 2012 elaborato congiuntamente dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB e dall'ISVAP in tema di criteri per l'applicazione del citato art. 36 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonché i successivi chiarimenti («Frequently Asked Questions») forniti dalle predette Autorità il 13 giugno 2012;

Visto il «Protocollo d'intesa per il coordinamento tra Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP e AGCM ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking")» del 14 giugno 2012 e, in particolare, il suo art. 11, comma 1, secondo cui «Le Autorità di vigilanza s'impegnano a disciplinare i procedimenti di decadenza di propria competenza, in conformità a quanto previsto nel presente protocollo»;

Ritenuto di disciplinare il procedimento per la dichiarazione da parte della CONSOB della decadenza nei confronti dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice di società di intermediazione mobiliare, qualora incompatibili ai sensi dell'art. 36 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

Ritenuto altresì di prevedere in via transitoria, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Protocollo d'Intesa, che i termini di avvio e di conclusione del procedimento - per le situazioni di incompatibilità risultanti alla data del 27 aprile 2012 - siano fissati rispettivamente in centocinquanta e novanta giorni;

Delibera:

Art. 1.

*Adozione del provvedimento*

1. È adottato l'allegato provvedimento recante la «Disciplina del procedimento amministrativo per la dichiarazione da parte della CONSOB della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214».

Art. 2.

*Disposizioni finali*

1. La presente delibera e l'annesso provvedimento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della CONSOB. Essi entrano in vigore il 2 gennaio 2013.

2. Con riferimento alle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 36 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, risultanti alla data del 27 aprile 2012, i termini di avvio e di conclusione del procedimento sono fissati rispettivamente in centocinquanta e novanta giorni.

Roma, 28 novembre 2012

*Il presidente:* VEGAS





**ALLEGATO 1**

"**Disciplina sul procedimento amministrativo per la dichiarazione da parte della CONSOB della decadenza nei confronti dei titolari di cariche incompatibili ai sensi dell'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214**".

INDICE



Art. 1
*(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. Il presente provvedimento disciplina il procedimento per la dichiarazione da parte della CONSOB della decadenza nei confronti dei titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e dei funzionari di vertice di società di intermediazione mobiliare (SIM), ai sensi dell'articolo 36, comma 2-*bis*, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" e successive modificazioni.

Art. 2
*(Procedimento di decadenza)*

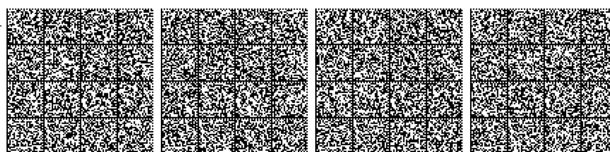
1. La CONSOB, entro centoventi giorni dal ricevimento ovvero dall'acquisizione di documentazione e informazioni circostanziate, avvia il procedimento ove verifichi l'eventuale sussistenza di una situazione di incompatibilità.

2. Nei casi in cui l'eventuale sussistenza di una situazione di incompatibilità deve essere valutata anche dalla Banca d'Italia o dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ovvero da entrambe le Autorità, l'avvio del procedimento è disposto dalla CONSOB previo coordinamento con le altre Autorità competenti, secondo le modalità indicate nel Protocollo d'intesa del 14 giugno 2012.

3. Il procedimento si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla data indicata nella comunicazione di avvio del procedimento.

4. I destinatari della comunicazione indicati al comma 2 hanno facoltà di presentare memorie scritte e documenti entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione.





5. Nel corso del procedimento, qualora la valutazione coinvolga la competenza anche di Banca d'Italia o dell'IVASS ovvero da entrambe le Autorità, la CONSOB trasmette alle altre Autorità competenti le richieste inviate, le informazioni e i documenti ricevuti dai soggetti interessati e si confronta con le altre Autorità competenti sugli esiti dell'attività istruttoria, in tempo utile, prima della scadenza del termine di conclusione del procedimento.

Art. 3
*(Sospensione dei termini del procedimento)*

1. Ferme restando le ipotesi di sospensione previste dal regolamento generale sui procedimenti amministrativi approvato con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012, il termine di cui all'articolo 2, comma 3, è sospeso:

*a*) per acquisire documentazione o informazioni necessarie per l'istruzione del procedimento. In tal caso, il termine è sospeso dalla data della richiesta e fino alla data di ricevimento degli elementi oggetto della stessa;

*b*) per acquisire il parere all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) qualora nel corso del procedimento si renda necessario effettuare una valutazione in merito ai mercati del prodotto o geografici ovvero alla sussistenza di situazioni di controllo secondo la disciplina prevista dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" e successive modificazioni. In tal caso, il termine è sospeso dalla data della richiesta e fino alla data di ricevimento del parere rilasciato nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 7 del Protocollo d'intesa del 14 giugno 2012;

*c*) se la decadenza deve essere pronunciata da più di una Autorità, quando la Banca d'Italia o l'IVASS abbiano sospeso il procedimento di propria competenza per cause previste dalla rispettiva disciplina. In tal caso, il termine è sospeso dalla data in cui la CONSOB riceve comunicazione della sospensione da parte dell'Autorità procedente e fino al termine della stessa.

2. La CONSOB comunica agli interessati la data di inizio e termine della sospensione.

Art. 4
*(Disposizione di rinvio)*

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente delibera, al procedimento di decadenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento generale sui procedimenti amministrativi approvato con delibera n. 18388 del 28 novembre 2012.

Dms: 122930141

**12A13386**





# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto

Si comunica l'integrazione dell'elenco di medicinali non coperti da brevetto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2001.

Nuovi principi attivi che integrano l'elenco dei generici di cui alla legge n. 178/2002:

ATC: R06AX22;

Principio attivo: Ebastina;

Confezioni di riferimento: 30 unità 10 mg - uso orale.

**12A13489**

## ENAV S.P.A. - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO

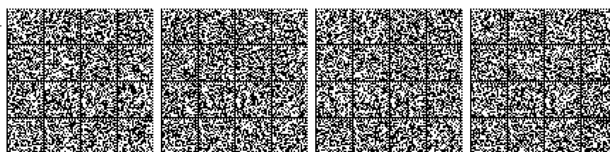
### Comunicazione dei coefficienti unitari di tariffazione e degli interessi sui ritardati pagamenti applicabili dal 1º gennaio 2013.

A seguito dell'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione Internazionale di Cooperazione per la Sicurezza alla Navigazione Aerea (EUROCONTROL) ed al relativo Accordo Multilaterale per i Canoni di rotta, autorizzato con legge 20 dicembre 1995, n. 575, nonché al Regolamento (EC) n. 1794/2006 e successive modificazioni, si comunicano, nella tabella allegata, i Coefficienti Unitari di Tariffazione, applicabili dal 1° gennaio 2013 dall'Ufficio Centrale dei Canoni di Rotta (CRCO) dell'organizzazione EUROCONTROL, per l'imputazione e la riscossione, secondo le modalità previste, delle tariffe di rotta nazionali ed internazionali.

Il tasso di interesse sui ritardati pagamenti ad EUROCONTROL delle tariffe di rotta, applicabile dal 1° gennaio 2013, è del 10,89% per annum.

Alle suddette tariffe si applicheranno le esenzioni previste dalla normativa vigente.





**Coefficienti unitari di base applicabili a partire dal 1° gennaio 2013**

| ZONA | Coefficiente unitario globale euro | Tasso di cambio valuta applicato 1 euro = | |
|---|---|---|---|
| Belgio/Lussemburgo * | 67,99 | -/- | |
| Germania* | 76,65 | -/- | |
| Francia* | 64.76 | -/- | |
| Regno Unito | 90.65 | 0.798685 | GBP |
| Paesi Bassi* | 65.53 | -/- | |
| Irlanda* | 28.35 | -/- | |
| Svizzera | 98.57 | 1.20876 | CHF |
| Portogallo Lisbona* | 34.65 | -/- | |
| Austria* | 70.21 | -/- | |
| Spagna - Continente* | 71.84 | -/- | |
| Spagna - Canarie* | 58.51 | -/- | |
| Portogallo Santa Maria* | 8.96 | -/- | |
| Grecia* | 33.89 | -/- | |
| Turchia** | 31.14 | -/- | |
| Malta* | 31.65 | -/- | |
| Italia* | 78.98 | -/- | |
| Cipro* | 37.72 | -/- | |
| Ungheria | 43.27 | 283.264 | HUF |
| Norvegia | 58.34 | 7.39420 | NOK |
| Danimarca | 73.62 | 7.45193 | DKK |
| Slovenia * | 66.74 | -/- | |
| Romania | 38.58 | 4.49741 | RON |
| Repubblica Ceca | 47.15 | 24.7050 | CZK |
| Svezia | 78.23 | 8.48446 | SEK |
| Slovacchia * | 60.92 | -/- | |
| Croazia | 42.14 | 7.41740 | HRK |
| Bulgaria | 36.49 | 1.95538 | BGN |
| FYROM | 59.72 | 61.9095 | MKD |
| Moldavia | 43.26 | 15.8975 | MDL |
| Finlandia* | 49.79 | -/- | |
| Albania | 44.99 | 138.504 | ALL |
| Bosnia Erzegovina | 50.93 | 1.93011 | BAM |
| Belgrado | 44.60 | 116.082 | RSD |
| Lituania | 46.47 | 3.45067 | LTL |
| Polonia | 36.56 | 4.12500 | PLN |
| Armenia | 29.30 | 524.768 | AMD |
| Lettonia | 29.28 | 0.695585 | LVL |

* *Stato partecipante all'UEM* - *** Stato esprimente costi in euro*

**12A13382**





**Comunicazione delle condizioni di applicazione del sistema dei canoni di rotta e condizioni di pagamento applicabili dal 20 maggio 2011.**

A seguito dell'adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione Internazionale di Cooperazione per la Sicurezza alla Navigazione Aerea (EUROCONTROL) ed al relativo Accordo Multilaterale per i Canoni di rotta, autorizzato con legge 20 dicembre 1995, n. 575, nonché del Regolamento (EC) n. 1794/2006 e successive modificazioni, si comunicano di seguito le Condizioni di Applicazione e di Pagamento delle Tariffe per i servizi forniti al traffico aereo in rotta in vigore dal **1° gennaio 2013**, stabilite dall'Ufficio Centrale dei Canoni di Rotta (CRCO) dell'organizzazione EUROCONTROL, secondo le procedure internazionalmente definite.





**Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea**

Servizio centrale dei canoni di rotta




# Condizioni di applicazione del Sistema dei Canoni di Rotta e Condizioni di pagamento

**Maggio 2011 (IT)**

Maggio 2011 Doc. No.11.60.02





**ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA**

**EUROCONTROL**

# CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL

# SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

# E

# CONDIZIONI DI PAGAMENTO

[Testo approvato dalla Commissione allargata ed entrato in vigore il 20 maggio 2011]

**Stampato nel 2011**

**(Questa versione annulla e sostituisce l'edizione N. 07.60.02)**





## CONDIZIONI DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA DEI CANONI DI ROTTA

### ARTICOLO 1

1. Viene percepito un canone per ciascun volo effettuato da un aeromobile in conformità con le procedure formulate in applicazione degli Standard e delle Pratiche raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, nello spazio aereo che ricade sotto la responsabilità degli Stati contraenti Ai fini dei canoni di rotta, tale spazio aereo è diviso in zone di tariffazione di rotta, definite dagli Stati contraenti ed elencate nell'Allegato 1.

2. Il canone costituisce la remunerazione dei costi sostenuti dagli Stati contraenti in relazione alle installazioni ed ai servizi di navigazione aerea in rotta, all'esercizio del Sistema dei canoni di rotta, oltre che dei costi sostenuti da EUROCONTROL per la gestione del Sistema.

3. I canoni generati in una determinata zona di tariffazione possono essere soggetti all'imposta sul valore aggiunto (IVA). EUROCONTROL può, in tal caso, percepire l'imposta menzionata alle condizioni e secondo le procedure convenute con lo Stato o gli Stati contraenti in questione.

4. I canoni generati in una data zona di tariffazione possono essere soggetti a sistemi di incentivi. EUROCONTROL può attuare i sistemi di incentivi alle condizioni e secondo le procedute convenute con lo Stato o gli Stati contraenti in questione.

5. La persona cui il canone è imputato è l'operatore dell'aeromobile al momento in cui il volo ha avuto luogo. Il designatore ICAO o altro designatore riconosciuto per l'identificazione del volo potrà essere impiegato per identificare l'operatore dell'aeromobile.

6. Nel caso l'identità dell'operatore non fosse conosciuta, è considerato come tale il proprietario dell'aeromobile, fintanto che questi non abbia dimostrato chi sia l'operatore.

### ARTICOLO 2

Per ogni volo che accede allo spazio aereo delle zone di tariffazione di cui all'Allegato 1 viene percepito un unico canone (**R**), pari alla somma dei canoni generati dal volo stesso nello spazio aereo delle zone di tariffazione in questione:

$$\mathbf{R} = \sum_{n} \mathbf{r_i}$$

Il canone individuale ($\mathbf{r_i}$) per i voli all'interno di una zona di tariffazione (**i**) è calcolato in conformità con le disposizioni dell'Articolo 3.

### ARTICOLO 3

Il canone per un volo che ha luogo in una data zona di tariffazione (**i**) è calcolato secondo la formula:

$$\mathbf{r_i = t_i \times N_i}$$





nella quale ($r_i$) è il canone, ($t_i$) è il coefficiente unitario di tariffazione e ($N_i$) è il numero di unità di servizio corrispondenti a tale volo.

**ARTICOLO 4**

Per un dato volo, il numero di unità di servizio designato da ($N_i$) e citato nel precedente articolo viene ottenuto per mezzo della formula seguente:

$$N_i = d_i \times p$$

laddove ($d_i$) è il coefficiente di distanza corrispondente alla zona di tariffazione (**i**) e (**p**) è il coefficiente di peso dell'aeromobile interessato.

**ARTICOLO 5**

1. Il coefficiente di distanza ($d_i$) è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra:

   - l'aerodromo di partenza situato all'interno della zona di tariffazione (**i**) ovvero il punto di ingresso entro detta zona

   e

   - l'aerodromo di prima destinazione situato all'interno della zona di tariffazione (**i**) ovvero il punto di uscita da detta zona.

   I punti di ingresso e di uscita sono costituiti dai punti in cui la rotta riportata sul piano di volo attraversa i limiti laterali della detta zona di tariffazione. Il piano di volo tiene conto di tutti i cambiamenti apportati dall'operatore al piano di volo inizialmente depositato così come di tutti i cambiamenti approvati dall'operatore conseguenti all'applicazione di misure di gestione dei flussi di traffico aereo

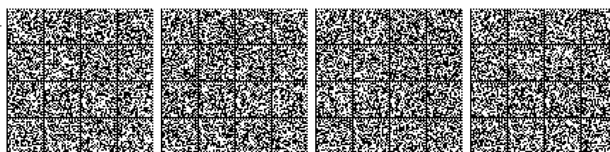
2. Per i voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari) è applicato l'articolo 5.1, tranne nei seguenti due casi:

   a) per un volo circolare effettuato esclusivamente in un'unica zona di tariffazione, il coefficiente di distanza è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica espressa in chilometri fra l'aerodromo e il punto più distante dall'aerodromo, moltiplicato per due (2);

   b) per un volo circolare effettuato in più zone di tariffazione è applicato l'articolo 5.1, tranne che nella zona di tariffazione in cui è situato il punto più distante dall'aerodromo, nella quale il coefficiente di distanza è ottenuto dividendo per cento (100) il numero che rappresenta la distanza ortodromica totale espressa in chilometri fra il punto di ingresso entro detta zona di tariffazione e il punto più distante dall'aerodromo. e da questo punto più distante al punto di uscita da detta zona di tariffazione.

3. La distanza da prendere in considerazione verrà determinata sottraendo venti (20) chilometri per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato sul territorio di uno Stato contraente.





**ARTICOLO 6**

1. Il coefficiente di peso (**p**), espresso da un numero a due decimali, è pari alla radice quadrata del quoziente che si ottiene dividendo per cinquanta (50) il numero delle tonnellate metriche, espresso da un numero a un decimale, del peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile, quale appare sul certificato di navigabilità, sul manuale di volo o su qualche altro documento ufficiale, come segue

$$p = \sqrt{\frac{\text{peso max al decollo}}{50}}$$

Quando il peso massimo certificato al decollo dell'aeromobile non è noto agli organismi responsabili della riscossione dei canoni, il coefficiente di peso viene stabilito sulla base del peso dell'aeromobile più pesante e dello stesso tipo di cui sia nota l'esistenza.

2. Quando per uno stesso aeromobile esistono più pesi massimi certificati al decollo, il fattore peso è stabilito in base al più elevato peso massimo al decollo autorizzato per tale aeromobile dal suo Stato d'immatricolazione.

3. Quando, tuttavia, un operatore ha dichiarato a EUROCONTROL, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui la sua flotta di aeromobili ha subito modifiche e comunque almeno una volta all'anno, di disporre di più aeromobili corrispondenti a diverse versioni dello stesso tipo, il coefficiente di peso per ciascun aeromobile di tale tipo utilizzato dall'operatore in questione viene determinato sulla base della media dei pesi massimi al decollo di tutti i suoi aeromobili dello stesso tipo. Il calcolo di tale coefficiente, per tipo di aeromobile e per operatore, viene effettuato almeno una volta all'anno.

**ARTICOLO 7**

1. Il coefficiente unitario di tariffazione ($\mathbf{t_j}$) è stabilito in euro.

2. Salvo decisione contraria di uno Stato contraente, il coefficiente unitario di tariffazione per una zona di tariffazione viene ricalcolato mensilmente applicando il tasso di cambio medio mensile tra l'euro e la moneta nazionale per il mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto luogo il volo Il tasso di cambio applicato è la media mensile del tassi alla chiusura, calcolato da Reuters sulla base del tasso BID giornaliero.

**ARTICOLO 8**

1. Sono esentati dal pagamento del canone i seguenti voli:

   a. voli effettuati da aeromobili il cui peso massimo autorizzato al decollo è inferiore a due (2) tonnellate metriche;

   b. voli effettuati esclusivamente per il trasporto di Sovrani regnanti e loro parenti stretti, di Capi di Stato e di Governo, nonché di ministri in missione ufficiale; questi voli dovranno, in ogni caso, essere comprovati con l'appropriato indicatore di status o un'annotazione sul piano di volo;





c. i voli di ricerca e soccorso autorizzati dall'organismo competente.

2. Inoltre, per ciò che concerne una data zona di tariffazione che ricade sotto la sua/loro responsabilità, uno Stato o gli Stati contraenti interessati possono decidere di esentare dal pagamento del canone:

a. i voli militari effettuati da aeromobili militari di qualsiasi Stato;

b. i voli di addestramento effettuati esclusivamente allo scopo di ottenere un brevetto di pilota o una qualificazione per il personale di condotta, quando ne è fatta menzione specifica nel piano di volo; tali voli devono essere effettuati unicamente entro detta zona di tariffazione; non devono comportare trasporto di passeggeri e/o merci, né posizionamento o trasferimento di aeromobili;

c. i voli effettuati esclusivamente al fine di controllare o collaudare le apparecchiature utilizzate o da utilizzarsi come aiuti al suolo per la navigazione aerea, eccetto i voli di posizionamento effettuati dagli aeromobili in questione;

d. I voli che terminano nell'aerodromo di partenza dell'aeromobile e nel corso dei quali non ha avuto luogo alcun atterraggio intermedio (voli circolari);

e. i voli effettuati esclusivamente in VFR all'interno di detta zona di tariffazione;

f. i voli a fini umanitari autorizzati dall'organismo competente;

g. i voli effettuati dai servizi doganali e di polizia.

**ARTICOLO 9**

Il canone è pagabile presso la Sede centrale di EUROCONTROL, in conformità con le condizioni di pagamento esposte nell'Allegato 2. La divisa di contabilizzazione utilizzata è l'euro.

Qualora un debitore non abbia corrisposto l'importo dovuto, potrebbero essere adottate misure atte al recupero dell'importo in conformità alla legge applicabile.

**ARTICOLO 10**

Gli Stati contraenti pubblicano le Condizioni di applicazione del Sistema dei canoni di rotta e i coefficienti unitari.





## ZONE DI TARIFFAZIONE DI ROTTA

| Denominazione della zona di tariffazione | Descrizione dello spazio aereo | Stati contraenti |
|---|---|---|
| Albania | Regione di informazione di volo Tirana<br>Regione superiore di informazione di volo Tirana | Repubblica di Albania |
| Germania | Regione superiore di informazione di volo Hannover<br>Regione superiore di informazione di volo Reno<br>Regione di informazione di volo Brema<br>Regione di informazione di volo Langen<br>Regione di informazione di volo Monaco | Repubblica Federale di Germania |
| Armenia | Regione di informazione di volo Yerevan | Repubblica di Armenia |
| Austria | Regione di informazione di volo Vienna | Repubblica d'Austria |
| Belgio - Lussemburgo | Regione superiore di informazione di volo Bruxelles<br>Regione di informazione di volo Bruxelles | Regno del Belgio - Granducato di Lussemburgo |
| Bosnia-Erzegovina | Regione superiore di informazione di volo Sarajevo<br>Regione di informazione di volo Sarajevo | Bosnia-Erzegovina |
| Bulgaria | Regione di informazione di volo Sofia<br>Regione di informazione di volo Varna | Repubblica di Bulgaria |
| Cipro | Regione di informazione di volo Nicosia | Repubblica di Cipro |
| Croazia | Regione di informazione di volo Zagabria<br>Regione superiore di informazione di volo Zagabria | Repubblica di Croazia |
| Danimarca | Regione di informazione di volo Copenaghen | Regno di Danimarca |
| Spagna continentale | Regione superiore di informazione di volo Madrid<br>Regione di informazione di volo Madrid<br>Regione superiore di informazione di volo Barcellona<br>Regione di informazione di volo Barcellona | Regno di Spagna |
| Canarie | Regione superiore di informazione di volo Isole Canarie<br>Regione di informazione di volo Isole Canarie | Regno di Spagna |
| Finlandia | Regione superiore di informazione di volo Finlandia<br>Regione di informazione di volo Finlandia | Repubblica di Finlandia |





| **Denominazione della zona di tariffazione** | **Descrizione dello spazio aereo** | **Stati contraenti** |
|---|---|---|
| Francia | Regione superiore di informazione di volo Francia<br>Regione di informazione di volo Parigi<br>Regione di informazione di volo Brest<br>Regione di informazione di volo Bordeaux<br>Regione di informazione di volo Marsiglia<br>Regione di informazione di volo Reims | Repubblica Francese |
| Regno Unito | Regione superiore di informazione di volo Scottish<br>Regione di informazione di volo Scottish<br>Regione superiore di informazione di volo Londra<br>Regione di informazione di volo Londra | Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
| Grecia | Regione superiore di informazione di volo Atene<br>Regione di informazione di volo Atene | Repubblica Ellenica |
| Ungheria | Regione di informazione di volo Budapest | Repubblica d'Ungheria |
| Irlanda | Regione superiore di informazione di volo Shannon<br>Regione di informazione di volo Shannon<br>Regione di transizione oceanica di Shannon, delimitata dalle seguenti coordinate: 51° Nord 15° Ovest, 51° Nord 8° Ovest, 48° 30' Nord 8° Ovest, 49° Nord 15° Ovest, 51° Nord 15° Ovest a FL55 e al di sopra<br>Regione di transizione oceanica settentrionale, delimitata dalle seguenti coordinate: 57° Nord 15° Ovest, 54° Nord 15° Ovest, 57° Nord 10° Ovest, 54° 34' Nord 10° Ovest a FL55 e al di sopra | Irlanda |
| Italia | Regione superiore di informazione di volo Milano<br>Regione di informazione di volo Milano<br>Regione superiore di informazione di volo Roma<br>Regione di informazione di volo Roma<br>Regione superiore di informazione di volo Brindisi<br>Regione di informazione di volo Brindisi | Repubblica italiana |
| Lettonia | Regione di informazione di volo Riga | Repubblica di Lettonia |
| Lituania | Regione di informazione di volo Vilnius | Repubblica di Lituania |
| ex Repubblica iugoslava di Macedonia | Regione di informazione di volo Skopje | ex Repubblica iugoslava di Macedonia |
| Malta | Regione superiore di informazione di volo Malta<br>Regione di informazione di volo Malta | Repubblica di Malta |
| Moldova | Regione di informazione di volo Chisinau | Repubblica di Moldova |





| Denominazione della zona di tariffazione | Descrizione dello spazio aereo | Stati contraenti |
|---|---|---|
| Norvegia | Regione superiore di informazione di volo Norvegia<br>Regione di informazione di volo Norvegia<br>Regione di informazione di volo oceanica Bodø | Regno di Norvegia |
| Paesi Bassi | Regione di informazione di volo Amsterdam | Regno dei Paesi Bassi |
| Polonia | Regione di informazione di volo Varsavia | Repubblica di Polonia |
| Lisbona | Regione superiore di informazione di volo Lisbona<br>Regione di informazione di volo Lisbona | Repubblica Portoghese |
| Santa Maria | Regione di informazione di volo Santa Maria | Repubblica Portoghese |
| Romania | Regione di informazione di volo Bucarest | Romania |
| Belgrado | Regione superiore di informazione di volo Belgrado<br>Regione di informazione di volo Belgrado | Repubblica di Serbia<br>Montenegro |
| Slovacchia | Regione di informazione di volo Bratislava | Repubblica Slovacca |
| Slovenia | Regione di informazione di volo Lubiana | Repubblica Slovena |
| Svezia | Regione superiore di informazione di volo Svezia<br>Regione di informazione di volo Svezia | Regno di Svezia |
| Svizzera | Regione superiore di informazione di volo Svizzera<br>Regione di informazione di volo Svizzera | Confederazione Elvetica |
| Repubblica ceca | Regione di informazione di volo Praga | Repubblica Ceca |
| Turchia | Regione di informazione di volo Ankara<br>Regione di informazione di volo Istanbul | Repubblica di Turchia |
| Ucraina | Regione di informazione di volo Kiev<br>Regione di informazione di volo Simferopol'<br>Regione di informazione di volo Odessa<br>Regione di informazione di volo Kharkiv<br>Regione di informazione di volo Lviv | Ucraina [1] |

1 non ancora integrata tecnicamente.





## CONDIZIONI DI PAGAMENTO

### CLAUSOLA 1

1. Gli importi fatturati sono pagabili presso la Sede centrale di EUROCONTROL a Bruxelles.

2. EUROCONTROL considera tuttavia come liberatori i pagamenti effettuati sui conti aperti a suo nome presso istituti bancari negli Stati designati dagli organismi competenti del Sistema dei canoni di rotta.

3. L'importo del canone è dovuto alla data in cui il volo ha avuto luogo. Il pagamento deve essere effettuato entro i 30 giorni successivi alla data di fatturazione. La data di valuta limite entro cui EUROCONTROL deve ricevere il pagamento è indicata nella fattura.

### CLAUSOLA 2

1. Ad eccezione del caso previsto al paragrafo 2 della presente clausola, l'importo del canone deve essere saldato in euro.

2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato presso un istituto bancario designato, situato in uno Stato contraente, gli utenti residenti in tale Stato possono saldare l'importo dei canoni nella moneta nazionale convertibile dello Stato stesso.

3. Se l'utente si avvale della facoltà prevista al paragrafo precedente, la conversione in moneta nazionale dell'importo in euro si effettua al tasso di cambio giornaliero della data di valuta e del luogo di pagamento utilizzato per le transazioni commerciali.

### CLAUSOLA 3

Il pagamento si considererà ricevuto da parte di EUROCONTROL alla data di valuta in cui l'importo dovuto è accreditato su un conto bancario indicato da EUROCONTROL. La data di valuta è quella alla quale EUROCONTROL può utilizzare i fondi.

### CLAUSOLA 4

1. I pagamenti devono essere accompagnati dall'indicazione dei riferimenti, delle date e degli importi in euro delle fatture saldate e delle note di accredito in deduzione. La necessità di indicare in euro l'importo delle fatture vale anche per gli utenti che si avvalgono della possibilità di pagare in moneta nazionale.

2. Quando un pagamento non è accompagnato dalle indicazioni previste al paragrafo precedente al fine di poterlo attribuire ad una o più fatture specifiche, EUROCONTROL può destinare il pagamento:

   - in primo luogo agli interessi e successivamente
   - alle fatture più vecchie non pagate.





CLAUSOLA 5

1. I reclami relativi alle fatture devono essere indirizzati ad EUROCONTROL per iscritto o tramite mezzo elettronico precedentemente approvato da EUROCONTROL. La data limite entro la quale i reclami devono pervenire ad EUROCONTROL, fissata in 60 giorni a partire dalla data della fattura, è indicata nella fattura.

2. La data di deposito dei reclami è la data in cui EUROCONTROL li riceve.

3. I reclami devono essere particolareggiati e devono essere accompagnati dagli eventuali riscontri documentali pertinenti.

4. L'aver presentato un reclamo non autorizza l'utente a portare in deduzione dalla fattura l'ammontare contestato, a meno che non ne venga autorizzato da EUROCONTROL.

5. Se EUROCONTROL e un utente sono mutuamente debitori e creditori, nessun pagamento compensativo può essere effettuato senza la preventiva autorizzazione di EUROCONTROL.

CLAUSOLA 6

1. Tutti i canoni che non sono stati saldati entro la data limite di pagamento prevista vengono maggiorati di un interesse ad un tasso deciso dagli organismi competenti e pubblicato dagli Stati contraenti conformemente alle disposizioni dell'Articolo 10 delle Condizioni di applicazione. Tale interesse legale, detto interesse di ritardato pagamento, è un interesse semplice, calcolato giorno per giorno sull'ammontare dovuto non pagato.

2. Tale interesse è calcolato e fatturato in euro.

CLAUSOLA 7

Laddove un debitore non ha saldato la somma dovuta, possono essere intraprese misure per un recupero forzato.
Tali misure possono comprendere il rifiuto di fornire servizi, il fermo degli aeromobili o altri provvedimenti esecutivi conformi alla legislazione applicabile.

**12A13383**





# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**Definizione della graduatoria relativa all'avviso pubblico ai comuni fino a 15.000 abitanti per la presentazione di Manifestazioni di interesse nell'ambito delle linee di attività 2.2 «interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico» e 2.5 «interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento» del POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013.**

Con decreto prot. n. 0049796 del 18 dicembre 2012, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia, in qualità di Organismo Intermedio del POI «Energie rinnovabili e risparmio energentico» 2007-2013, approva le graduatorie definitive di cui al decreto direttoriale n. SEC-DEC-2011-0000921 del 5 ottobre 2011 adeguatamente integrate a seguito della riammissione alla procedura delle manifestazioni di interesse dei comuni di Soriano Calabro, Ficarra e Mileto.

Il citato decreto è consultabile sul sito www.miniambiente.it e sul sito www.poienergia.it

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* assume valore di notifica a tutti gli effetti.

**12A13491**

# MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento del fine prevalente di culto della Confraternita di N.S. della Neve, in Bogliasco.**

Con decreto del ministro dell'interno in data 27 novembre 2012, viene riconosciuto il fine prevalente di culto della Confraternita di N.S. della Neve, con sede in Bogliasco, fraz. Sessarego (Genova).

**12A13381**

# MINISTERO DELLA SALUTE

**Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Versifel FeLV» sospensione iniettabile per gatti.**

*Decreto n. 217 del 29 novembre 2012*

Specialità medicinale veterinario «VERSIFEL FeLV» sospensione iniettabile per gatti.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia Srl - Via Isonzo 71 - 04100 Latina.

Mutuo riconoscimento n. DE/V/0254/001/MR.

Produttore responsabile rilascio lotti: Pfizer Animal Health S.A., in Rue Laid Burniat, 1 - Louvain -La- Neuve-Belgio.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

confezione da 10 flaconcini da 1 dose - A.I.C. n. 104513015;

confezione da 25 flaconcini da 1 dose - A.I.C. n. 104513027.

Composizione: ciascuna dose da 1 ml di Versifel FeLV contiene:

principi attivi: virus inattivato della Leucemia Felina (FeLV), sottotipi A, B e C (ceppo Kawakami-Theilen) inclusa la subunità antigenica gp70 che induce gli anticorpi anti gp-70: GMT≥8,1 $Log_2$*

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: per l'immunizzazione attiva dei gatti sensibili a partire da 9 settimane di età, per ridurre il numero dei gatti infettati dal virus della Leucemia Felina (FeLV) e di quelli che presentano i segni clinici della relativa malattia.

Negli studi non sono disponibili dati per dimostrare la protezione contro la malattia clinica, tuttavia la prevenzione dell'infezione è associata alla protezione nei confronti della relativa malattia clinica.

Inizio dell'immunità è di almeno un anno dopo il ciclo di vaccinazione primaria e di tre anni dopo la vaccinazione di richiamo.

Specie di destinazione: gatti.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: usare immediatamente dopo la prima apertura.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

**12A13370**





**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Nuflor».**

*Estratto decreto n. 219 del 7 dicembre 2012*

Con decreto n. 219 del 7 dicembre 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet Italia S.r.l. via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano 2 - Segrate 20090 (MI), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Nuflor - flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101595054.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A13371**

**Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Postipofisin».**

*Decreto n. 226 del 12 dicembre 2012*

È revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «POSTIPOFISIN» A.I.C. n. 101027, nelle confezioni:

Postipofisin - confezione da 6 fiale - A.I.C. n. 101027011;

Postipofisin - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101027035;

Postipofisin - flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101027023;

di cui è titolare l'impresa Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. via A. De Gasperi, 47 - Sumirago 21040 (VA).

Motivo della revoca della sospensione: acquisizione della documentazione richiesta per il rinnovo dell'autorizzazione.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A13372**

**Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Glucosata+Metionina 30%».**

*Decreto n. 227 del 12 dicembre 2012*

È revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Glucosata+Metionina 30%» A.I.C. n. 100325, nelle confezioni:

Glucosata+Metionina 30% - flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100325012;

Glucosata+Metionina 30% - 6 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 100325024;

di cui è titolare l'impresa Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. via A. De Gasperi, 47 - Sumirago 21040 (VA).

Motivo della revoca della sospensione: acquisizione della documentazione richiesta per il rinnovo dell'autorizzazione.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A13373**

**Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Calcio Magnesio Fosforo VITB12».**

*Decreto n. 228 del 12 dicembre 2012*

È revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Calcio Magnesio Fosforo VITB12» A.I.C. n. 100364, nelle confezioni:

Calcio Magnesio Fosforo VITB12 - flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100364013;

Calcio Magnesio Fosforo VITB12 - 6 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 100364025;

di cui è titolare l'impresa Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l. via A. De Gasperi, 47 - Sumirago 21040 (VA).

Motivo della revoca della sospensione: acquisizione della documentazione richiesta per il rinnovo dell'autorizzazione.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A13374**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Romidys 1 mg/ml».**

*Estratto decreto n. 212 del 28 novembre 2012*

Con decreto n. 212 del 28 novembre 2012 è revocata, su rinuncia della ditta Virbac S.A. 1ere Avenue - 2065 M - L.I.D. - Francia 06516, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Romidys 1 mg/ml - fiala da 20 ml - A.I.C. n. 103124018;

Romidys 1 mg/ml - 12 fiale da 20 ml - A.I.C. n. 103124020.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A13375**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

**Comunicato recante il prezzo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2012/2013.**

Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata, si provvede a pubblicare le deliberazioni assunte dalla Commissione Tariffe del Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente ai prezzi dei citati contrassegni così come comunicati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con nota prot. n. 59336 del 7 dicembre 2012.





I prezzi, al netto d'IVA, dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) ed a denominazione di origine controllata (DOC), per la campagna 2012/2013, sono i seguenti:

*a)* euro 0,007897 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione standard, carta colla;

*b)* euro 0,008866 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione standard, autoadesiva;

*c)* euro 0,010067 per i contrassegni dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata, carta colla, più euro 2.891,21 per i costi fissi;

*d)* euro 0,011015 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata, autoadesiva, più euro 2.891,21 per i costi fissi;

*e)* euro 0,011033 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata con logo a colori, carta colla, più euro 4.762,72 per i costi fissi;

*f)* euro 0,011981 per i contrassegni di Stato dei vini DOC e DOCG, versione personalizzata con logo a colori, autoadesiva, più 4.762,72 per i costi fissi.

Il presente comunicato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per informazione erga omnes.

**12A13480**

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

## Disciplina dei rapporti contrattuali intestati al commissario alla ricostruzione di L'Aquila

È stato pubblicato il 14 dicembre 2012 sul sito istituzionale www.ministrocoesioneterritoriale.it il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2012, recante «disciplina dei rapporti contrattuali derivanti dai contratti stipulati dal commissario delegato per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 67-*bis*, comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2012, registro n. 9, foglio n. 355.

**12A13490**

## Comunicato relativo all'approvazione dell'Atto unico Convenzione – Contratto di programma stipulato in data 25 ottobre 2012 tra l'ENAC e Aeroporti di Roma S.p.A., ai sensi dell'art. 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2012, è stato approvato, ai sensi del richiamato art. 17, comma 34-*bis*, l'Atto unico Convenzione – Contratto di programma stipulato in data 25 ottobre 2012 tra l'ENAC e la Società Aeroporti di Roma.

Il testo integrale del decreto e gli allegati riguardanti l'Atto unico Convenzione – Contratto di programma sono consultabili sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it) e sul sito internet dell'ENAC (www.enac.gov.it).

**12A13707**

# REGIONE PUGLIA

## Rinvio della variante del P.R.G. del Comune di Bari

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 1257 del 19 giugno 2012 (esecutivo a norma di legge), non ha approvato e conseguentemente ha rinviato la Variante al P.R.G. del Comune di Bari relativa alla «Ritipizzazione di un'area a verde pubblico di tipo A - verde urbano» in «area di espansione residenziale di tipo C3» adottata a seguito di decisione del Consiglio di Stato n. 5629/08 dell'11 novembre 2008.

**12A13376**

## Approvazione della variante al P.R.G. vigente nel comune di San Severo.

La Giunta della Regione Puglia con atto n.1258 del 19 giugno 2012 (esecutivo a norma di legge), ha approvato ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, la variante al P.R.G. vigente relativa alla "riqualificazione urbanistica" di un'area di proprietà dell'Immobiliare Sirio S.r.l. nel Comune di San Severo (Foggia) adottata con la Deliberazione di Commissario «ad acta» n. 1 del 16.12.2009, in conformità alle risultanze e alle prescrizioni di cui al parere del Comitato Urbanistico Regionale n. 9/2012.

**12A13377**

## Revoca della deliberazione n. 2430 del 15 dicembre 2009 del P.R.G. del Comune di San Giorgio Ionico.

La Giunta della Regione Puglia con atto n. 1256 del 19 giugno 2012 (esecutivo a norma di legge), ha preso atto della delibera C.C. n.14 del 17 aprile 2012 di revoca della Delibera C.C. n. 2 del 13 febbraio 2001 di adozione del PRG e conseguentemente ha revocato la deliberazione n. 2430 del 15 dicembre 2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il PRG del Comune di San Giorgio Ionico con prescrizioni e modifiche per le motivazioni addotte dal comune di San Giorgio Ionico nella deliberazione C.C. n. 14/2012.

**12A13378**

# REGIONE TOSCANA

## Approvazione dell'ordinanza n. 126 del 23 novembre 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002 del 16 febbraio 2012 con i poteri, le deroghe e le risorse umane già previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011 per le avversità atmosferiche che il 7 novembre 2011 hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba, rende noto:

che con propria ordinanza n. 126 del 23 novembre 2012 ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di «Riduzione del rischio idrogeologico con intervento di normalizzazione del trasporto solido tenendo conto del riequilibrio della linea di costa "Cassa di deposito Fosso Alzi" - Realizzazione traversa» (O.P.C.M. n. 4002 del 16 febbraio 2012 - OPGRT n. 30 dell'8 maggio 2012);

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «Atti del Presidente» e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 69 del 12 dicembre 2012 - Parte I.

**12A13482**





**Approvazione dell'ordinanza n. 127 del 23 novembre 2012**

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge n. 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002 del 16 febbraio 2012 con i poteri, le deroghe e le risorse umane già previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011 per le avversità atmosferiche che il 7 novembre 2011 hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba, rende noto:

che con propria ordinanza n. 127 del 23 novembre 2012 ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di «Ripristino e manutenzione straordinaria - Attraversamento su fossi posti nei Comuni di Campo nell'Elba e Marciana - *A)* Attraversamento Fosso Galea in loc. Literno» (O.P.C.M. n. 4002 del 16 febbraio 2012 - OPGRT n. 30 dell'8 maggio 2012);

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link «Atti del Presidente» e nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 69 del 12 dicembre 2012 - Parte I.

**12A13485**

# REGIONE UMBRIA

**Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 26 «Misure urgenti in materia di fiscalità regionale e ulteriori provvedimenti di adeguamento al decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213».**

Art. 1 (*Determinazione maggiorazione aliquota addizionale regionale dell'IRPEF*) — 1. La maggiorazione dello 0,2 per cento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17 (Misure urgenti in materia di tributi regionali), rispetto all'aliquota di base fissata dalla normativa statale, è confermata per l'anno d'imposta 2013 e per i successivi fino a nuova disposizione legislativa regionale.

2. Sono altresì confermate le modalità applicative della maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 1 della l.r. n. 17/2011.

**12A13496**

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-301) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





**MODALITÀ PER LA VENDITA**

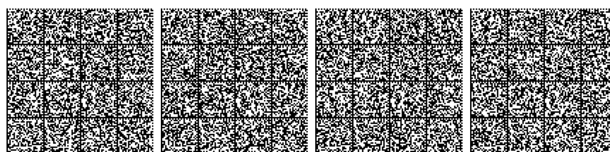
**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





# GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: | serie generale | € 1,00 |
| | serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| | supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| | fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 128,06)** | - annuale | € **300,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,81)** | - semestrale | € **165,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,73)** | - annuale | € **86,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,77)** | - semestrale | € **55,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

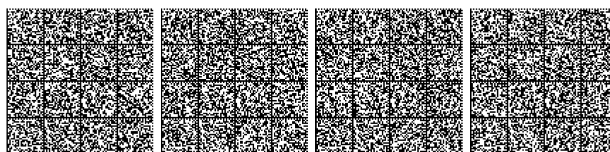
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





**€ 1,00**

